

Senato della Repubblica  
XIX Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 729**

Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

19/01/2025 - 11:47

# Indice

1. DDL S. 729 - XIX Leg. . . . .	1
1.1. Dati generali . . . . .	2
1.2. Testi . . . . .	3
1.2.1. Testo DDL 729 . . . . .	4
1.2.2. Relazione 729-A . . . . .	6
1.2.3. Testo approvato 729 (Bozza provvisoria) . . . . .	8
1.3. Trattazione in Commissione . . . . .	9
1.3.1. Sedute . . . . .	10
1.3.2. Resoconti sommari . . . . .	11
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) . . . . .	12
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023 . . . . .	13
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 61 (ant.) del 29/06/2023 . . . . .	28
1.3.2.1.3. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 42 (ant.) del 20/07/2023 . . . . .	31
1.3.2.1.4. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 43 (ant.) del 25/07/2023 . . . . .	32
1.3.2.1.5. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 44 (ant.) del 27/07/2023 . . . . .	33
1.3.2.1.6. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 45 (pom.) del 01/08/2023 . . . . .	34
1.3.2.1.7. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (ant.) del 12/06/2024 . . . . .	35
1.3.2.1.8. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 162 (pom.) del 25/06/2024 . . . . .	37
1.3.2.1.9. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (ant.) del 26/06/2024 . . . . .	51
1.3.2.1.10. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 164 (ant.) del 27/06/2024 . . . . .	54
1.4. Trattazione in consultiva . . . . .	57
1.4.1. Sedute . . . . .	58
1.4.2. Resoconti sommari . . . . .	59
1.4.2.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) . . . . .	60
1.4.2.1.1. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 61 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/06/2024 . . . . .	61
1.4.2.1.2. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 222 (pom.) del 18/06/2024 . . . . .	63
1.4.2.1.3. 1 <sup>a</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 26/06/2024 . . . . .	66
1.5. Trattazione in Assemblea . . . . .	70
1.5.1. Sedute . . . . .	71
1.5.2. Resoconti stenografici . . . . .	72
1.5.2.1. Seduta n. 221 del 18/09/2024 . . . . .	73

## **1. DDL S. 729 - XIX Leg.**

---

# 1.1. Dati generali

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 729

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 729

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa della senatrice **STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2023

Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge si prefigge di introdurre nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento, comportanti un cambiamento culturale generale che consenta all'intero Paese di contrastare comportamenti, prassi e usi che costituiscono discriminazione nei confronti dell'avvocatura, limitando di fatto l'eguaglianza e la parità anche nell'accesso e nell'esercizio della professione forense.

L'avvocatura stessa, sebbene profonda impegno costante a tutela del principio di non discriminazione nell'esercizio della professione, mutuando i precetti sanciti dall'articolo 3 della Costituzione per la « rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale », si trova quotidianamente impegnata nel confronto tra le diverse esigenze degli iscritti e delle iscritte nell'esercizio dell'attività defensionale.

L'avvocatura negli anni ha più volte denunciato la disparità di trattamento tra i giudici e gli avvocati difensori in vari episodi di legittimo impedimento dove, per gli avvocati una situazione familiare di improvvisa criticità e fonte di preoccupazione non è criterio utilizzabile per giustificare l'assenza e il rinvio di una singola udienza, mentre per i magistrati rileva per giustificare il rinvio di udienze interessanti più parti, anche per episodi analoghi seppur magari meno gravosi.

Esiste una norma fondamentale nel codice deontologico dell'avvocatura che impone all'avvocato di essere scevro da condizionamenti di sorta nell'esercizio del suo ministero. È il principio di indipendenza e autonomia che si accompagna strettamente a quello di diligenza. Indipendenza non vuol dire solo non soggiacere ai poteri forti o alle pressioni esterne, ma anche non essere preda di pulsioni interne, che possono condizionare e compromettere una efficace difesa. Nessun genitore potrebbe svolgere con la necessaria lucidità la propria attività professionale sapendo di avere un figlio in ospedale, in una situazione di particolare criticità e stress emotivo ovvero per fronteggiare situazioni emergenziali per un familiare disabile.

Una difesa corretta e incondizionata non è solo un obbligo per ogni legale, ma una garanzia di un giusto processo nonché la certezza per l'assistito di non vedere pregiudicata la propria posizione processuale con conseguente lesione dei propri diritti.

Purtroppo anche notizie di stampa riportano casi di denuncia di avvocati ai quali è stato negato il diritto di assistere il proprio figlio, magari anche ricoverato in una struttura ospedaliera. Non è umanamente accettabile che un collegio giudicante possa valutare una situazione familiare imponendo che un minore ricoverato in un nosocomio possa essere assistito indifferentemente dall'uno o dall'altro genitore e non da entrambi, rigettando una tempestiva e documentata richiesta di rinvio.

Una scelta di questa importanza non dovrebbe essere lasciata all'arbitrio di un collegio giudicante ed è per questo che si ritiene necessaria la presentazione del presente provvedimento.

Si devono considerare, altresì, i casi in cui bisognosi di cure e di attenzioni non sono i figli o i congiunti degli avvocati, ma i difensori stessi. Ci sono casi, estremi, ma purtroppo accaduti, di avvocati che sono stati per gravi ragioni di salute impossibilitati a chiedere rinvii di udienze o incaricare altri colleghi nel seguire i propri assistiti, con conseguente decadenza da termini processuali

perentori. Il diritto di difesa e ad essere compiutamente difesi devono comunque essere sempre garantiti, prevedendo espressamente come causa di legittimo impedimento il caso fortuito, la forza maggiore ed altri eventi che l'esperienza delle aule di giustizia segnala come necessari per un quadro normativo che coniughi ragionevolmente il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria con la sussistenza di situazioni gravi riguardanti i difensori, sotto il profilo umano e morale, tali da giustificare un'assenza dal luogo dove la prestazione professionale deve essere eseguita o una rimessione in termini nei casi di decadenza processuale.

Il presente provvedimento si propone lo scopo di colmare un *vulnus* al fine di permettere al sistema giudiziario di non subire gravi conseguenze a causa di una assenza per motivi non dipendenti dalla volontà del difensore e rilevanti dal punto di vista strettamente umano. Permette altresì che l'assistito non veda pregiudicata senza colpa, neanche del proprio difensore, la propria posizione processuale e, di conseguenza, i propri diritti.

#### DISEGNO DI LEGGE

##### Art. 1.

1. All'articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

##### Art. 2.

1. All'articolo 81-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza ».

##### Art. 3.

1. All'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale, al comma 5, primo periodo, dopo le parole: « impossibilità di comparire per legittimo impedimento » sono aggiunte le seguenti: « proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute ».

## 1.2.2. Relazione 729-A

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 729-A

*Relazione Orale*

*Relatore* Rastrelli

**TESTO DEGLI ARTICOLI FORMULATO IN SEDE REDIGENTE DALLA 2<sup>a</sup>  
COMMISSIONE PERMANENTE  
(GIUSTIZIA)**

Comunicato alla Presidenza il 27 giugno 2024

PER IL

**DISEGNO DI LEGGE**

Norme in tema di legittimo impedimento del difensore

d'iniziativa della senatrice **Erika STEFANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 2023

*nella seduta del 27 giugno 2024*

**PARERE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO  
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA  
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

(Estensore: Tosato)

**sul disegno di legge e sugli emendamenti**

26 giugno 2024

La Commissione, esaminato il disegno di legge, nonché gli emendamenti approvati ad esso riferiti, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

**DISEGNO DI LEGGE**

D'iniziativa della senatrice Stefani

**Norme in tema di legittimo impedimento  
del difensore**

Art. 1.

1. All'articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli

**DISEGNO DI LEGGE**

Testo degli articoli formulato  
dalla Commissione

**Disposizioni in materia di legittimo  
impedimento del difensore**

Art. 1.

1. *Identico:*

« Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o **particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza**, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione



consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 2.

1. All'articolo 81-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma: « Quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza ».

Art. 3.

1. All'articolo 420-*ter*, comma 5, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « impossibilità di comparire per legittimo impedimento » sono inserite le seguenti: « proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute ».

del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 2.

1. *Identico*:

« Quando il **difensore** non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o **particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza**, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, **o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo posta elettronica certificata nei medesimi termini**, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza ».

Art. 3.

*Identico*.

## 1.2.3. Testo approvato 729 (Bozza provvisoria)

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 729

Senato della Repubblica

Attesto che il Senato della Repubblica, il 18 settembre 2024, ha approvato il seguente disegno di legge, d'iniziativa della senatrice Stefani:

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore

Art. 1.

1. All'articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 2.

1. All'articolo 81-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando il difensore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo posta elettronica certificata nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza ».

Art. 3.

1. All'articolo 420-*ter*, comma 5, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « impossibilità di comparire per legittimo impedimento » sono inserite le seguenti: « proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute ».

IL PRESIDENTE

## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 59 (pom.) del 27/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 27 GIUGNO 2023

59ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(615) Disposizioni per l'attuazione dell'autonomia differenziata delle Regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 116, terzo comma, della Costituzione**

(Parere alla 1a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), preso atto che non vi sono altri interventi dichiara chiusa la discussione generale.

La relatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) propone un parere non ostativo.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

**(774) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51, recante disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 1a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto legge n. 51 che è assegnato in sede primaria alla 1a Commissione permanente e alla Commissione giustizia per il parere. Esso reca disposizioni varie concernenti gli enti territoriali e pubblici, che nell'esame della Camera dei deputati si sono ulteriormente arricchite.

Per le parti di competenza si segnala in primo luogo l'articolo 3, comma 6, che proroga dal 30 giugno 2023 al 30 giugno 2024 la sospensione delle attività e dei procedimenti di irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, pari a cento euro, prevista per l'inadempimento dell'obbligo di vaccinazione contro il COVID-19, obbligo stabilito - con riferimento a vari periodi temporali, poi conclusi - per molteplici categorie di soggetti. Si rammenta che la sospensione è stata introdotta dalla Commissione giustizia del Senato in occasione dell'esame del decreto legge 31 ottobre 2022, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n. 199.

Si segnala altresì l'articolo 4-ter, introdotto dalla Camera dei deputati, recante proroga della disciplina delle notificazioni eseguite dagli avvocati ai sensi dell'articolo 3-ter della legge 21 gennaio 1994, n. 53. L'articolo è volto a sospendere, fino al 31 dicembre 2023, l'efficacia delle norme che prevedono l'obbligo, per gli avvocati, di effettuare, con specifiche modalità, le notificazioni degli atti nei procedimenti civili nel caso in cui la notificazione telematica non è possibile o non ha esito positivo. Al riguardo appare opportuno ricordare che il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della legge delega per la riforma del processo civile, cosiddetta "riforma Cartabia" (legge n. 206 del 2021), e in particolare l'articolo 12, comma 1, lettera b), novellando la legge 21 gennaio 1994, n. 53,

ha inserito l'articolo 3-ter, in materia di facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati. Il suddetto articolo stabilisce che gli avvocati siano tenuti a notificare gli atti giudiziari in materia civile e gli atti stragiudiziali a mezzo di posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito certificato qualificato nei seguenti casi (comma 1): quando il destinatario è soggetto obbligato a munirsi di un indirizzo PEC risultante da pubblici elenchi; quando, pur non essendovi obbligato, il destinatario abbia eletto domicilio digitale. È inoltre previsto (comma 2) che quando, per causa imputabile al destinatario, sia impossibile eseguire la notificazione o questa non abbia avuto esito positivo, l'avvocato debba eseguire la notificazione: mediante inserimento nell'area web riservata prevista dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, se il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC dichiarando la sussistenza di uno dei presupposti per l'inserimento; con le modalità ordinarie, se il destinatario è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale. Infine, è previsto (comma 3) che, quando la notificazione tramite PEC non è possibile o non ha esito positivo, per causa non imputabile al destinatario, essa si esegue con le modalità ordinarie. L'articolo 4-ter del decreto legge dispone la sospensione dell'efficacia della disciplina stabilita dai commi 2 e 3 del sopra richiamato articolo 3-ter, in ordine alle notificazioni telematiche di atti da parte degli avvocati, fino al 31 dicembre 2023. Pertanto, nei casi in cui la notificazione tramite posta elettronica certificata o servizio elettronico di recapito telematico certificato (di cui al comma 1 del citato articolo 3-ter) non sia possibile o non abbia esito positivo, essa si esegue con le modalità ordinarie. Inoltre, il medesimo articolo specifica che il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione della notificazione inviata in modalità telematica (PEC o altro servizio elettronico di recapito qualificato) dal medesimo soggetto. Si ricorda che le disposizioni del decreto legislativo n. 149 del 2022 sono entrate in vigore il 28 febbraio 2023, ivi compresa quella di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), sopra menzionato. Di competenza della Commissione è altresì l'articolo 4-quater, introdotto dalla Camera, che prevede l'applicazione di una disciplina speciale dell'esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense per la sessione 2023 (come già previsto per le sessioni 2020, 2021 e 2022). In particolare, al comma 1, primo periodo, dispone che l'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione 2023, sia disciplinato dalle disposizioni di cui al decreto-legge n. 31 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 50 del 2021, come integrate dalle modalità previste dal medesimo articolo. Si ricorda che il decreto legislativo n. 31 del 2021 ha previsto una disciplina speciale per lo svolgimento dell'esame per la sessione 2020, in relazione all'emergenza epidemiologica derivante dal COVID-19, in luogo di quella dettata dal regio decreto n. 37 del 1934. Un'analoga disciplina speciale è stata prevista anche per la sessione 2021 (decreto-legge n. 139 del 2021, articolo 6) e per la sessione 2022 (decreto-legge n. 73 del 2022, articolo 39-bis). Il secondo periodo del comma 1 precisa che i termini previsti dalle norme previgenti decorrenti dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della nuova unica prova scritta. Rispetto alla disciplina "emergenziale" prorogata nelle precedenti sessioni, l'articolo in commento apporta alcune rilevanti modifiche alle modalità di espletamento dell'esame. Il comma 2, difatti, prevede che l'esame di Stato si articoli in due prove: una prova scritta e una prova orale. Viene pertanto superato il citato sistema del cosiddetto "orale rafforzato". Il comma 3 disciplina la prova scritta, prevedendo che essa è svolta sui temi formulati dal Ministero della giustizia e abbia ad oggetto la redazione di un atto giudiziario che postuli conoscenze di diritto sostanziale e di diritto processuale. Il candidato, in tale prova, potrà scegliere un quesito proposto in una materia tra: diritto civile, diritto penale e diritto amministrativo. Tale prova scritta è valutata da parte di una sottocommissione composta da tre membri, ciascuno dei quali dispone di dieci punti di merito. La prova si supera con un punteggio di almeno 18 punti (comma 4). Il comma 8 rinvia, quanto alla composizione delle sottocommissioni all'articolo 3, commi 1 e 3, del citato decreto-legge n. 31 del 2021. Pertanto, queste sono composte da tre membri effettivi e tre membri supplenti. Infine, da segnalare ai fini delle materie di competenza della Commissione è l'articolo 12 recante



disposizioni in materia di impugnazioni delle decisioni di riconoscimento e revoca dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria. L'articolo prevede che il diritto di ricorso all'autorità giudiziaria ordinaria dei richiedenti protezione internazionale non sia limitato ai soli casi di rigetto e di manifesta infondatezza della domanda, ma anche a quelli di inammissibilità. Tale limitazione era stata introdotta recentemente dal decreto-legge n. 20 del 2023 nel corso dell'esame del Senato. Viene ripristinato, così, il testo antecedente dell'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 25 del 2008 che consente di impugnare anche le dichiarazioni di inammissibilità della domanda da parte delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, come del resto previsto dalla normativa comunitaria.

La disposizione vigente prima della conversione del decreto-legge n. 20 del 2023 disponeva che avverso la decisione della Commissione territoriale sulla richiesta di protezione e la decisione della Commissione nazionale sulla revoca o sulla cessazione dello *status* di rifugiato o di persona cui è accordata la protezione sussidiaria è ammesso ricorso dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria (articolo 35, comma 1, decreto legislativo n. 25 del 2008). Non facendo riferimento ad un articolo in particolare non era specificato che tipo di decisione e pertanto il ricorso era ammesso avverso tutte le pronunce delle commissioni. La disposizione dell'articolo 12 ripristina la formulazione antecedente al decreto-legge n. 20 del 2023.

Si ricorda che, in numerose pronunce aventi ad oggetto ricorsi instaurati dinanzi ai tribunali contro provvedimenti di inammissibilità pronunciati dalla Commissione territoriale *ex* articolo 29 del decreto legislativo n. 25 del 2008, la Corte di Cassazione ha più volte affermato che "oggetto del giudizio introdotto non è tanto il provvedimento negativo della Commissione territoriale quanto, piuttosto, l'accertamento del diritto soggettivo del richiedente alla protezione invocata" dal quale consegue l'obbligo per il tribunale adito di pronunciarsi nel merito. Si ricorda, inoltre, che l'articolo 46 della direttiva 2013/33/CE (recepita dal decreto legislativo n. 142 del 2015 che ha modificato il decreto legislativo n. 25 del 2008) dispone che gli Stati membri dispongono che il richiedente abbia diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice avverso i seguenti casi: a) la decisione sulla sua domanda di protezione internazionale; b) il rifiuto di riaprire l'esame di una domanda in precedenza sospeso; c) una decisione di revoca della protezione.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone l'espressione di un parere non ostativo.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) nel condividere le osservazioni del relatore, esprime un avviso convintamente favorevole sulle disposizioni volte a reintrodurre la prova scritta all'interno degli esami di Stato per l'abilitazione alla professione forense, osservando che la disciplina generale dovrà comunque essere oggetto di revisioni più approfondite, anche al fine di ridurre i tempi necessari all'espletazione delle procedure.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) invita la Commissione ad approfondire anche le questioni inerenti alla frequenza obbligatoria di specifici corsi ai fini del sostenimento degli esami di Stato per la professione forense.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), rinuncia alla replica e ribadisce il proprio avviso non ostativo sul provvedimento.

Poiché non vi sono altri interventi, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere avanzata dal relatore è approvata.

**(571) Delega al Governo in materia di revisione del sistema degli incentivi alle imprese, nonché disposizioni di semplificazione delle relative procedure**

(Parere alla 9a Commissione. Esame del disegno di legge e dei relativi emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice [CAMPIONE](#) (*FdI*), relatrice, illustra il disegno di legge in titolo e i relativi emendamenti, recante disposizioni di delega al Governo sulla materia degli incentivi alle imprese e norme di semplificazione delle relative procedure.

Il disegno di legge è collegato, ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, alla manovra di finanza pubblica secondo le indicazioni del Documento di Economia e Finanza. Si compone di 9 articoli il primo dei quali, l'articolo 1, individua finalità o oggetto del provvedimento mentre l'articolo 2 individua i principi generali per le politiche pubbliche di incentivazione alle imprese. L'articolo 3 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la definizione di un quadro organico degli incentivi alle imprese mediante la redazione di un Codice a ciò finalizzato mentre l'articolo 4 elenca i principi e i criteri ai quali l'Esecutivo deve attenersi nell'esercizio della delega per l'opera di razionalizzazione degli incentivi. L'articolo 5 contiene principi di coordinamento con gli incentivi regionali relativamente alla politica di coesione europea con la finalità di un uso sinergico delle risorse disponibili e per evitare la sovrapposizione di interventi.

L'articolo 6 stabilisce i principi e i criteri direttivi di delega per la stesura del codice degli incentivi. Per le parti di competenza si segnala in particolare la lettera *b*) del comma 1 nella quale è previsto che nell'ambito del codice degli incentivi si provveda alla revisione e all'aggiornamento dei procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione degli incentivi e in tale ambito si proceda ad una riduzione e semplificazione degli oneri amministrativi, al contenimento dei tempi dell'attività istruttoria e ad una disciplina del soccorso istruttorio dedicata ai procedimenti e la definizione dei poteri di autotutela del soggetto competente. È inoltre valorizzato l'uso degli strumenti digitali nei rapporti tra imprese beneficiarie degli incentivi e pubbliche amministrazioni. Si segnala poi la lettera *f*) la quale dispone che, nell'ambito del Codice degli incentivi, si attribuisca natura privilegiata ai crediti derivanti dalla revoca dei finanziamenti degli incentivi pubblici (sul punto, appare opportuno ricordare che il decreto legislativo n. 123 del 1998 attualmente prevede, all'articolo 9, comma 5, che i crediti nascenti dai finanziamenti erogati ai sensi del medesimo decreto e oggetto di revoca siano preferiti a ogni altro titolo di prelazione da qualsiasi causa derivante, ad eccezione del privilegio per spese di giustizia e di quelli previsti dall'articolo 2751-*bis* del codice civile - tra cui le retribuzioni e le provvigioni dovute a lavoratori e professionisti, nonché i crediti commerciali di coltivatori diretti, imprese artigiane, cooperative e imprese fornitrici di lavoro temporaneo - e fatti salvi i diritti preesistenti dei terzi.).

L'articolo 7 contiene norme per la digitalizzazione, la modernizzazione e la sburocrazia degli incentivi attraverso la valorizzazione del Registro nazionale degli aiuti di Stato e della relativa piattaforma telematica del Governo. Per le parti di competenza occorre segnalare in particolare il comma 3 che reca norme sulla pubblicità legale degli interventi, assicurata nei siti internet delle amministrazioni competenti e dalla Gazzetta ufficiale dove sono pubblicati avvisi sintetici sui provvedimenti generali per la disciplina o l'accesso agli interventi medesimi o le relative modificazioni. Occorre altresì segnalare il comma 4 che stabilisce forme di accelerazione e semplificazione per il rilascio di certificazioni funzionali al controllo dei requisiti per l'accesso agli incentivi. Per queste finalità il Ministero delle imprese e del *made in Italy* può, in via sperimentale, procedere alla stipula di protocolli con altre amministrazioni, finalizzati ad una accelerazione dei tempi di rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) e della documentazione antimafia e delle misure di prevenzione (si veda a quest'ultimo riguardo il decreto legislativo n. 159 del 2011 con particolare riferimento agli articoli da 82 a 101 contenuti nel Libro II del Codice delle leggi antimafia). Per quanto riguarda gli emendamenti al testo del disegno di legge, per le parti di competenza si segnalano in particolare gli emendamenti 2.51 e 6.54 che dispongono l'equiparazione tra professioni e imprese ai fini dell'accesso agli incentivi. Si segnalano altresì gli emendamenti 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.15 e 7.16 che modificano il comma 4 dell'articolo 7 in relazione al rilascio del DURC e della documentazione richiesta dalla normativa antimafia.

Per quanto di competenza, non essendovi osservazioni da formulare, propone pertanto l'espressione di un parere non ostativo sia sul testo che sugli emendamenti.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere risulta approvata.

**(674) *Interventi a sostegno della competitività dei capitali***

(Parere alla 6a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il senatore [SALLEMI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge d'iniziativa governativa, collegato alla manovra di finanza pubblica ai sensi dell'articolo 126-*bis* del Regolamento, che si compone di 23 articoli ed è diretto, secondo quanto illustrato nella relazione di accompagnamento, ad introdurre misure volte a stimolare la crescita del mercato dei capitali italiano favorendo l'accesso e la permanenza delle imprese nell'ambito dei mercati finanziari.

Gli articoli che presentano profili di competenza della Commissione giustizia sono gli articoli 4, 7, 8, 13, 16 e 17.

L'articolo 4 riguarda in generale la disciplina degli emittenti strumenti finanziari diffusi. La disposizione sopprime alcuni obblighi che, attualmente, accomunano le società con titoli diffusi alle società i cui titoli, invece, sono quotati in mercati regolamentati.

In particolare, il comma 3 apporta varie modificazioni al codice civile: la lettera *a*) inserisce nel codice civile un nuovo articolo numerato 2325-*ter*, rubricato *Società emittenti strumenti finanziari diffusi*, mentre le lettere *b*), *c*) e *d*) del comma 3 novellano, rispettivamente, gli articoli 2341-*ter*, 2357-*ter* e 2391-*bis* del codice civile stesso. Il nuovo articolo 2325-*ter*, al suo primo capoverso, indica i requisiti che gli emittenti italiani non quotati devono possedere contestualmente al fine di essere qualificati come emittenti di azioni oppure di obbligazioni che, le une e le altre, siano diffuse tra il pubblico in misura rilevante, oppure ancora come emittenti di strumenti finanziari diffusi. Cominciando dagli emittenti di azioni, essi, ai fini della suddetta qualificazione, secondo le nuove disposizioni, avranno azionisti diversi dai soci di controllo in numero superiore a cinquecento, che detengano una percentuale complessiva di capitale sociale non inferiore al cinque per cento; inoltre, dovranno superare almeno due delle tre soglie poste dall'articolo 2435-*bis*, comma 1, del codice civile alle società, che non abbiano emesso titoli negoziati in mercati regolamentati, le quali volessero redigere il bilancio in forma abbreviata. Si ricorda perciò che i tre limiti fissati dal comma 1 dell'articolo 2435-*bis* del codice civile sono: 4.400.000 euro di totale dell'attivo dello stato patrimoniale; 8.800.000 di ricavi delle vendite e delle prestazioni; 50 unità di dipendenti occupati in media durante l'esercizio. Nel nuovo articolo 2325-*ter* seguono precisazioni di casi di emittenti che non saranno considerati diffusi. Essi sono: emittenti le cui azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione (riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale); emittenti il cui oggetto sociale prevede soltanto attività non lucrative oppure volte al godimento di un bene o servizio da parte dei soci; emittenti in amministrazione straordinaria (per cessazione dell'attività d'impresa); emittenti in concordato preventivo liquidatorio o in continuità indiretta dalla data di omologazione da parte dell'autorità giudiziaria; emittenti dichiarati in stato di liquidazione giudiziale o messi in liquidazione coatta amministrativa; gli emittenti nei cui confronti è stata disposta la totale riduzione delle azioni o del valore delle obbligazioni dalla data di pubblicazione del relativo provvedimento di avvio di risoluzione. Passando alle obbligazioni, saranno considerati emittenti di obbligazioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante gli emittenti italiani di obbligazioni il cui valore nominale sia complessivamente non inferiore a cinque milioni di euro e con un numero di obbligazionisti superiore a cinquecento. Di seguito, nell'articolo 2325-*ter* si precisa che le disposizioni precedenti non si applicano agli strumenti finanziari emessi dalle banche diversi dalle azioni o dagli strumenti finanziari che permettono di acquistare o sottoscrivere azioni. A norma del futuro articolo 2325-*ter*, per quanto riguarda la diffusione degli strumenti finanziari saranno considerati quelli diffusi dall'inizio dell'esercizio sociale successivo a quello nel corso del quale si sono verificate le condizioni previste dall'articolo stesso, fino alla chiusura dell'esercizio sociale in cui è stato accertato il venir meno di tali condizioni.

La lettera *b*) del comma 3 dell'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 2341-*ter* del codice civile, che riguarda la pubblicità dei patti parasociali, prevedendo che nelle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione (gli MTF) i patti parasociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di ogni assemblea. La dichiarazione deve essere trascritta nel verbale e questo deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese. A legislazione vigente, tali disposizioni relative alla pubblicità dei patti parasociali invece valgono esclusivamente per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio - per le quali la

disciplina resta quindi inalterata- mentre le società che operano con MTF non sono menzionate.

Anche la lettera c) del comma 3 dell'articolo 4 estende alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione il campo di applicazione di disposizioni finora relative alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio. Si tratta dell'articolo 2357-ter del codice civile, vale a dire della disciplina di azioni proprie, il cui computo sarà invece escluso se il relativo diritto di voto non è stato esercitato a seguito di astensione per conflitto di interessi.

La lettera d) del comma 3 dell'articolo 4 innovando il primo comma e il terzo comma dell'articolo 2391-bis del codice civile, modifica il campo di applicazione della norma. Non saranno più gli organi di amministrazione delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, bensì quelli delle società con azioni quotate in mercati regolamentati, ad adottare regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate e li rendono noti nella relazione sulla gestione.

L'articolo 7 introduce delle modifiche a due articoli del codice civile volte rispettivamente a far sì che agli investitori professionali non si applichino i limiti all'emissione di obbligazioni al portatore o nominative per le obbligazioni emesse dalle società per azioni e a far venire meno l'obbligo di interposizione, con finalità di garantire la solvenza, da parte di un investitore professionale soggetto a vigilanza prudenziale nelle ipotesi nelle quali l'acquirente delle stesse sia un operatore professionale anche nel caso di collocazione di titoli di debito emessi dalle società a responsabilità limitata.

Il comma 1, lettera a), modifica l'articolo 2412 del codice civile, il quale prevede in generale che le società per azioni possano emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma eccedente il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato solo se le obbligazioni emesse in eccedenza siano destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione delle obbligazioni, chi le trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali. Tali limitazioni e garanzie non si applicano alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

La lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, modificando l'articolo 2412 prevede che la disciplina sopra descritta non si applichi neanche alle emissioni di obbligazioni destinate ad essere sottoscritte, anche in sede di rivendita, esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione restando comunque salva l'esclusione, già prevista dalla vigente disciplina, concernete l'emissione di obbligazioni destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione ovvero di obbligazioni che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

Il comma 1, lettera b), reca norme di modifica dell'articolo 2483 del codice civile in materia di emissione di titoli di debito delle società a responsabilità limitate, il quale al comma 2 stabilisce che i titoli di debito, emessi da società a responsabilità limitata, possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. Con la modifica in esame si prevede che tale disciplina non si applichi ai titoli destinati ad essere acquistati esclusivamente da investitori professionali ai sensi delle leggi speciali qualora tale previsione risulti tra le condizioni dell'emissione, senza facoltà di modifica.

L'articolo 8 propone alcune le misure già introdotte, fino al 30 giugno 2021, dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (cosiddetto decreto semplificazioni) per supportare le operazioni di ricapitalizzazione delle società di capitali italiane. In particolare sono previsti, per un periodo sperimentale - fino al 30 aprile 2025- *quorum* agevolati per l'approvazione delle delibere di aumento di capitale delle società di capitali.

Si prevede anche, per il medesimo periodo, l'attribuzione della facoltà, alle società con azioni quotate in mercati regolamentati e alle società con azioni negoziate in sistemi multilaterali di negoziazione di deliberare l'aumento del capitale sociale con l'esclusione del diritto di opzione nei limiti del 20 per cento del capitale sociale preesistente, in deroga al regime ordinario che prevede una soglia pari al 10

per cento e anche in assenza di una espressa previsione statutaria al riguardo, anch'essa prevista dal regime ordinario.

La norma si pone in deroga esplicita: all'articolo 2368 del codice civile secondo comma, secondo periodo, del codice civile ai sensi del quale nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea è regolarmente costituita quando è rappresentata almeno la metà del capitale sociale o la maggiore percentuale prevista dallo statuto e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, terzo comma, del codice civile ai sensi del quale, per la seconda convocazione, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato oltre un terzo del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea; all'articolo 2369, settimo comma, del codice civile il quale dispone che, per le convocazioni successive alla seconda, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita quando è rappresentato almeno un quinto del capitale sociale e le deliberazioni devono essere prese con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea. Tale deroga è prevista per le deliberazioni aventi a oggetto: *a*) gli aumenti del capitale sociale con nuovi conferimenti, ai sensi degli articoli 2440 (conferimenti di beni in natura e di crediti) e 2441 (diritti di opzione) del codice civile; *b*) l'attribuzione agli amministratori della facoltà di aumentare il capitale sociale, ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile (delega agli amministratori), in forza del quale lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data dell'iscrizione della società nel registro delle imprese.

L'articolo 13 apporta modifiche all'articolo 2351, quarto comma, ultimo periodo del codice civile incrementando da tre a dieci del numero di voti che può essere assegnato, per statuto, a ciascuna azione a voto plurimo.

L'articolo 16 consente di conferire a un gestore di portafogli il potere di esercitare i diritti di voto per più assemblee, in deroga all'articolo 2372 del codice civile riferite alle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

L'articolo 17 riconosce normativamente la possibilità che un soggetto possa agire direttamente contro l'Autorità di vigilanza nel caso in cui abbia subito un danno riconducibile alla mancata vigilanza dell'Autorità stessa sul rispetto di leggi e regolamenti. Il nuovo comma *6-ter* dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, introdotto dall'articolo 17 del disegno di legge, prevede che chi ha subito un danno per effetto di un atto o di un comportamento posto in essere da un soggetto vigilato da una delle Autorità di cui al medesimo comma (Banca d'Italia, Consob, Isvap, Covip e Autorità garante della concorrenza e del mercato), può agire contro di essa per ottenere soltanto il risarcimento del danno che sia conseguenza immediata e diretta della violazione di leggi e di regolamenti sulla cui osservanza è mancata la vigilanza dell'Autorità stessa.

Segnala infine come di interesse della Commissione giustizia:

- l'articolo 15, comma 1, lettera *c*) che, in materia di Sicaf, modifica l'articolo 35-*quinquies* (in materia di capitale e azioni delle Sicaf), comma 5, del TUF inserendo il riferimento all'articolo 2351, secondo comma, ultimo periodo, del codice civile, secondo cui il valore delle azioni senza diritto di voto, con diritto di voto limitato a particolari argomenti, con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni non meramente potestative, non può complessivamente superare la metà del capitale sociale;

- l'articolo 15, comma 1, lettera *e*), che sostituisce l'attuale articolo 38 del TUF, assoggettando le Sicav e le Sicaf eterogestite a un regime semplificato ispirato a quello dei fondi comuni di investimento prevedendo, per quanto di interesse che alle Sicav e Sicaf in gestione esterna non si applicano gli articoli 2333 (Programma e sottoscrizione delle azioni), 2334 (Versamenti e convocazione dell'assemblea dei sottoscrittori), 2335 (Assemblea dei sottoscrittori) e 2336 (Stipulazione e deposito dell'atto costitutivo) del Codice civile;

- l'articolo 19, che al fine di contrastare la diffusione di pubblicità svolta da soggetti non autorizzati, riconosce alla Consob la possibilità di vietare la diffusione di pubblicità riferibile a soggetti non

autorizzati allo svolgimento di servizi e attività di investimento e ordinare ai fornitori di connettività alla rete Internet la rimozione delle iniziative pubblicitarie svolte da operatori finanziari abusivi;

- l'articolo 20, che inserisce nel Testo unico della finanza di un nuovo titolo, contenente disposizioni comuni a tutti i provvedimenti sanzionatori irrogabili da Consob e che consentono di definire il procedimento sanzionatorio con modalità negoziali;

- l'articolo 22, comma 1, lettera *b*) che estende l'ambito operativo degli interventi del patrimonio destinato a condizioni di mercato secondo la legislazione vigente prevedendo che, limitatamente all'operatività a condizioni di mercato, le disposizioni che impediscono l'accesso agli interventi di patrimonio destinato nei casi di responsabilità da reato (di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *h*), del decreto del ministero dell'Economia e delle Finanze n. 26 del 2021) trovino applicazione solo alle società nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna o di applicazione della sanzione, anche non passata in giudicato.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo è approvata.

**(755) Conversione in legge del decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano**

(Parere alla 4a Commissione. Esame. Parere non ostativo con osservazione)

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 69 del 13 giugno 2023, all'esame in sede primaria della 4a Commissione permanente e assegnato alla Commissione giustizia per il parere, si compone di 27 articoli ed è stato adottato ai sensi dell'articolo 37 della legge n. 234 del 2012, che consente l'adozione di provvedimenti, anche urgenti, necessari a fronte a obblighi derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea (UE) il cui termine per provvedervi risulti anteriore alla presunta data di adozione della legge di delegazione europea o della legge europea relativa all'anno di riferimento.

Con specifico riferimento alle materie di competenza della Commissione Giustizia vengono in rilievo i seguenti articoli del decreto-legge: l'articolo 3, al fine della risoluzione della procedura di infrazione 2021/2170 in tema di mancato recepimento di disposizioni UE in materia di revisione contabile, consente alla Consob di trasmettere alle autorità competenti di un paese terzo le carte di lavoro o altri documenti detenuti da legali o da imprese di revisione contabile abilitati in Italia ovvero relazioni su ispezioni o indagini relative alle revisioni contabili. La trasmissione di tali dati può avvenire a condizione che vengano rispettati i requisiti specificamente previsti dalla normativa europea e nel rispetto delle disposizioni sul trattamento dei dati personali contenute nel regolamento GDPR (Regolamento generale sulla protezione dei dati, Regolamento 2016/679). Tra le condizioni previste dalla norma vi è quella che le carte di lavoro o altri documenti richiesti riguardino la revisione dei conti di società che hanno emesso valori mobiliari in tale paese terzo o che fanno parte di un gruppo che presenta il bilancio consolidato nel paese terzo in questione. L'articolo 4 modifica l'articolo 18, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1988, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni, prevedendo che, nel caso di arresto o fermo di minorenne, la polizia giudiziaria informi, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, altra persona idonea maggiorenne, qualora ciò risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. Il citato comma 1 prevede che gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l'arresto o il fermo di un minorenne ne diano immediata notizia al pubblico ministero nonché all'esercente la responsabilità genitoriale e all'eventuale affidatario e informino tempestivamente i servizi minorili dell'amministrazione della giustizia. L'articolo 4 del decreto-legge aggiunge alle comunicazioni previste anche la possibilità che sia informata, in luogo dell'esercente la responsabilità genitoriale, un'altra persona idonea maggiorenne, qualora risulti necessario a salvaguardare il superiore interesse del minore. In tal modo, secondo quanto precisato nella relazione illustrativa del disegno di legge di conversione, viene data attuazione alla direttiva 2013/48/UE (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato di arresto

europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari) e, in particolare, all'articolo 5, paragrafo 2, il quale prevede che gli Stati membri garantiscano, nel caso in cui indagato o imputato sia un minore, che il titolare della potestà genitoriale sia informato quanto prima della privazione della libertà personale e dei relativi motivi e che, nel caso in cui ciò sia contrario all'interesse superiore del minore, ne sia informato un altro adulto idoneo. Proprio il mancato recepimento nell'ordinamento interno dell'articolo 5, paragrafo 2 costituiva oggetto della procedura di infrazione n. 2021/2075, archiviata dalla Commissione europea a seguito dell'impegno assunto dalle autorità italiane a adottare la norma di adeguamento.

L'articolo 16 individua il ministero della Giustizia quale Autorità per la verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO). L'articolo 110 del Regolamento (UE) 2017/1001 prevede che le decisioni definitive sulle spese adottate dall'Ufficio per la proprietà intellettuale nell'ambito di procedure di opposizione, decadenza, nullità o ricorso costituiscano titolo esecutivo (paragrafo 1). Il paragrafo 2 precisa che l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato nel cui territorio viene effettuata e che ciascuno Stato membro designa un'Autorità responsabile della verifica dell'autenticità della decisione (dandone comunicazione all'Ufficio, alla Corte di giustizia e alla Commissione). Tale Autorità appone alla decisione la sola formula esecutiva, previa la sola verifica dell'autenticità. Assolte le predette formalità la parte interessata può ottenere l'esecuzione forzata adendo l'organo competente secondo la legislazione nazionale (paragrafo 3). L'esecuzione forzata non può essere sospesa se non su decisione della Corte di giustizia, fermo restando che il controllo sulla regolarità degli atti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali (paragrafo 4). L'articolo 16 del decreto-legge precisa appunto che il ministero della Giustizia provvede alla verifica dell'autenticità delle decisioni sulle spese emesse dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e, adempiuta tale formalità, vi appone la formula esecutiva. Al riguardo, rileva che con la cosiddetta "riforma Cartabia" del processo civile (decreto legislativo n. 149 del 2022), in attuazione dell'articolo 1, comma 12, della legge delega n. 206 del 2021, la formula esecutiva è stata abolita, con l'abrogazione delle disposizioni legislative che ad essa facevano riferimento, ed è stata sostituita dalla mera attestazione di conformità della copia al titolo originale (nuovo articolo 475 del codice di procedura civile, il quale prevede che gli atti dell'autorità giudiziaria, nonché gli atti ricevuti da notaio o altro pubblico ufficiale, per valere come titolo esecutivo devono essere rilasciati in copia attestata conforme all'originale, salvo che la legge disponga altrimenti). Propone pertanto di segnalare alla 4ª Commissione di valutare l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

L'articolo 18 adegua l'ordinamento italiano - ed in particolare il Testo unico sull'immigrazione di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - ad alcuni regolamenti dell'Unione europea relativi alle cosiddette frontiere Schengen, con particolare riferimento all'istituzione di un sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), all'istituzione di un sistema di ingressi/uscite (EES), con registrazione dei dati di ingresso e di uscita nonché relativi al respingimento, per i cittadini di Paesi terzi; all'istituzione di un quadro per l'interoperabilità tra i sistemi di informazione dell'Unione europea nel settore delle frontiere e dei visti e nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione. Tra le disposizioni di competenza, rileva l'espressa attribuzione al tribunale amministrativo regionale della competenza a decidere quale autorità giudiziaria sul ricorso avverso il provvedimento di diniego, annullamento o revoca delle "autorizzazioni di viaggio" od il provvedimento di divieto di reingresso del cittadino di Paese terzo "fuori-termine" identificato, durante i controlli alla frontiera, in uscita dal territorio nazionale. Inoltre, sono affidate a successivi regolamenti ministeriali - adottati dal ministro dell'Interno di concerto con il ministro degli Affari Esteri e della Giustizia - la determinazione di alcuni aspetti applicativi (quali siano le autorità di frontiera, le autorità competenti in materia di immigrazione, le autorità responsabili per finalità di prevenzione, accertamento e indagine di reati di terrorismo o altri reati gravi), inclusa la disciplina

delle modalità tecniche di accesso, consultazione, inserimento, modifica e cancellazione dei dati nel sistema europeo di informazione e autorizzazione di viaggi (ETIAS) a cura dei soggetti autorizzati, di eventuale conservazione negli archivi o sistemi nazionali, nonché di comunicazione dei dati ove consentita. Infine, il comma 1, lettera *b*) dell'articolo 18 modifica l'articolo 5, comma 8-*bis* del testo unico immigrazione, onde introdurre la menzione della «autorizzazione ai viaggi» (e documenti strumentali ad essa) tra i titoli di ingresso la cui contraffazione o alterazione comporti la sanzione penale ivi prevista (reclusione da uno a sei anni; se la falsità concerne un atto o parte di un atto che faccia fede fino a querela di falso, reclusione da tre a dieci anni).

L'articolo 20 reca modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporti, introducendo una nuova disciplina relativa al rilascio e al ritiro del passaporto a genitori che abbiano figli di minore età e non adempiano, o vi sia fondato pericolo di mancato adempimento, a precisi doveri stabiliti dall'autorità giudiziaria nei confronti dei figli medesimi o di altri soggetti non autosufficienti, anche sotto il profilo economico, o individuati dalla legge. Viene in particolare soppressa la previsione, sinora vigente, secondo cui non possono ottenere il passaporto i genitori di prole minore che non hanno ottenuto l'autorizzazione del giudice tutelare o l'assenso dell'altro genitore, sostituendola con quella secondo cui non possono ottenere il documento coloro nei confronti dei quali il rilascio di questo sia stato inibito con provvedimento dell'autorità giudiziaria. Al riguardo, la lettera *b*) introduce nella citata legge n. 1185 del 1967 un nuovo articolo 3-*bis* a norma del quale il pubblico ministero o l'altro genitore (ovvero, ove nominato, il terzo che esercita la responsabilità genitoriale) possano chiedere al giudice di inibire il rilascio del passaporto in favore del genitore di prole minore. Il rilascio del passaporto può essere inibito quando vi sia concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all'estero egli possa sottrarsi all'adempimento dei suoi obblighi verso i figli. L'inibitoria deve avere una durata determinata dal giudice e non superiore a due anni. La disposizione richiede espressamente che il provvedimento debba essere adottato tenendo conto del principio di proporzionalità e della normativa europea e internazionale sulla cooperazione giudiziaria in tema di rapporti familiari e conseguenti diritti e doveri, con riguardo al riconoscimento e all'esecuzione, tra l'altro, delle decisioni in materia di responsabilità genitoriale, obbligazioni alimentari, sottrazione internazionale di minori. L'espressione «concreto e attuale pericolo» è mutuata, come precisa la relazione illustrativa, dall'articolo 274 del codice di procedura penale, al fine di restringere l'applicazione della norma alle sole ipotesi in cui vi sia un effettivo pericolo di lesione dell'interesse del minore. Nello stesso senso va anche il riferimento al «trasferimento all'estero» come «causa» del pericolo, che dovrebbe indurre il giudice ad una particolare prudenza nell'emettere l'inibitoria. L'articolo 3-*bis* in oggetto individua il giudice competente nel tribunale ordinario del luogo di residenza abituale del minore. Per il caso in cui il minore sia residente all'estero, è prevista la competenza del tribunale del luogo di ultima residenza in Italia o del tribunale nel cui circondario si trova il suo comune di iscrizione AIRE (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero). Nel caso in cui è già pendente altro procedimento relativo allo stato delle persone, ai minori o alla famiglia la domanda deve essere proposta al giudice che procede. Il procedimento si deve svolgere nelle forme del rito camerale previsto dagli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, in modo da assicurarne celerità e snellezza. Il richiamo al rito camerale fa poi sì che sia sempre possibile proporre il reclamo previsto dall'articolo 739 del codice di procedura civile e che l'inibitoria già emessa possa essere sempre modificata o revocata ai sensi dell'articolo 742. Si prevede inoltre che copia del provvedimento che inibisce il rilascio del documento debba essere trasmessa, a cura della cancelleria, al Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno, all'ufficio competente per il rilascio del passaporto (questura o rappresentanza diplomatica del luogo di residenza, come stabilito dall'articolo 5 della legge n. 1185 qui novellata). La lettera *d*) è infine volta ad aggiornare le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 12, il quale oggi prevede che il passaporto è ritirato «quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato». La modifica introdotta si propone di specificare che gli obblighi alimentari la cui violazione comporti il



ritiro del passaporto non sono unicamente quelli previsti dagli articoli 433 e seguenti del codice civile (obblighi alimentari che derivano da pronuncia dell'autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato) ma anche quelli aventi ad oggetto: il contributo al mantenimento dei figli; l'assegno di mantenimento per il coniuge legalmente separato; l'assegno divorzile e quello determinato dall'autorità giudiziaria in favore della parte dell'unione civile successivamente allo scioglimento di questa. Viene infine recepita anche in questo contesto normativo l'equiparazione dei figli maggiorenni portatori di handicap grave ai figli minorenni, già introdotta nel codice civile (articolo 337-*septies*, secondo comma) e che con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, attuativo della delega di cui alla legge 26 novembre 2021, n. 206 (cosiddetta riforma Cartabia), è stata introdotta anche nel codice di rito.

L'articolo 23 reca l'adeguamento dell'ordinamento nazionale ai regolamenti UE n. 2019/125 e n. 2021/821, rispettivamente in materia di commercio di merci utilizzabili per infliggere la pena di morte o la tortura e in materia di controllo delle esportazioni, dell'intermediazione, dell'assistenza tecnica, del transito e del trasferimento di prodotti a duplice uso (cioè beni ad utilizzo prevalentemente civile, ma tali da poter essere utilizzati anche a fini militari). L'articolo in esame interviene sul decreto legislativo n. 221 del 2017, che raccoglie la disciplina sia sui prodotti utilizzabili per infliggere la tortura che sui prodotti a duplice uso: in particolare, per quanto di competenza, la lettera s), riformula l'articolo 18 del decreto legislativo n. 221 del 2017, in materia di sanzioni per le operazioni illecite di esportazione, transito o trasferimento all'interno dell'Unione europea, di prodotti duplice uso. La modifica chiarisce l'applicabilità della norma ai prodotti a duplice uso sia listati che non listati; estende la portata delle disposizioni ai prestatori di assistenza tecnica e aggiorna alcuni riferimenti normativi. L'impianto sanzionatorio viene inasprito, sia per le pene detentive che per le pene pecuniarie (in assenza di autorizzazione la pena è la reclusione fino a sei anni e la multa da euro 25.000 a euro 250.000; per le operazioni effettuate in difformità dall'autorizzazione la pena è reclusione fino a quattro anni e con la multa da euro 15.000 a euro 150.000; l'operatore che omette di informare l'Autorità competente è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda da euro 15.000 a euro 90.000). Si prevede inoltre che la pena detentiva e la pena pecuniaria siano comminate congiuntamente e non più in alternativa. La lettera z) introduce nel decreto legislativo n. 221 del 2017 un nuovo articolo 21-*bis*, che riunisce le previsioni già vigenti in materia di confisca. La nuova formulazione precisa i riferimenti all'articolo 240 del codice penale e chiarisce in maniera il carattere obbligatorio della confisca; si precisa inoltre che, nei casi in cui non sia possibile procedere alla confisca del denaro, dei beni e delle altre utilità, il giudice ordina la confisca di altre somme di denaro, di beni e di altre utilità di legittima provenienza per un valore equivalente, delle quali il condannato ha la disponibilità, anche per interposta persona. Infine, contiene disposizioni con profili di interesse per la Commissione giustizia l'articolo 10 che al comma 1 prevede che, a decorrere dal 1° ottobre 2023, il divieto di raggruppamento e abbruciamento, nel luogo di produzione, di paglia e altro materiale vegetale agricolo o forestale naturale non pericoloso (quali ad esempio gli sfalci e le potature), nelle zone delle regioni Piemonte, Lombardia, Emilia Romagna e Veneto in cui risultano superati i valori limite giornaliero o annuale di qualità dell'aria ambiente previsti per il PM10, limitatamente ai mesi di novembre, dicembre, gennaio, febbraio, luglio e agosto. Il comma 4 dell'articolo prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300 a euro 3.000 per chiunque brucia materiali vegetali nel luogo di produzione in violazione di quanto previsto al comma 1.

Propone quindi l'espressione di un parere non ostativo con una osservazione riferita all'articolo 16 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna).

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) invita la Commissione a considerare anche la difficile situazione degli Uffici del Giudice di pace, soprattutto a seguito del notevole aumento di competenze per tale figura disposto dalle recenti innovazioni legislative. In talune, particolari situazioni, infatti, si sarebbe reso necessario sospendere le funzioni dell'Ufficio sino alla fine dell'anno (come ad esempio nel caso del Giudice di pace di Vicenza). Conclude domandando delucidazioni sul punto al rappresentante del Governo.

Anche ad avviso del senatore [ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*) gli effetti pratici di alcune riforme andrebbero debitamente approfonditi, al fine di evitare situazioni come quelle poc'anzi prospettate dalla senatrice Stefani.

Il sottosegretario OSTELLARI precisa che la problematica è di natura generale, intrecciandosi altresì con le tematiche connesse alla magistratura onoraria. Il Governo sta prestando comunque le dovute attenzioni, avendo altresì riguardo alle indicazioni provenienti dall'Unione europea.

Non essendovi altri iscritti a parlare, il [PRESIDENTE](#) dichiara chiusa la discussione generale.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti la proposta di parere non ostativo con osservazione risulta approvata.

*IN SEDE REFERENTE*

**(188) CONSIGLIO REGIONALE DELL'ABRUZZO - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(298) FINA. - Modifiche alle disposizioni in materia di circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e di Chieti**

**(360) CONSIGLIO REGIONALE DELLA LOMBARDIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148**

**(477) CONSIGLIO REGIONALE DELLA TOSCANA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(652) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CALABRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(659) CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

**(710) CONSIGLIO REGIONALE DELL'UMBRIA - Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, recante nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero**

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 710 e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 7 giugno.

Il relatore [RAPANI](#) (*FdI*) illustra il disegno di legge n. 710 che si compone di tre articoli e che ha un contenuto analogo ai disegni di legge nn. 118, 360, 477, 652 e 659, già illustrati. Pertanto si propone la congiunzione dell'esame al fine di poter elaborare un testo unificato nel Comitato ristretto appositamente costituito.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che alla luce di quanto illustrato dal relatore, anche il disegno di legge n. 710 sarà congiunto ai disegni di legge nn. 188, 298, 360, 477, 652 e 659 in materia di geografia giudiziaria, il cui esame è stato già avviato dalla Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bis e 613-ter del codice penale, in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura**

(Discussione e rinvio)

Il senatore [POTENTI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatore, illustra il disegno di legge n. 661, di iniziativa della senatrice Bilotti, assegnato in sede redigente alla Commissione giustizia, che reca modifiche alla normativa in materia di tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura.

Nel merito il provvedimento consta di due articoli.

L'articolo 1 apporta una serie di modifiche all'articolo 613-bis del codice penale.

Il primo comma dell'articolo 613-bis del codice penale - occorre ricordare - punisce, con la reclusione

da 4 a 10 anni, chiunque, con violenze o minacce gravi, ovvero agendo con crudeltà, cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a una persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso «mediante più condotte ovvero comporta un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». La condotta tipica è, pertanto, costituita alternativamente dall'usare violenze, minacce gravi ovvero dall'agire con crudeltà. L'evento del reato è costituito dalle acute sofferenze fisiche o da un verificabile trauma psichico. Attraverso le modifiche apportate dalla proposta di legge in esame si prevede che il delitto di tortura possa essere integrato non solo da più condotte violente reiterate nel tempo, ma anche da una pluralità di contegni violenti tenuti "nel medesimo contesto cronologico" e che "il verificabile trauma psichico" possa essere anche temporaneo, sostanziandosi cioè in un evento che si presti a una rapida risoluzione, non essendo quindi necessario che l'esperienza dolorosa si traduca in una sindrome di trauma psicologico strutturato (primo comma).

L'articolo 613-*bis* del codice penale incrimina, poi, come è noto, anche le ipotesi di tortura cosiddetta pubblica che si riscontra nei rapporti "verticali" tra *State agents* e cittadini. Nel caso in cui la fattispecie descritta nel primo comma venga posta in essere, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 613-*bis* del codice penale, la pena è la reclusione da 5 a 12 anni. Il terzo comma dell'articolo 613-*bis* specifica che tale circostanza non si applica se le sofferenze derivano unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o limitative di diritti. Il disegno di legge interviene anche sulla disciplina della c.d. tortura pubblica sopprimendo non solo il requisito dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti la funzione, ma anche l'intero terzo comma dell'articolo 613-*bis*. La relazione di accompagnamento del disegno di legge, con riguardo alla soppressione del terzo comma, sottolinea "il codice penale già prevede una serie di disposizioni che giustificano le forze dell'ordine che agiscano - ovviamente - entro i limiti dettati dall'ordinamento. Non si ravvede, dunque, la necessità di prevedere una tale esimente nei casi di così gravi condotte come quelle previste al primo comma".

I commi quarto e quinto dell'articolo 613-*bis* del codice penale individuano alcune fattispecie aggravate per i casi in cui rispettivamente: dal fatto sia derivata una lesione personale, una lesione personale grave, una lesione personale gravissima; dal fatto sia derivata la morte quale conseguenza non voluta ovvero sia stata cagionata volontariamente la morte della vittima. Nel caso in cui la morte del soggetto passivo sia una conseguenza non voluta della tortura si prevede la pena della reclusione di anni trenta. Nel caso in cui invece l'agente abbia volontariamente causato il decesso si prevede la pena dell'ergastolo. Il disegno di legge interviene anche sul quarto comma dell'articolo 613-*bis* in materia di circostanze aggravanti, rendendo omogenea la formulazione a quanto previsto per la successiva aggravante a effetto speciale, di cui al quinto comma, [ovvero la morte quale conseguenza voluta o non voluta della tortura](#). Infatti, si affiancano alle lesioni, lesioni gravi o gravissime commesse per colpa, quale conseguenza non voluta del delitto di tortura, anche quelle commesse dolosamente. Viene poi inserito un ulteriore comma nell'articolo 613-*bis*, il quale prevede il divieto di bilanciamento delle circostanze. Pertanto le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 (minore età) e 114 ("minima importanza"), concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

L'articolo 2 invece modifica l'articolo 613-*ter* il quale disciplina il reato di istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura. L'articolo 613-*ter* punisce, con la pena della reclusione da 6 mesi a 3 anni, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, nell'esercizio delle sue funzioni, istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o altro incaricato di un pubblico servizio a commettere il reato di tortura, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta, ma il delitto non è commesso. Il disegno di legge interviene sull'articolo 613-*ter* del codice penale sopprimendo il riferimento all'esercizio delle funzioni o del servizio.

Interviene sull'ordine dei lavori il senatore [SCALFAROTTO](#) (*Az-IV-RE*), osservando che, secondo

quanto riportato da notizie di stampa, presso la Camera dei deputati sarebbe in corso l'esame di un provvedimento analogo.

Auspica pertanto che siano effettuate, sul punto, le opportune verifiche.

Il [PRESIDENTE](#) fornisce assicurazioni in tal senso.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**

(Discussione e rinvio)

Il senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), relatore, illustra il disegno di legge n. 729, di iniziativa della senatrice Stefani, che si propone di introdurre nuove norme a tutela della classe forense in tema di legittimo impedimento.

Nel merito il provvedimento consta di tre articoli.

L'articolo 1, aggiungendo un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile, prevede la remissione in termini - con provvedimento del giudice o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale - del difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. È esclusa la remissione in termini in caso di mandato congiunto.

L'articolo 2 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-*bis* disposizioni attuative del codice di procedura civile il quale disciplina il calendario del processo. La nuova disposizione prevede che, quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o gravidanza, per assistenza a figli, famigliari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.

L'articolo 3, infine, modifica il comma 5 dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale nella parte in cui disciplina del legittimo impedimento del difensore nel processo penale. Ai sensi del comma 5, nella sua formulazione vigente, il giudice rinvia l'udienza nel caso di assenza del difensore, quando risulta che l'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimo impedimento, purché prontamente comunicato. Il disegno di legge amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento precisando che costituiscono cause giustificatrici anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara aperta la discussione generale.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) osserva che le disposizioni contenute nel disegno di legge, pur apprezzabili nell'intento, potrebbero facilmente prestarsi, nei fatti, a un uso strumentale mirante a procrastinare la durata dei processi. La problematica potrebbe incidere particolarmente sul processo civile, dove l'eccessivo ricorso al legittimo impedimento da parte della difesa del convenuto potrebbe pregiudicare gravemente le ragioni dell'attore, con intuibili effetti controproducenti. Ritiene pertanto necessario un approfondimento del tema.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE REFERENTE*

**(693) Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici**

**(364) Claudio BORGHI e altri. - Modifiche all'articolo 518-duodecimes del codice penale, in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici, e all'articolo 381 del codice di procedura penale, sulla disciplina dell'arresto facoltativo in flagranza**

**(645) LISEI e altri. - Modifiche al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, e all'articolo 635 del codice penale, concernenti misure di prevenzione da atti di vandalismo**

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta del 22 giugno.

Il **PRESIDENTE** comunica che è pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti approvati. Il parere non ostativo è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, a una precisazione del testo. Il parere e l'emendamento proposto sono in distribuzione.

Poiché ai sensi dell'articolo 40, comma 6-bis, quinto periodo, del Regolamento le modificazioni proposte dalla Commissione bilancio debbono essere poste in votazione, si procede alla deliberazione sul punto.

Verificata la presenza del numero legale, posto in votazione l'emendamento 1.301/5a Commissione (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna) è approvato.

Poiché nessun altro chiede di intervenire, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 693 così come modificato, con la proposta di assorbimento dei disegni di legge 364 e 645, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

*La seduta termina alle ore 16,25.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 755**

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere non ostativo con la seguente osservazione:

si valuti l'opportunità di adeguare la disposizione di cui all'articolo 16 del decreto-legge con la disciplina dell'esecuzione forzata conseguente all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2022, che non prevede più la formula esecutiva.

**EMENDAMENTO AL DISEGNO DI LEGGE**

N. 693

Art. 1

**1.301/5a Commissione**

La Relatrice

*All'emendamento 1.301, sostituire le parole: «modalità di assegnazione delle risorse e di destinazione dei proventi» con le seguenti: «modalità di destinazione e gestione dei proventi».*

## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 61 (ant.) del 29/06/2023

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 29 GIUGNO 2023

61ª Seduta

Presidenza del Presidente

BONGIORNO

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*SULLA PUBBLICITA' DEI LAVORI*

Il PRESIDENTE informa che della procedura informativa sarà redatto il resoconto stenografico.

*PROCEDURE INFORMATIVE*

**Programmazione del seguito dell'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 20 giugno.

Il PRESIDENTE ricorda che l'indagine conoscitiva sul tema delle intercettazioni, deliberata il 20 dicembre 2022, e successivamente autorizzata dal Presidente del Senato, ha impegnato i lavori della Commissione Giustizia dal 12 gennaio 2023 fino allo scorso 20 giugno: durante la fase conoscitiva sono stati auditi 46 esperti in un totale di 17 sedute e sono stati svolti due sopralluoghi, uno presso la Procura della Repubblica di Milano e uno presso la Procura della Repubblica di Roma, al fine di visitare i locali in cui sono ospitati i *server* dell'Archivio Digitale delle Intercettazioni e acquisire informazioni sui problemi logistici ed organizzativi del sistema nel suo complesso.

Esprime quindi, a nome della Commissione, un ringraziamento a tutti gli auditi intervenuti, che con grande disponibilità e senso di responsabilità istituzionale hanno arricchito il patrimonio conoscitivo del Parlamento e dell'opinione pubblica. Analogo ringraziamento rivolge a tutti i componenti della Commissione per il contributo ai lavori, che ha consentito sia di svolgere un dibattito articolato già durante le audizioni, sia di individuare i possibili temi oggetto di interventi di riforma normativa.

In generale - prosegue - l'attività della Commissione è stata diretta ad acquisire elementi conoscitivi sul fenomeno generale delle intercettazioni, anche alla luce delle modifiche normative in materia entrate in vigore nel 2020. Inoltre, l'indagine ha avuto particolare cura nell'analizzare l'impatto delle nuove tecnologie, sia per la prevenzione della criminalità organizzata, sia per la necessità di introdurre tutele ulteriori rispetto all'utilizzo del captatore informatico e di strumenti tecnologici particolarmente invasivi.

Il compito del legislatore è quello di migliorare la disciplina che regola le intercettazioni, pur nella consapevolezza che non esistono norme perfette e che in alcuni casi le disposizioni, pur formulate correttamente, non sono applicate secondo il tenore letterale. Al riguardo, fa riferimento ad esempio all'articolo 267 del codice di procedura penale che al comma 1 limita l'intercettazione di comunicazioni ai casi in cui, oltre ai gravi indizi di reato, questa sia "assolutamente indispensabile ai fini della prosecuzione delle indagini". Il requisito dell'indispensabilità dell'intercettazione non sempre risulta interpretato in maniera rigorosa; pertanto il legislatore ha il compito di segnalare la questione ed intervenire dove possibile con delle integrazioni normative.

Indica quindi tre iniziali spunti di riflessione emersi dall'indagine, utili ai fini della redazione della proposta di documento conclusivo. Sotto un primo profilo segnala il tema delle cosiddette

intercettazioni "a strascico", ovvero l'utilizzazione delle intercettazioni disposte ed effettuate in un procedimento diverso, anche quando i procedimenti siano privi di collegamento strutturale e non ricorrano le condizioni previste dall'articolo 270 del codice di procedura penale. Il tema infatti non è stato del tutto superato dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di cassazione n. 51 del 2020, cosiddetta "sentenza Cavallo".

Un secondo aspetto meritevole di approfondimento riguarda le lacune normative in ordine all'utilizzazione di alcuni strumenti tecnologici. Non si tratta soltanto dell'utilizzo del captatore informatico, ma anche dell'uso di nuovi strumenti informatici da parte della criminalità organizzata, come i criptofonini. Il tema, di particolare importanza nelle indagini contro la criminalità organizzata, riguarda sia i rapporti internazionali tra Stati - alcuni dei quali hanno già una specifica disciplina sul punto - sia la necessità di fornire strumenti normativi adeguati alla polizia giudiziaria per contrastare queste forme gravi di criminalità e tracciare le conversazioni che si svolgono sulle piattaforme criptate o nel *dark web*.

Infine, un aspetto generale che merita una riflessione da parte della Commissione riguarda l'effettività del diritto di difesa nel momento successivo a quello del deposito delle intercettazioni ritenute rilevanti da parte del pubblico ministero. Sia dalle audizioni, sia dai sopralluoghi effettuati presso le Procure, è emerso un evidente *vulnus* al diritto di difesa con riferimento ai limiti che incontrano gli avvocati difensori per l'ascolto delle intercettazioni non ritenute rilevanti, che pure potrebbero contenere invece elementi utili per la difesa. Queste intercettazioni, infatti, debbono essere ascoltate dagli avvocati difensori in sale apposite presso le procure della Repubblica, comportando spesso moltissime ore di ascolto senza che di tali conversazioni la difesa possa estrarre copia. Strettamente collegato a questo tema è inoltre quello del principio generale della inviolabilità delle comunicazioni tra avvocato e assistito, principio che deve essere affermato con forza in quanto diretta espressione delle disposizioni costituzionali in tema di inviolabilità del diritto di difesa e del giusto processo.

Non dovrebbe invece - prosegue - essere affrontato nel documento conclusivo il tema della divulgazione delle intercettazioni, pur oggetto di alcune audizioni. Infatti, la questione, secondo quanto riportato dal comunicato del Consiglio dei ministri del 15 giugno scorso, è affrontata nel disegno di legge d'iniziativa governativa di riforma della giustizia, che sarà presentato al Parlamento. In tale sede, a suo parere, sarà possibile per i commissari valorizzare il patrimonio conoscitivo emerso dall'indagine ai fini della presentazione di eventuali emendamenti.

Poiché il contributo conoscitivo che la Commissione è tenuta a dare a seguito di questo percorso è di particolare complessità tecnica e necessita di una valutazione complessiva di sintesi, informa infine che la bozza di Documento conclusivo dell'indagine sarà redatta da lei e dai senatori Berrino e Zanettin.

Tuttavia, prima di predisporre una bozza di Documento da sottoporre alla Commissione per eventuali integrazioni e la successiva deliberazione, chiede che sia svolto un dibattito preliminare in cui tutti i Commissari potranno intervenire per fornire indicazioni sulle linee direttrici da inserire nella proposta di Documento conclusivo, enucleando i temi più importanti tra i numerosi segnalati dagli auditi e durante i sopralluoghi.

Chiede se vi siano già iscritti a parlare.

Il senatore [SCARPINATO](#) (M5S), rinviando il suo intervento nel merito del dibattito ad altra seduta, ritiene che uno degli elementi segnalati dal Presidente, in particolare quello relativo agli operatori sulle tecnologie criptate, sia di particolare rilevanza. Chiede pertanto di acquisire le legislazioni straniere e in particolare quella francese, possibilmente avendone una traduzione, per poter avere un punto di riferimento su come gli altri Paesi si siano orientati per intervenire normativamente sulla materia.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il Servizio studi ha già predisposto un *dossier* sull' legislazione comparata in tema di intercettazioni ma che sarà certamente possibile enucleare la parte segnalata dal senatore Scarpinato per un'eventuale traduzione.

Il seguito dell'indagine conoscitiva è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(661) Anna BILOTTI. - Modifiche agli articoli 613-bise 613-ter del codice penale, in materia di**

***tortura e istigazione del pubblico ufficiale a commettere tortura***

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 giugno.

Il **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice **BILOTTI** (*M5S*) sottolinea anzitutto le ragioni per cui ha ritenuto necessario presentare il disegno di legge in discussione, ragioni afferenti sia ai numerosi fatti di cronaca che negli ultimi tempi si sono verificati di violenze perpetrate da appartenenti alle forze dell'ordine su persone tenute in custodia, quello più recente a Verona, sia tuttavia per far sì che la maggior parte degli appartenenti alle forze dell'ordine che opera quotidianamente esponendo la propria incolumità personale al servizio del Paese non venga macchiata da questi episodi. Al riguardo pertanto ha ritenuto di apportare delle modifiche agli articoli 613-*bis* e 613-*ter* del codice penale con particolare riguardo alle condotte dei pubblici ufficiali e illustra quindi puntualmente le modifiche che il disegno di legge intende apportare agli articoli sopra ricordati.

Non essendovi altri interventi il **PRESIDENTE** rinvia il seguito della discussione generale.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione sospesa nella seduta del 27 giugno.

Il senatore **BERRINO** (*FdI*), pur esprimendo la preoccupazione che la norma proposta dal provvedimento possa allargare troppo i casi di legittimo impedimento del difensore e possa eventualmente essere utilizzata dalle parti per procrastinare i tempi del processo così prestandosi ad abusi (come paventato dal senatore Bazoli nella precedente seduta), giudica tuttavia fondato il problema: infatti non sempre vi è la possibilità di sostituzione del difensore. Ritiene pertanto che la norma, pur con qualche aggiustamento, possa essere apprezzabile in particolare nei casi di maternità delle avvocatesse o del periodo immediatamente successivo alla maternità. A nome del Gruppo di Fratelli d'Italia esprime pertanto un consenso di massima sul testo.

La senatrice **STEFANI** (*LSP-PSd'Az*) interviene illustrando le ragioni, anche di carattere personale, che l'hanno determinata a presentare il provvedimento e che attengono a un momento in cui si è trovata in una condizione di salute tale da non poter essere sostituita e al contempo di non essere nella condizione di poter prendere decisioni in relazione a procedimenti di cui era responsabile in qualità di difensore. In quell'occasione, ma se ne sono verificate anche per altri soggetti e che sono assurte agli onori della cronaca, ha constatato una lacuna dell'ordinamento proprio sul tema del legittimo impedimento. Ritiene pertanto che trovare un punto di equilibrio su questa norma sarà compito di un'interlocuzione con avvocati e magistrati, attraverso delle audizioni, anche al fine di evitare gli inconvenienti segnalati dal senatore Bazoli. È da tenere tuttavia presente il fatto che non sempre un difensore può essere sostituito, giudicando che la parte più problematica possa essere quella della costituzione in giudizio.

Il **PRESIDENTE** si dichiara favorevole a procedere ad un ciclo di audizioni i cui profili potranno essere approfonditi nell'Ufficio di Presidenza al termine della seduta.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 9,55.*



## 1.3.2.1.3. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 42 (ant.) del 20/07/2023

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 42**

**GIOVEDÌ 20 LUGLIO 2023**

*Presidenza del Vice Presidente*

**[SISLER](#)**

*Orario: dalle ore 9,15 alle ore 9,55*

*AUDIZIONI DELL'AVVOCATO MAURO SCIALLA, COORDINATORE DELL'ORGANISMO  
CONGRESSUALE FORENSE, E DELL'AVVOCATO FLAVIO ROMITO, ESPERTO DEL  
MOVIMENTO FORENSE, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, SUL DISEGNO DI LEGGE N.  
729 (NORME IN TEMA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE)*

## **1.3.2.1.4. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 43 (ant.) del 25/07/2023**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 43**

**MARTEDÌ 25 LUGLIO 2023**

*Presidenza del Presidente*

**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 12,10 alle ore 12,30*

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ANTONIO DE NOTARISTEFANI, PRESIDENTE DELL'UNIONE NAZIONALE DELLE CAMERE CIVILI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 729 (NORME IN TEMA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE)*

## 1.3.2.1.5. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 44 (ant.) del 27/07/2023

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 44**

**GIOVEDÌ 27 LUGLIO 2023**

*Presidenza del Vice Presidente*

**SISLER**

*Orario: dalle ore 9,10 alle ore 9,35*

*AUDIZIONI DELL'AVVOCATO FRANCESCO PAOLO PERCHINUNNO, PRESIDENTE NAZIONALE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, E DELL'AVVOCATO MARIANGELA DI BIASE, COORDINATORE AREA CENTRO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 729 (NORME IN TEMA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE)*

## **1.3.2.1.6. 2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 45 (pom.) del 01/08/2023**

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**2<sup>a</sup> Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 45**

**MARTEDÌ 1° AGOSTO 2023**

*Presidenza del Presidente*

**BONGIORNO**

*Orario: dalle ore 14,15 alle ore 14,40*

*AUDIZIONE DELL'AVVOCATO ERDIS DORACI, PRESIDENTE NAZIONALE  
DELL'OSSERVATORIO VITTIME DELLA STRADA, SUL DISEGNO DI LEGGE N. 729 (NORME IN  
TEMA DI LEGITTIMO IMPEDIMENTO DEL DIFENSORE)*

## 1.3.2.1.7. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 158 (ant.) del 12/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCOLEDÌ 12 GIUGNO 2024  
158ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[BONGIORNO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 9,45.*

*IN SEDE REDIGENTE*

**(554) Tilde MINASI e altri. - Istituzione dell'ordine e dell'albo professionale dei grafologi**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 28 maggio.

Il [PRESIDENTE](#) informa che nell'Ufficio di presidenza di ieri è stato deliberato un breve ciclo di audizioni informali che potranno avere inizio già a partire dalla prossima settimana. Chiede quindi di sapere se vi siano interventi in discussione generale o se i senatori preferiscano intervenire al termine delle audizioni.

Non essendovi richieste di intervento, il seguito della discussione è rinviato.

**(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 29 giugno 2023.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che sul provvedimento è stato svolto un ampio ciclo di audizioni. Chiede pertanto al relatore come si intenda proseguire per il seguito della discussione.

Il senatore [RASTRELLI](#) (FdI), relatore, fa presente che una parte del dibattito si era già svolta in fase preliminare. Ritiene, pertanto, che si potrebbe fissare il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il [PRESIDENTE](#) propone pertanto di fissare tale termine a lunedì 24 giugno, alle ore 12.

La Commissione conviene.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE*

Il [PRESIDENTE](#) dà conto delle risultanze dell'Ufficio di presidenza integrato dai Rappresentanti dei Gruppi svoltosi ieri, informando che la prossima settimana avrà inizio l'esame in sede consultiva del disegno di legge n. 1146 in materia di intelligenza artificiale, che contiene molte norme di competenza della Commissione giustizia e che pertanto andrà adeguatamente approfondito. Fa inoltre presente che si procederà ad incardinare il disegno di legge n. 1135, recante "Introduzione nel codice penale del reato di violenza sessuale contro le donne, nel corso di un conflitto armato, come strumento di guerra". Si procederà poi con le audizioni informali sui disegni di legge già inseriti nell'ordine del giorno. In relazione alle audizioni riguardanti il disegno di legge n. 954, concernente "Modifiche all'articolo 568 del codice di procedura civile, in materia di determinazione del valore dell'immobile espropriato", la senatrice [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az) sottolinea la necessità di integrare le audizioni già svolte con esperti di procedura civile che possano verificare l'impatto sulle norme processuali delle modifiche proposte dal disegno di legge.

Il **PRESIDENTE** invita pertanto i Gruppi a indicare gli esperti che si ritiene utile audire.

*SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA*

Il **PRESIDENTE** avverte che la seduta già convocata per oggi, mercoledì 12 giugno alle ore 12,30, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 10.*

## 1.3.2.1.8. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 162 (pom.) del 25/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

MARTEDÌ 25 GIUGNO 2024

162ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

indi del Vice Presidente

[SISLER](#)

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, l'avvocato Massimo Melica.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

**SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI**

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, per le procedure informative è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo anche sul canale satellitare e sulla web-tv, e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso. Informa altresì che dell'audizione sarà redatto il resoconto stenografico.

Poiché non vi sono osservazioni, tali forme di pubblicità saranno dunque adottate per il prosieguo dei lavori.

**PROCEDURE INFORMATIVE**

**Seguito dell'indagine conoscitiva sull'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore della giustizia: audizione dell'avvocato Massimo Melica, esperto**

Prosegue l'indagine conoscitiva sospesa nella seduta del 19 giugno.

Il [PRESIDENTE](#), nel dare inizio alla procedura informativa, ricorda che nella seduta odierna sarà svolta l'audizione dell'avvocato Massimo Melica.

Interviene l'avvocato MELICA, esperto.

Intervengono, per porre quesiti e chiedere chiarimenti, i senatori [SISLER](#) (FdI), [BAZOLI](#) (PD-IDP), [STEFANI](#) (LSP-PSd'Az), [RASTRELLI](#) (FdI) e il [PRESIDENTE](#) ai quali replica l'avvocato MELICA.

Il [PRESIDENTE](#) ringrazia l'avvocato MELICA e rinvia il seguito della procedura informativa.

**IN SEDE REFERENTE**

**(824) Deputato Maria Carolina VARCHI e altri. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano**, approvato dalla Camera dei deputati

**(163) GASPARRI. - Modifica alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di reato di surrogazione di maternità commesso all'estero**

**(245) Isabella RAUTI e MALAN. - Modifica all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di perseguibilità del reato di surrogazione di maternità commesso all'estero da cittadino italiano**

**(475) ROMEO e altri. - Norme in materia di contrasto alla surrogazione di maternità**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta dell'11 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine, fissato per il 21 giugno alle ore 12, sono

stati presentati 20 emendamenti ed un ordine del giorno, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede pertanto se vi siano interventi per la loro illustrazione.

Il sottosegretario OSTELLARI fa presente che il Governo necessita di un congruo lasso di tempo per approfondire le proposte avanzate dai Gruppi. Fa pertanto presente di non essere nelle condizioni di esprimere il parere sugli emendamenti.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) fa presente al Presidente la necessità di approfondire con il suo Gruppo gli emendamenti complessivamente presentati al disegno di legge n. 824. Chiede pertanto a sua volta di disporre di un tempo congruo per tali approfondimenti.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) prende atto della richiesta avanzata dal Gruppo del Partito Democratico ed invita il Governo ad approfondire i contenuti degli emendamenti presentati dal Gruppo del Movimento 5 Stelle.

Il senatore [RASTRELLI](#) (Fdi) informa peraltro che la relatrice sul provvedimento, senatrice Campione, si trova all'estero per lo svolgimento di una attività istituzionale per conto del Senato.

Il [PRESIDENTE](#) prendendo atto degli impegni istituzionali della relatrice, nonché delle richieste del Governo e di alcuni Gruppi, fa, tuttavia, presente che il provvedimento è stato a lungo approfondito e che pertanto è necessario procedere il prima possibile alla votazione delle proposte di modifica.

Preannuncia quindi che, a partire dalla prossima settimana, saranno convocate sedute anche notturne per consentire la conclusione dell'esame in Commissione dei disegni di legge in titolo.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**

(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 12 giugno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che alla scadenza del termine, fissato per ieri, 24 giugno alle ore 18, sono stati presentati 19 emendamenti, pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna. Chiede pertanto se i presentatori intendano illustrarli.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) illustra, a nome del suo Gruppo, tutti gli emendamenti presentati ai tre articoli al disegno di legge in discussione, tutti diretti ad evitare un uso distorto dell'istituto del legittimo impedimento finalizzato ad allungare i tempi del processo. Evidenzia, infatti, come comportamenti opportunistici di alcune parti, in particolare nel processo civile, potrebbero dar luogo a tattiche dilatorie pregiudizievoli per una delle parti. In particolare nel processo civile il tema più delicato è rappresentato dalla rimessione in pristino, con possibili effetti rispetto al termine di decadenza: un uso distorto dell'istituto, infatti, potrebbe portare alcune parti a sfruttare l'istituto del legittimo impedimento per superare i termini di decadenza ed è pertanto opportuno che il legislatore, nella formulazione della norma, circoscriva meglio l'ambito di applicazione. Questo è l'obiettivo degli emendamenti più generali 1.2 e 1.5, mentre le proposte 1.4 e 2.2 sono dirette invece a circoscrivere la circostanza della gravidanza causa di legittimo impedimento solo laddove vi sia una impossibilità oggettiva di gestire il mandato. In un'ottica di collaborazione auspica che le proposte di modifica presentate dal suo Gruppo siano accolte.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) illustra a sua volta tutti gli emendamenti presentati dal suo Gruppo all'articolo del disegno di legge. Alcuni emendamenti hanno finalità analoghe a quelle appena richiamate dal senatore Bazoli, in particolare quelle riferite agli articoli 1 e 2. La sua parte politica propone poi di estendere anche al processo amministrativo e contabile l'istituto della rimessione in termini per legittimo impedimento. Sottolinea inoltre come, in particolare nelle cause civili, siano presenti più interessi meritevoli di tutela, non ultimo quello degli altri difensori a non vedersi allungare oltremodo i tempi del processo; obiettivo delle proposte di modifica presentate dal suo Gruppo è quello di tutelare sia la posizione del difensore che si trova in stato di gravidanza, sia la posizione degli altri professionisti coinvolti. Infine, sottolinea la necessità di modificare anche la procedura per la comunicazione del legittimo impedimento al tribunale competente, in quanto le disposizioni dettate dal disegno di legge in discussione rischiano di aggravare oltremodo gli oneri posti a carico del difensore. Si passa, quindi, all'espressione dei pareri sugli emendamenti.



Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), sottolinea in premessa di condividere le osservazioni di assoluto buonsenso avanzate dal senatore Bazoli nell'illustrazione dei suoi emendamenti. Ritiene tuttavia che vada sempre tenuto presente lo stato di mortificazione e di subordinazione in cui viene tenuta l'avvocatura a fronte di un atteggiamento della magistratura sovente improntato ad una maggiore libertà circa lo svolgimento delle udienze e a rinvii non sempre motivati. Ritiene pertanto che taluni emendamenti possano essere, con qualche correzione, accolti, considerando, tuttavia, con attenzione e rispetto le istanze dell'avvocatura. Esprime pertanto parere favorevole sugli emendamenti 1.4 e 2.2 a condizione che la parola "invalidanti" sia sostituita con le parole "di salute", mentre esprime parere contrario su tutti gli altri emendamenti.

Il sottosegretario OSTELLARI esprime un parere conforme a quello del relatore su tutti gli emendamenti presentati invitando, in particolare in relazione all'emendamento 1.1, la senatrice Lopreiato a riformularlo nello stesso senso della riformulazione proposta dal relatore all'emendamento 1.4.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) chiede di poter disporre di un tempo congruo per poter valutare le proposte del relatore e del rappresentante del Governo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

***(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali***

(Parere alla 8ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 19 giugno.

Il presidente [SISLER](#) ricorda che nella seduta del 19 giugno il relatore, senatore Zanettin, ha illustrato i contenuti di competenza della Commissione e proposto l'espressione di un parere non ostativo.

Verificato il numero legale, previa dichiarazione di voto contrario dei senatori [VERINI](#) (*PD-IDP*), [LOPREIATO](#) (*M5S*) e [CUCCHI](#) (*Misto-AVS*), posta ai voti, la proposta di parere non ostativo è approvata.

***(1138) Conversione in legge del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, recante disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonché per le imprese di interesse strategico nazionale***

(Parere alla 9ª Commissione. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), relatrice, illustra gli emendamenti al provvedimento in titolo, per i profili di competenza della Commissione.

Gli emendamenti 1.0.1, 1.0.2 e 1.0.3 di analogo contenuto (sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi per i soggetti operanti nei territori colpiti dall'emergenza del granchio blu) escludono il pagamento di sanzioni per mancati versamenti fiscali.

L'emendamento 1.0.21 prevede una analoga sospensione delle sanzioni per le imprese operanti nella istituenda Zona Agricola Speciale ZAS.

Gli identici emendamenti 2.0.3, 2.0.4, 2.0.5 e 2.0.6, in materia di lavoro agricolo, escludono l'applicazione di sanzioni per il ritardo della denuncia aziendale (che può essere effettuata entro il 30 giugno 2025) prevista dalla disciplina di settore. Gli emendamenti 2.0.7, 2.0.8 e 2.0.9 che prevedono interventi a favore del settore delle birre artigianali e dei micro birrifici, intervengono ad alleggerire o annullare le sanzioni penali e amministrative previste dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. L'emendamento 2.0.17, intervenendo per sostituire l'articolo 7 della legge 14 gennaio 2023, n. 10 in materia di tutela e salvaguardia degli alberi monumentali e dei boschi monumentali d'Italia riscrive, ai commi 12, 13 e 14 il sistema sanzionatorio in caso di danneggiamento di alberi o boschi monumentali.

L'emendamento 3.0.7 introduce disposizioni in materia di "Gelato Agricolo" e "Agri Gelaterie" prevedendo sanzioni amministrative pecuniarie in caso di mancato rispetto di tali norme.

L'emendamento 4.0.100 dei relatori disciplina interventi per il rafforzamento delle sanzioni nel settore

alimentare rivolte soprattutto alle violazioni delle grandi e medie imprese. Gli emendamenti 4.42, 4.43 e 4.44 intervengono invece a modificare il sistema sanzionatorio previsto al comma 1, capoverso 12-*bis* dell'articolo 4 del testo del decreto legge. Gli emendamenti 4.0.6, 4.0.7 e 5.0.44 che intervengono per introdurre misure per la trasparenza dei mercati nel settore agroalimentare, modificano il sistema sanzionatorio previsto dall'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021) al comma 142 in caso di violazione dell'obbligo di comunicazioni telematiche. Gli identici emendamenti 4.0.8 e 4.0.9 introducono la facoltà di nuove sanzioni in relazione ai risultati dell'Osservatorio per il monitoraggio dei costi medi di produzione agricola.

L'emendamento 9.0.100 dei relatori, concernente il monitoraggio della produzione di latte vaccino, ovino e caprino e dell'acquisto di latte e prodotti lattiero-caseari a base di latte importati da Paesi dell'Unione europea e da Paesi terzi modificando il decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito con modificazioni dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, interviene sull'articolo 3, comma 4 con una revisione del sistema sanzionatorio. L'emendamento 9.0.2, recante disposizioni in materia di attività di controllo sulle denominazioni protette, propone una modifica dell'articolo 79 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, rivedendo il sistema delle sanzioni amministrative nei riguardi degli illeciti relativi alle produzioni DOCG, DOC e IGT. L'emendamento 9.0.3 dispone altresì sanzioni amministrative per la salvaguardia delle produzioni ottenute nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Zootecnica. Infine, l'emendamento X1.1 volto a conferire al Governo una delega per la disciplina, la valorizzazione e la promozione delle pratiche colturali fuori suolo applicate alle coltivazioni idroponica e acquaponica, conferisce all'Esecutivo anche la facoltà di disciplinare l'apparato sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni contenute nella legislazione delegata.

Non essendovi osservazioni da formulare propone l'espressione di un parere non ostativo.

Nessuno chiedendo di intervenire, verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere non ostativo sugli emendamenti è approvata.

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**  
(Parere alla 8a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore [BERRINO](#) (*FdI*), relatore, illustra i contenuti del disegno di legge in titolo.

Il provvedimento si compone di sei articoli, diretti ad affrontare il tema più generale della tutela dei minori nel mondo digitale, nonché regolamentare nel dettaglio situazioni e fattispecie ad oggi sostanzialmente prive di tutela normativa.

L'articolo 1 prevede che il provvedimento si applichi ai fornitori di servizi della società dell'informazione che offrono le loro prestazioni in Italia, indipendentemente dal luogo di stabilimento. L'articolo 2 introduce quindi per i fornitori di servizi della società dell'informazione l'obbligo di verificare l'età degli utenti con le modalità individuate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. Il predetto obbligo si applica ai fornitori a condizione che registrino un numero di accessi unici mensili superiore a quello stabilito dall'AGCOM. Si precisa altresì che la verifica dell'età degli utenti debba assicurare un livello di sicurezza adeguato al rischio e il rispetto della minimizzazione dei dati personali raccolti in ragione dello scopo.

L'articolo 3 dispone la nullità dei contratti conclusi da minori di 15 anni con i fornitori di servizi della società dell'informazione, e non possono rappresentare idonea base giuridica per il trattamento dei dati personali, salvo che siano stati conclusi (per conto dei minori stessi) da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore. Grava sui fornitori l'onere di dimostrare che i contratti sono stati conclusi da soggetti maggiori di 15 anni o da minori di 15 anni con l'assistenza di chi esercita la responsabilità genitoriale o del tutore.

Sono chiamati a vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3 - nell'ambito delle rispettive competenze - l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Garante per la protezione dei dati personali, i quali accertano eventuali violazioni da parte dei fornitori di servizi della società dell'informazione, e provvedono a irrogare le sanzioni previste, rispettivamente, dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016. A riguardo fa presente che la Commissione di merito dovrebbe specificare quali sanzioni, tra quelle previste dal testo

unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, siano applicabili alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 3.

L'articolo 4 abroga conseguentemente la disposizione del codice in materia di protezione dei dati personali (articolo 2-*quinquies* del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) che prevede che il minore che ha compiuto i 14 anni possa esprimere il consenso al trattamento dei propri dati personali in relazione all'offerta diretta di servizi della società dell'informazione e che, con riguardo a tali servizi, il trattamento dei dati personali del minore di età inferiore a 14 anni sia lecito a condizione che sia prestato da chi esercita la responsabilità genitoriale.

L'articolo 5 prevede che la diffusione non occasionale dell'immagine di minori di 15 anni attraverso un servizio di piattaforma *online*, ove il minore è il soggetto principale, debba essere autorizzata da chi esercita la responsabilità genitoriale o dal tutore, nonché dalla direzione provinciale del lavoro (la quale può dettare prescrizioni a tutela del minore), quando la diffusione produce o è finalizzata a produrre entrate dirette o indirette superiori all'importo di 10.000 euro annui. Con l'autorizzazione di cui al comma 1, la direzione provinciale del lavoro, ove ne ricorrano i presupposti, stabilisce: a) i tempi e la durata massima di impiego del minore per la realizzazione dei contenuti di cui al comma 1; b) le misure da adottare da parte di chi esercita la responsabilità genitoriale sui minori per limitare i rischi, in particolare psicologici, legati alla diffusione dei contenuti di cui al comma 1; c) le misure necessarie per consentire la regolare e proficua attività scolastica nonché la relativa frequenza obbligatoria da parte del minore. Segnala peraltro che le Direzioni provinciali del lavoro sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro. Pertanto sarebbe necessario fare riferimento agli organismi attualmente competenti. Le entrate percepite a partire dalla data di superamento di tale soglia devono essere versate su un conto corrente intestato al minore e non possono essere utilizzate da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvi casi eccezionali autorizzati dal tribunale per i minorenni. Al riguardo, valuti la Commissione di merito se attribuire la competenza per l'autorizzazione ad utilizzare le somme percepite dal minore al giudice ordinario, e nello specifico al giudice tutelare.

Sempre ai sensi dell'articolo 5, comma 4, l'investitore pubblicitario che richiede l'inserimento di un proprio prodotto o servizio in un contenuto il cui soggetto principale è un minore di 15 anni, destinato a essere diffuso su una piattaforma *online*, deve verificare il rispetto delle disposizioni citate ed effettua il pagamento della somma corrispettiva esclusivamente sul conto corrente dedicato. Analogo obbligo grava sul gestore della piattaforma attraverso la quale il contenuto è veicolato. L'inosservanza da parte del gestore o dell'investitore pubblicitario degli obblighi previsti è punita ai sensi dell'articolo 26 della legge 17 ottobre 1967, n. 977. Anche in questo caso la Commissione di merito dovrebbe specificare quale sanzione penale o amministrativa tra quelle elencate all'articolo 26 citato sia applicabile alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4.

Infine, l'articolo 6 reca misure per ampliare il numero di emergenza infanzia 114.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

#### SCONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

Il presidente [SISLER](#) avverte che l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, già convocato al termine della seduta plenaria, non avrà luogo.

*La seduta termina alle ore 16,15.*

#### ORDINE DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [824](#)

Art. 01

#### 01.1

[Romeo](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

*All'articolo premettere il seguente:*

«Art. 01

*(Definizione, principi e finalità)*

1. La maternità surrogata è una pratica riproduttiva mediante la quale gli adulti ottengono prole delegando la gravidanza e il parto a una donna esterna alla coppia che si impegna a consegnare loro il nascituro.

2. Il contrasto alla pratica della maternità surrogata e la tutela dell'interesse prioritario del minore costituiscono obiettivi primari perseguiti dallo Stato italiano, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 2, 3, 29, 30, 31 e 32, della Costituzione, in linea con le pronunce della Corte costituzionale, in particolare con la sentenza n. 272 del 2017, che ha stabilito che la pratica della surrogazione della maternità offende in modo intollerabile la dignità della donna e mina nel profondo le relazioni umane, in coerenza con i principi sanciti dalle risoluzioni del Parlamento europeo del 5 aprile 2011, del 17 dicembre 2015, del 13 dicembre 2016, del 12 dicembre 2018, del 26 novembre 2020 e del 17 febbraio 2022, nelle quali si ribadisce la condanna della maternità surrogata e in conformità alla Convenzione sulla eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna, ratificata ai sensi della legge 14 marzo 1985, n. 132, nonché alla Convenzione sui diritti del fanciullo, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991, n. 176, e alla Convenzione supplementare relativa all'abolizione della schiavitù, della tratta degli schiavi e delle istituzioni e pratiche analoghe alla schiavitù, ratificata ai sensi della legge 20 dicembre 1957, n. 1304.

Art. 1

**1.1**

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Sopprimere l'articolo*

**1.2**

[Patuanelli](#), [Maiorino](#), [Castellone](#), [Lopreiato](#), [Pirro](#), [Bilotti](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**1.3**

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Florida](#), [Magni](#)

*Sopprimere l'articolo.*

**1.4**

[Scalfarotto](#)

*Sopprimere l'articolo*

**1.5**

[Romeo](#), [Stefani](#), [Potenti](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Introduzione dell'articolo 600-quinquies.1 del codice penale, in materia di surrogazione di maternità)*

1. Dopo l'articolo 600-quinquies del codice penale è inserito il seguente:

«Art. 600-quinquies.1. - (Surrogazione di maternità) - Chiunque, in qualsiasi forma, commissiona, realizza, organizza o pubblicizza la surrogazione di maternità è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da 600.000 euro a 2 milioni di euro.».

2. Il reato di surrogazione di maternità di cui all'articolo 600-quinquies.1 del codice penale, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è perseguito anche se il fatto è commesso, in tutto o in parte, all'estero ai sensi dell'articolo 604 del codice penale.

3. Il pubblico ministero invia la formulazione dell'imputazione ai sensi dell'articolo 405 del codice di procedura penale al presidente del competente tribunale per i minorenni per ogni valutazione di competenza al fine della adottabilità del nato da maternità surrogata.

4. Il pubblico ufficiale che annoti nei registri dello stato civile il nato da maternità surrogata è punito ai sensi dell'articolo 567, secondo comma, del codice penale.

## 1.6

[Lopreiato](#), [Castellone](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

### «Art. 1

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12, della legge 19 febbraio 2004, n.40, il comma 6 è sostituito dal seguente: «6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza o pubblicizza l'acquisizione di gameti o di embrioni o la gestazione per altri in violazione dei principi di volontarietà e gratuità, fatte salve le forme di ristoro e rimborso delle spese, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro».

### «Art. 2

*(Modifica all'articolo 600 del codice penale)*

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri».

### «Art. 3

*(Modifica all'articolo 601 del codice penale)*

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono, in fine, aggiunte le seguenti: «o a una gestazione per altri».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».*

## 1.7

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Maiorino](#)

*Sostituire l'articolo con i seguenti:*

### «Art. 1

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «da tre mesi a due anni» sono sostituite dalle seguenti: «fino a due anni».

### «Art. 2

*(Modifica all'articolo 600 del codice penale)*

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono inserite le seguenti: «o a una gestazione per altri».

### «Art. 3

*(Modifica all'articolo 601 del codice penale)*

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono, in fine, aggiunte le seguenti: «o a una gestazione per altri».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».*

## 1.8

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

### «Art. 1

*(Modifica all'articolo 600 del codice penale)*

1. All'articolo 600, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono

inserirle le seguenti: «o a una gestazione per altri»».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».*

**1.9**

[Castellone](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Modifica all'articolo 601 del codice penale)*

1. All'articolo 601, primo comma, del codice penale, dopo le parole: «al prelievo di organi» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «o a una gestazione per altri»».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».*

**1.10**

[Bilotti](#), [Maiorino](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Disposizioni in materia di adozioni)*

1. All'articolo 6 della legge 4 maggio del 1983, n. 184, dopo il comma 8 è, in fine, aggiunto il seguente: «8-bis. Al di fuori delle ipotesi contemplate nel presente articolo, è sempre consentita l'adozione da parte del genitore di intenzione del figlio nato da gestazione per altri o da fecondazione assistita di tipo eterologo.».

2. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. In ogni caso, la violazione del divieto di gestazione per altri di cui al comma 6 non preclude la possibilità di accedere alle procedure di adozione, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei confronti del figlio nato a seguito di fecondazione assistita di tipo eterologo o di gestazione per altri all'estero.»»

**1.11**

[Castellone](#), [Pirro](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 1**

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

«1. Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo l'articolo 4, è inserito il seguente:

**"Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di procreazione medicalmente assistita eterologa)*

1. La donazione di cellule riproduttive da utilizzare nell'ambito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo è volontaria, anonima e gratuita.

2. L'importazione e l'esportazione di gameti sono consentite, rispettivamente, solo da e verso istituti di tessuti accreditati ai sensi della normativa dell'Unione europea vigente in materia e operanti senza scopo di lucro. È vietata l'importazione di gameti da istituzioni estere che prevedano sotto qualunque forma la retribuzione dei soggetti donatori, a eccezione di forme di ristoro o di rimborso.

3. Sono vietati la commercializzazione di gameti e lo sfruttamento economico dei donatori o delle donatrici, a eccezione di forme di ristoro o rimborso spese per la donazione di gameti. Gli atti o i contratti onerosi sono nulli.

4. La tracciabilità del percorso delle cellule riproduttive è garantita in conformità alle

disposizioni del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16, in materia di donazione, di approvvigionamento, di controllo, di lavorazione, di conservazione, di stoccaggio e di distribuzione di tessuti e cellule umane.

5. I dati personali relativi al donatore o alla donatrice e alla donazione sono riservati e anonimi, fatta salva la possibilità di accesso, esclusivamente da parte del personale sanitario abilitato e autorizzato, alle sole informazioni di carattere sanitario e per ragioni strettamente sanitarie, nel rispetto della legislazione vigente italiana e dell'Unione europea in materia di donazioni e di tutela della riservatezza.

6. Lo Stato garantisce e promuove la donazione di gameti anche attraverso campagne di sensibilizzazione e di informazione. Il Ministro della salute, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in collaborazione con gli enti locali, con le organizzazioni di volontariato e con quelle di interesse collettivo, con le società scientifiche, con le aziende sanitarie locali, con i medici di medicina generale e con le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, promuove, nel rispetto di una libera e consapevole scelta, iniziative di informazione dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza delle disposizioni della presente legge.

7. Le iniziative di informazione e di comunicazione di cui al comma 6 sono promosse nel territorio, a livello locale e regionale, attraverso gli organi di informazione nazionali e locali e attraverso messaggi televisivi e radiofonici, volti a diffondere e promuovere la cultura della donazione dei gameti, recanti informazioni sulle modalità della donazione e sulle strutture presso le quali è possibile effettuarla."».

#### 1.12

[Maiorino](#), [Castellone](#), [Lopreiato](#), [Pirro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

Alla legge 19 febbraio 2004, n. 40 l'articolo 5 è sostituito dal seguente: «Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 4, comma 1, possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita coppie maggiorenni coniugate o conviventi o unite civilmente o persone singole. I soggetti di cui al periodo precedente devono essere in età potenzialmente fertile e viventi.».

#### 1.13

[Bilotti](#), [Lopreiato](#), [Maiorino](#), [Pirro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Disposizioni in materia di trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero)*

1. Dopo l'articolo 8 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, è inserito il seguente:

#### "Art. 8-bis.

*(Trascrizione dell'atto di nascita formato all'estero in caso di procreazione medicalmente assistita)*

1. Nell'ipotesi di figli nati all'estero, mediante ricorso a tecniche di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo, il certificato di nascita formato all'estero che riporti l'indicazione di due madri è sempre trascritto nei registri dello stato civile ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.

2. Nel caso di cui al comma 1, non trova applicazione l'articolo 253 del codice civile."».

#### 1.14

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Maiorino](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «la commercializzazione di gameti o di embrioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione di gameti o di embrioni in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione e fatte salve le forme di ristoro e rimborso delle spese in favore dei donatori o delle donatrici,»».

#### 1.15

[Lopreiato](#), [Pirro](#), [Castellone](#), [Maiorino](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n.40, le parole: «la commercializzazione di gameti o di embrioni» sono sostituite dalle seguenti: «l'acquisizione di gameti o di embrioni in violazione dei principi di volontarietà e gratuità della donazione,»».

#### 1.16

[Castellone](#), [Maiorino](#), [Lopreiato](#), [Pirro](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12, comma 6, della legge 19 febbraio 2004, n. 40, le parole: «surrogazione di maternità» sono sostituite dalle seguenti: «gestazione per altri»».

*Conseguentemente:*

*Sostituire il titolo del disegno di legge con il seguente: «Disposizioni concernenti la gestazione per altri».*

#### 1.17

[Bilotti](#), [Maiorino](#), [Pirro](#), [Castellone](#)

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 1

*(Modifiche alla legge 19 febbraio 2004, n.40)*

1. All'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, dopo il comma 6, è inserito il seguente: «6-bis. Si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della presente legge.»».

#### 1.18

[Gasparri](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine il seguente periodo:*

"Nel caso di figli nati all'estero da cittadini italiani, le autorità diplomatico-consolari italiane e gli uffici di stato civile, nel procedere alla legalizzazione dei documenti di nascita o nel ricevere una dichiarazione di nascita, sono obbligati a richiedere se la nascita sia avvenuta mediante il ricorso alla pratica di cui al periodo precedente."

*Conseguentemente, sostituire le parole: "il seguente periodo", con le seguenti: "i seguenti periodi".*

#### 1.0.1

[Scalfarotto](#)

*Dopo l'articolo aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

*(Disposizioni a tutela degli interessi dei minori)*

1. Dall'attuazione della presente legge non può in ogni caso derivare un pregiudizio per i diritti e gli interessi del minore.

2. Sono garantiti, in ogni caso, gli adempimenti previsti in materia di stato civile ai fini del



riconoscimento del rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto, cui è attribuita la responsabilità genitoriale.»

**G/824/1/2**

[Scalfarotto](#)

Il Senato,

premessi che:

l'articolo 1 del disegno di legge pone sotto la giurisdizione italiana le condotte compiute dai cittadini italiani che hanno commesso il delitto di surrogazione di maternità in territorio estero, prevedendo che in caso di accertamento del reato venga applicata le pene della reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da 600.000 a un milione di euro;

con la recente sentenza della Corte EDU n. 239 del 31 agosto 2023, l'Italia è stata condannata per violazione dell'articolo 8 della CEDU dopo che diversi tribunali italiani hanno rifiutato la trascrizione dell'atto di nascita di una bambina nata in Ucraina a seguito della pratica della gestazione per altri (GPA) con la motivazione che tale trascrizione sarebbe stata contraria all'ordine pubblico;

la suddetta sentenza della Corte EDU ha sancito che la bambini di 4 anni è stata "tenuta fin dalla nascita in uno stato di prolungata incertezza sulla sua identità personale" non avendo accesso né ai documenti d'identità, né alla tessera sanitaria, o l'accesso alla sanità e istruzione pubblica a causa della venir meno da parte delle autorità italiane nel garantire il diritto della minore al rispetto della sua vita privata;

è del tutto inaccettabile che ai genitori di bambini nati all'estero tramite la gestazione per altri (GPA), ma che vivono in Italia, non sia consentito di procedere alla trascrizione dell'atto di nascita del figlio negando così loro diritti fondamentali come l'accesso all'istruzione, alla sanità e di godere appieno delle tutele familiari indispensabili nella crescita e sviluppo di un bambino;

fermo restando l'introduzione del reato previsto dall'articolo 1 del presente disegno di legge, è necessario e doveroso che si introducano in parallelo misure che consentono la trascrizione dei bambini nati dalla surrogazione di maternità all'estero, per evitare che nel nostro Paese vi siano bambini privati di alcun tipo di tutela relegandoli a diventare cittadini "invisibili" e negando loro l'affettività e le tutele indispensabili per il proprio sviluppo;

è indispensabile, quindi, assicurare ogni forma di tutela e garanzia dei diritti e degli interessi del minore, senza pregiudicare in alcun modo il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto e la relativa responsabilità genitoriale;

impegna il governo:

a promuovere misure che garantiscano la trascrizione dei certificati di nascita presso i registri dello Stato civile al fine di consentire a tali bambini di godere appieno dei diritti fondamentali dell'istruzione, della salute e senza pregiudicare in alcun modo il rapporto filiale instauratosi con i genitori di fatto e la relativa responsabilità genitoriale nell'interesse superiore del minore

#### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [729](#)

Art. 1

**1.1**

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:*

a) *all'alinea sostituire le parole: «è aggiunto il seguente» con le seguenti: «sono aggiunti, in fine, i seguenti»;*

b) *al primo capoverso sopprimere le parole: «o gravidanza»;*

c) *dopo il primo capoverso aggiungere, in fine, il seguente: «È altresì rimesso in termini il difensore in stato di gravidanza che abbia prontamente comunicato, mediante idonea certificazione,*

controindicazioni sanitarie attestanti il pericolo derivante dall'espletamento delle attività professionali.».

## 1.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Il difensore che dimostra di essere incorso in decadenze per cause ad egli non imputabili, o comunque derivanti da improvvisa malattia invalidante, infortunio, o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, ovvero per improrogabili esigenze di cura e assistenza dei figli minori o di familiari con disabilità o con grave patologia non altrimenti soddisfacibili, che non gli abbiano in alcun modo consentito di delegare le funzioni connesse alla gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento del giudice a norma dell'articolo 294, secondo e terzo comma o, prima della costituzione delle parti, del presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto.»*

## 1.3

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «idonea certificazione» inserire le seguenti: «, mediante inserimento dell'istanza nel fascicolo informatico ovvero comunicazione alla cancelleria del giudice competente a mezzo di posta elettronica certificata,».*

## 1.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza,».*

## 1.5

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «gli consentano» inserire le seguenti: «in alcun modo».*

## Art. 2

### 2.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, sostituire il capoverso con il seguente: «Quando il procuratore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per causa ad egli non imputabile, e comunque per improvvisa malattia invalidante, infortunio, particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza, improrogabili esigenze di cura e assistenza dei figli minori di familiari con disabilità o con grave patologia non altrimenti soddisfacibili, che non gli abbiano in alcun modo consentito di delegare le funzioni, comprovate da idonea documentazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza.».*

### 2.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza,».*

### 2.3

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o al trovarsi nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi ad esso,».*

### 2.4

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «o gravidanza» inserire le seguenti: «nei casi di*

controindicazioni sanitarie attestanti il pericolo derivante dall'espletamento delle attività professionali,».

## 2.5

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «o gravidanza» inserire le seguenti: «o gravi situazioni sotto il profilo umano e morale,».*

## 2.6

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso, dopo le parole: «gli consentano» inserire le seguenti: «in alcun modo».*

## Art. 3

### 3.1

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, sostituire le parole da: «proprio, della prole» fino alla fine del periodo con le seguenti: «anche dovuto a improrogabili e improvvisi esigenze di cura e assistenza per motivi di salute di propri familiari conviventi o parenti entro il primo grado».*

### 3.2

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, sostituire le parole: «proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute» con le seguenti: «proprio, della prole in età infantile o in età scolare, o dei familiari per comprovati motivi di salute tale da richiedere una specifica assistenza,».*

### 3.3

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o gravi situazioni sotto il profilo umano e morale,».*

### 3.4

[Lopreiato](#)

*Al comma 1, dopo le parole: «motivi di salute» aggiungere, in fine, le seguenti: «e dopo le parole: "purché prontamente comunicato" sono aggiunte, in fine, le seguenti: "alla cancelleria del giudice competente a mezzo di posta elettronica certificata senza alcun onere di verificare se il messaggio sia effettivamente giunto in cancelleria e sottoposto all'attenzione del giudice."».*

### 3.5

[Cucchi](#), [De Cristofaro](#), [Aurora Floridia](#), [Magni](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 420-ter del codice di procedura penale, al comma 5, le parole: "prontamente comunicato" e al comma 5-bis le parole: "comunicato prontamente" sono sostituite dalle seguenti: "comunicata prima della udienza anche a mezzo di idonea certificazione, senza che l'assenza di comunicazione anticipata possa costituire da solo motivo di rigetto dell'istanza.».

### 3.6

[Lopreiato](#)

*Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti:*

«1-bis) Dopo l'articolo 676, è inserito il seguente: "Art. 676-bis) - (Legittimo impedimento). 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 420-ter, comma 5.";

1-ter) Dopo l'articolo 684, è inserito il seguente: "Art. 684-bis) - (Legittimo impedimento). 1. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 420-ter, comma 5.".

#### 3.0.1

[Lopreiato](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104)*

1. All'articolo 37 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, è aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-bis) Il giudice può disporre, altresì, la rimessione in termini nelle ipotesi di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile.».

**3.0.2**

[Lopreiato](#)

*Dopo l'articolo, aggiungere, in fine, il seguente:*

**«Art. 3-bis**

*(Modifiche al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174)*

1. All'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, dopo le parole: «di essere rimessa in termini;» sono inserite le seguenti: «il giudice può disporre, altresì, la rimessione in termini nelle ipotesi di cui all'articolo 153, terzo comma, del codice di procedura civile;».

## 1.3.2.1.9. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 163 (ant.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)  
MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024  
163ª Seduta  
*Presidenza del Presidente*  
[BONGIORNO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 9,15.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(1136) Lavinia MENNUNI e altri. - Disposizioni per la tutela dei minori nella dimensione digitale**  
(Parere alla 8a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)  
Riprende l'esame sospeso nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che il provvedimento è già stato illustrato dal relatore.

Il relatore, senatore [BERRINO](#) (FdI), ribadendo la delicatezza del tema della tutela dei minori nella comunicazione digitale, illustra una proposta di parere favorevole con osservazioni (pubblicata in allegato al resoconto della seduta odierna).

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S), ricordando che all'esame della Commissione di merito c'è anche un provvedimento di analogo tenore presentato dal suo Gruppo, annuncia il voto favorevole sulla proposta avanzata dal relatore.

Verificata la presenza del numero legale, posta ai voti, la proposta di parere favorevole con osservazioni è approvata.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**  
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che nella seduta di ieri gli emendamenti sono stati illustrati dai presentatori e che il rappresentante del Governo e il relatore hanno espresso i rispettivi pareri.

Interviene quindi il sottosegretario OSTELLARI che, in relazione alle obiezioni sollevate nella seduta di ieri dalla senatrice Lopreiato, fa presente che, ad un approfondimento effettuato, i contenuti dell'emendamento 1.3 sono condivisibili, a condizione che essi possano essere trasposti nell'emendamento 2.2 del senatore Bazoli in quanto i temi richiamati trovano una migliore collocazione nell'articolo 2 del provvedimento. Propone pertanto una riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 2.2. Se accolta la nuova formulazione il parere è favorevole.

Il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) dichiara di accogliere la proposta di riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 2.2 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna), avanzata dal rappresentante del Governo.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) ritira conseguentemente l'emendamento 1.3 ed aggiunge la propria firma all'emendamento 2.2 (testo 2).

Si passa alle votazioni.

Il [PRESIDENTE](#) chiede al senatore Bazoli se accoglie la riformulazione in un testo 2 dell'emendamento 1.4 proposta dal rappresentante del Governo nella seduta di ieri.

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) dichiara di accogliere la riformulazione dell'emendamento 1.4 (pubblicata in allegato al resoconto).

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) ritira conseguentemente l'emendamento 1.1 ed aggiunge la propria firma all'emendamento 1.4 (testo 2).

Il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) interviene per annunciare il proprio voto favorevole sull'emendamento 1.2 che propone una migliore formulazione dell'istituto del legittimo impedimento nel processo civile, volta a tenere conto del fatto che la valutazione del giudice sulla rimessione in termini è una valutazione *ex post* e non *ex ante* - come sembrerebbe dalla formulazione originaria del testo - e che si collega direttamente a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 153 del Codice di procedura civile.

Verificata la presenza del numero legale, l'emendamento 1.2, posto ai voti, è respinto.

Posto ai voti, la Commissione approva quindi l'emendamento 1.4 (testo 2) e, successivamente, respinge gli emendamenti 1.5 e 2.1.

Con il parere favorevole del RELATORE e del rappresentante del GOVERNO, l'emendamento 2.2 (testo 2), posto ai voti, è approvato con conseguente assorbimento degli emendamenti 2.3 e 2.4.

Posti separatamente ai voti sono quindi respinti gli emendamenti 2.5 e 2.6.

Sull'emendamento 3.1 interviene in dichiarazione di voto il senatore [BAZOLI](#) (*PD-IDP*) che sottolinea come la proposta sia finalizzata a restringere la formulazione del testo, troppo ampia in riferimento alla necessità del difensore di assistere familiari. Circoscrivere l'ambito di applicazione dell'istituto risulta particolarmente importante nel processo penale.

Il [PRESIDENTE](#) invita il relatore e il rappresentante del Governo a una ulteriore riflessione sulla contrarietà espressa da entrambi sull'emendamento testé ricordato dal senatore Bazoli in quanto, effettivamente, circoscrivere la norma può rivelarsi utile nella sua applicazione.

Il relatore, senatore [RASTRELLI](#) (*FdI*), fa presente che la questione è stata approfondita con il Governo. Il parere sull'emendamento 3.1 rimane tuttavia contrario in quanto la formulazione proposta è troppo rigida e peraltro meno necessaria perché nel processo penale il legittimo impedimento del difensore sospende i termini di prescrizione.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) ribadisce la necessità di riconsiderare le questioni sottese all'emendamento 3.1 che sono peraltro analoghe a quelle dell'emendamento 3.2 a sua firma.

Il sottosegretario OSTELLARI, richiamando l'intervento del senatore Rastrelli, fa presente che la questione è stata attentamente considerata e che il parere rimane contrario su entrambe le proposte. Posti separatamente ai voti, gli emendamenti 3.1, 3.2 e 3.3 sono respinti.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) interviene per una dichiarazione di voto favorevole sull'emendamento 3.4 che è finalizzato ad alleggerire gli oneri del difensore relativi alle modalità di comunicazione del legittimo impedimento.

Posto ai voti, l'emendamento 3.4 è respinto.

Il [PRESIDENTE](#) dichiara decaduto per assenza dei presentatori l'emendamento 3.5.

La Commissione respinge con successiva votazione l'emendamento 3.6.

La senatrice [LOPREIATO](#) (*M5S*) dichiara infine di ritirare gli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2, sui quali il Governo e il relatore hanno espresso parere contrario, per trasformarli in un ordine del giorno.

Il [PRESIDENTE](#) comunica che, ai sensi dell'articolo 40, comma 6-ter del Regolamento, gli emendamenti 1.4 (testo 2) e 2.2 (testo 2) saranno trasmessi per il prescritto parere alla Commissione Affari Costituzionali.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE DELLA SECONDA SEDUTA ANTIMERIDIANA ODIERNA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta, già convocata per oggi alle ore 12 o alla prima sospensione utile dell'Assemblea, non avrà più luogo.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 9,45.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

## SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1136

La Commissione, esaminato il provvedimento in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole con le seguenti osservazioni:  
in relazione all'articolo 3, valuti la Commissione di merito di specificare quali sanzioni, tra quelle previste dal testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e dal regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, siano applicabili alla violazione degli obblighi di cui all'articolo 3;  
in relazione all'articolo 5, si segnala che le Direzioni provinciali del lavoro sono state soppresse e le relative funzioni sono attualmente svolte dagli Ispettorati territoriali del lavoro, pertanto, la Commissione di merito dovrebbe fare riferimento agli organismi attualmente competenti.  
in relazione al medesimo articolo, valuti, poi, la Commissione di merito se attribuire la competenza per l'autorizzazione ad utilizzare le somme percepite dal minore al giudice ordinario, e nello specifico anche al giudice tutelare, oltre che al Tribunale per i minorenni;  
in relazione all'articolo 5, comma 4, la Commissione di merito dovrebbe specificare quale sanzione penale o amministrativa tra quelle elencate all'articolo 26 sia applicabile alla violazione delle disposizioni di cui all'articolo in questione.

### EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [729](#)

Art. 1

#### 1.4 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Lopreiato](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza,».*

#### 1.4

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza,».*

Art. 2

#### 2.2 (testo 2)

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#), [Lopreiato](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza» e, dopo le parole: «comprovate da idonea certificazione prodotta,» inserire le seguenti: «o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo posta elettronica certificata».*

#### 2.2

[Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Rossomando](#), [Verini](#)

*Al comma 1, capoverso, sostituire le parole: «o gravidanza,» con le seguenti: «o particolari condizioni invalidanti legate allo stato di gravidanza,».*

## 1.3.2.1.10. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 164 (ant.) del 27/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

2ª Commissione permanente  
(GIUSTIZIA)

GIOVEDÌ 27 GIUGNO 2024

164ª Seduta

Presidenza del Presidente

[BONGIORNO](#)

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ostellari.*

*La seduta inizia alle ore 9,55.*

IN SEDE REDIGENTE

**(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**

(Seguito e conclusione della discussione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta di ieri.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che seduta di ieri sono stati votati tutti gli emendamenti. Avverte, inoltre, che è pervenuto il parere non ostativo della 1ª Commissione sul testo del disegno di legge e sugli emendamenti approvati. Fa poi presente che la senatrice Lopreiato, come preannunciato nella seduta di ieri, ha presentato un ordine del giorno derivante dal ritiro degli emendamenti 3.0.1 e 3.0.2. L'ordine del giorno G/729/1/2, pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna, è in distribuzione. Chiede pertanto al relatore e al rappresentante del Governo di esprimere il proprio parere.

Il sottosegretario OSTELLARI, di comune accordo con il relatore, propone una riformulazione dell'ordine del giorno G/729/1/2, che ove la senatrice Lopreiato si dichiarasse favorevole, sarebbe accolto.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) si dichiara favorevole ad accogliere le proposte di modifica avanzate dal rappresentante del Governo e dal relatore.

L'ordine del giorno si intende, pertanto, accolto, in un testo 2 pubblicato in allegato al resoconto della seduta odierna.

Il [PRESIDENTE](#) avverte che sono state presentate dal relatore due proposte di coordinamento di carattere formale, pubblicate in allegato al resoconto della seduta odierna, di cui dà brevemente conto. Poste separatamente ai voti, le proposte Coord. 1 e Coord. 2 sono approvate.

Con separate votazioni la Commissione approva poi gli articoli 1 (nel testo modificato), 2 (nel testo modificato), e 3.

Intervenendo sulla proposta di mandato al relatore, il senatore [BAZOLI](#) (PD-IDP) annuncia l'astensione del suo Gruppo su un provvedimento di cui dichiara di condividere gli obiettivi ma che, nell'esame degli emendamenti, poteva essere ulteriormente migliorato sul piano del rigore applicativo. In particolare, si sarebbe potuto meglio precisare anche l'articolo 3.

La senatrice [LOPREIATO](#) (M5S) annuncia a sua volta l'astensione del suo Gruppo su un provvedimento, che, come già detto dal senatore Bazoli, si sarebbe potuto migliorare se solo i tempi di approvazione fossero stati meno rapidi. Infatti, il provvedimento non è calendarizzato per l'Aula e la Commissione avrebbe potuto sfruttare qualche ulteriore seduta per approfondire alcune tematiche. Ribadisce tuttavia la condivisione degli obiettivi del provvedimento.

Il senatore [SALLEMI](#) (Fdi) annuncia il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia nei riguardi di un provvedimento che finalmente sana uno squilibrio nei rapporti tra le parti nel processo. Esprime



pertanto soddisfazione per la sua approvazione.

La senatrice [STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*), prima firmataria del disegno di legge, esprime a sua volta la propria soddisfazione per l'approvazione di norme che non solo ridanno dignità al lavoro dei difensori, ma che si sforzano di essere tutelanti anche nei riguardi degli assistiti. Esprime pertanto il voto favorevole del suo Gruppo sul mandato al relatore.

Il senatore [PAROLI](#) (*FI-BP-PPE*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo.

Posto ai voti, la Commissione conferisce mandato al relatore a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge n. 729, nel testo modificato dalla Commissione, autorizzandolo altresì a svolgere la relazione orale e ad apportare le necessarie modifiche di coordinamento.

*La seduta termina alle ore 10,15.*

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE  
N. [729](#)

**G/729/1/2 (Già em. 3.6, 3.0.1, 3.0.2)**

[Lopreiato](#)

*Il Senato,*

in sede di esame del disegno di legge 729 recante: "Norme in tema di legittimo impedimento del difensore",

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede disposizioni volte a estendere e razionalizzare le disposizioni relative al legittimo impedimento del difensore novellando, per quanto concerne il civile, sia l'istituto della restituzione del termine che il calendario del processo mentre nel penale estende le ipotesi di impedimento a comparire in udienza del difensore;

dubbia è l'applicabilità dell'istituto in relazione ai procedimenti di esecuzione e sorveglianza (in senso contrario CFR. Cass sez. I, 29/11/2017, n.39808; in senso favorevole Cass. sez. I, 18/03/2021, n.15868, Cass. sez. I, 21/04/2021, n.21139, Cass. sez. V, 21/02/2022, n.17775);

risulterebbe necessario ampliare l'ambito di applicazione del legittimo impedimento anche al processo amministrativo, contabile e tributario;

impegna il governo:

a valutare positivamente nel primo provvedimento utile, emendamenti volti ad estendere l'istituto del legittimo impedimento del difensore ai procedimenti di esecuzione della pena e di sorveglianza nel penale, nonché al processo amministrativo, contabile e tributario.

**G/729/1/2 (testo 2)**

[Lopreiato](#)

**accolto**

*Il Senato,*

in sede di esame del disegno di legge 729 recante: "Norme in tema di legittimo impedimento del difensore",

premesso che:

il disegno di legge in esame prevede disposizioni volte a estendere e razionalizzare le disposizioni relative al legittimo impedimento del difensore novellando, per quanto concerne il civile, sia l'istituto della rimessione in termini sia il calendario del processo mentre nel penale estende le ipotesi di impedimento a comparire in udienza del difensore;

dubbia è l'applicabilità dell'istituto in relazione ai procedimenti di esecuzione e sorveglianza (in senso contrario CFR. Cass sez. I, 29/11/2017, n.39808; in senso favorevole Cass. sez. I, 18/03/2021, n.15868, Cass. sez. I, 21/04/2021, n.21139, Cass. sez. V, 21/02/2022, n.17775);

risulterebbe opportuno riflettere circa la possibilità di ampliare l'ambito di applicazione del legittimo impedimento anche al processo amministrativo, contabile e tributario;

impegna il governo:

a valutare l'opportunità di prevedere l'estensione dell'istituto del legittimo impedimento del difensore ai procedimenti di esecuzione della pena e di sorveglianza nel penale, nonché al processo amministrativo, contabile e tributario.

**Coord.1**

Il Relatore

**Approvato**

*All'articolo 2, capoverso, sostituire la parola: «procuratore» con la seguente: «difensore».*

**Coord.2**

Il Relatore

**Approvato**

*All'articolo 2, capoverso, inserire l'inciso: «o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo posta elettronica certificata» introdotto dall'emendamento 2.2 (testo 2) dopo le parole: «dell'inizio dell'udienza,» e dopo le parole: «posta elettronica certificata» inserire le seguenti: «nei medesimi termini».*

## **1.4. Trattazione in consultiva**

## 1.4.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.4.2. Resoconti sommari**

## **1.4.2.1. 1<sup>^</sup> Commissione permanente (Affari Costituzionali)**

# 1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 61 (pom., Sottocomm. pareri) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

**Sottocommissione per i pareri  
MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024**

**61ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**TOSATO**

*La seduta inizia alle ore 15,05*

**(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali**

(Parere alla 3ª Commissione su emendamenti. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminati gli emendamenti approvati nella seduta dell'11 giugno scorso, riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

**(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame. Rimessione alla sede plenaria)

Il presidente **TOSATO** (LSP-PSd'Az), relatore, esaminato il disegno di legge in titolo, rilevato che i presupposti straordinari di necessità e urgenza sono individuati nell'esigenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione di un programma straordinario per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, garantendo l'erogazione dei servizi entro tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la titolarità del potere di valutazione e di applicazione delle misure sanzionatorie e premiali ivi previste;

- con riguardo all'articolo 6, recante ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province

autonome, in luogo del parere, ai fini dell'emanazione del decreto interministeriale di adozione del piano d'azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) chiede che l'esame del provvedimento venga rimesso alla sede plenaria. La Sottocommissione prende atto e l'esame è quindi rimesso alla sede plenaria.

*La seduta termina alle ore 15,15.*



## 1.4.2.1.2. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 222 (pom.) del 18/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MARTEDÌ 18 GIUGNO 2024

**222ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**[BALBONI](#)**

*La seduta inizia alle ore 15,15.*

*IN SEDE REFERENTE*

**[\(574\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *PAROLI.* - *Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di conversione in legge dei decreti-legge***

**[\(892\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *TOSATO.* - *Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decreti aventi valore di legge ordinaria***

**[\(976\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *GIORGIS e altri.* - *Modifiche agli articoli 72, 73, 77 e 82 della Costituzione, in materia di approvazione di disegni di legge, prerogative delle opposizioni e omogeneità dei decreti-legge***

**[\(1137\)](#) DISEGNO DI LEGGE COSTITUZIONALE. - *Mariastella GELMINI.* - *Modifica all'articolo 77 della Costituzione in materia di decretazione d'urgenza***

(Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge nn. 574, 892 e 976, congiunzione con l'esame del disegno di legge n. 1137, e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 21 maggio.

Il **[PRESIDENTE](#)** comunica che i contributi scritti, forniti sui disegni di legge in titolo dai soggetti intervenuti nella audizione informale tenutasi oggi, o che interverranno nelle prossime audizioni, saranno resi disponibili per la pubblica consultazione sul sito *internet* della Commissione.

La Commissione prende atto.

Il presidente **[BALBONI](#)** (*FdI*), in qualità di relatore, riferisce sul disegno di legge costituzionale n. 1137, d'iniziativa della senatrice Gelmini, che si compone di un unico articolo, con il quale si aggiungono tre nuovi commi all'articolo 77 della Costituzione.

Il primo di questi dispone che i decreti-legge debbano contenere misure di immediata applicazione e di carattere specifico e omogeneo, concernenti esclusivamente la difesa e la sicurezza dello Stato, il contrasto e la gestione degli effetti delle calamità nazionali e delle emergenze sanitarie, la stabilità finanziaria, il bilancio pubblico, la salvaguardia di interessi strategici dell'economia nazionale e la disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni.

Ai sensi del secondo nuovo comma, i decreti-legge non possono conferire deleghe legislative, contenere norme in materia penale, ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale, assorbire in tutto o in parte il contenuto di decreti in fase di conversione o di disegni di legge di cui sia già iniziato l'esame parlamentare e reiterare il contenuto di decreti non convertiti in legge.

Il terzo nuovo comma, infine, ribadisce il principio di omogeneità, stabilendo che in sede di conversione dei decreti non possano essere apportate modifiche volte a introdurre disposizioni estranee al loro oggetto e alla loro finalità.

Propone quindi che il disegno di legge n. [1137](#) sia esaminato congiuntamente ai disegni di legge n. [574](#), n. [892](#) e n. [976](#), già all'esame della Commissione.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**

(Parere alla 2ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri appena conclusa, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) ritiene necessario uno spazio di riflessione più ampio, per valutare l'opportunità di proporre l'integrazione della proposta di parere con eventuali osservazioni. Pur riconoscendo la indispensabilità dell'istituto del legittimo impedimento del difensore, sottolinea la necessità di disciplinarlo in modo accurato, per evitare che vi si faccia ricorso in modo strumentale.

Il [PRESIDENTE](#) propone di rinviare la votazione del parere alla seduta che sarà convocata per martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1020) Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145, recante disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali**

(Parere alla 3ª Commissione su emendamenti. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*), riferisce sugli emendamenti approvati nella seduta dell'11 giugno scorso dalla Commissione di merito, riferiti al disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri appena conclusa, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede un rinvio della votazione della proposta di parere per le considerazioni già espresse in sede consultiva sul disegno di legge n. [729](#).

Il [PRESIDENTE](#), dopo aver sottolineato che la Commissione affari esteri e difesa è già in fase di votazione degli emendamenti, propone di rinviare la votazione sulla proposta di parere alla seduta già convocata domani, mercoledì 19 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

**(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie**

(Parere alla 10ª Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (*LSP-PSd'Az*) riferisce sul disegno di legge in titolo, il cui esame è stato rimesso alla sede plenaria dalla Sottocommissione per i pareri appena conclusa, e propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni (pubblicato in allegato).

Il senatore [CATALDI](#) (*M5S*) chiede un rinvio della votazione della proposta di parere per le considerazioni già espresse in sede consultiva sul disegno di legge n. [729](#).

Il [PRESIDENTE](#), in considerazione dell'andamento dei lavori presso la Commissione di merito, propone di rinviare la votazione del parere alla seduta che sarà convocata per martedì 25 giugno.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SCONVOCAZIONE E ANTICIPAZIONE DI SEDUTE E CONVOCAZIONE DI UN UFFICIO DI PRESIDENZA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 20 di oggi, martedì 18 giugno, non avrà luogo e che la seduta convocata per le ore 9,45 di domani, mercoledì 19 giugno, è anticipata alle

ore 9,30.

Comunica poi che, al termine della seduta delle ore 9,30, si terrà un Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 15,30.*

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1161**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo,

rilevato che i presupposti straordinari di necessità e urgenza sono individuati nell'esigenza di definire misure volte a garantire la tempestiva attuazione di un programma straordinario per la riduzione delle liste di attesa per le prestazioni sanitarie, garantendo l'erogazione dei servizi entro tempi appropriati, rispetto alla patologia e alle necessità di cura,

esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:

- all'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, valuti la Commissione di merito l'opportunità di specificare la titolarità del potere di valutazione e di applicazione delle misure sanzionatorie e premiali ivi previste;

- con riguardo all'articolo 6, recante ulteriori misure per il potenziamento dell'offerta assistenziale e il rafforzamento dei Dipartimenti di salute mentale, valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome, in luogo del parere, ai fini dell'emanazione del decreto interministeriale di adozione del piano d'azione finalizzato al rafforzamento della capacità di erogazione dei servizi sanitari e all'incremento dell'utilizzo dei servizi sanitari e sociosanitari sul territorio.

# 1.4.2.1.3. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 226 (pom.) del 26/06/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**1ª Commissione permanente  
(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E  
DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA  
AMMINISTRAZIONE, EDITORIA, DIGITALIZZAZIONE)**

MERCOLEDÌ 26 GIUGNO 2024

**226ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*

**BALBONI**

*La seduta inizia alle ore 14,10.*

*IN SEDE CONSULTIVA*

**(729) Erika STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore**

(Parere alla 2a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame sul testo. Parere non ostativo. Esame degli emendamenti. Parere non ostativo)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) ribadisce la proposta di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo sul disegno di legge in titolo.

Dà quindi conto degli emendamenti approvati ad esso riferiti e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo.

Il senatore **CATALDI** (M5S), nel condividere la *ratio* del provvedimento, sottolinea che il Movimento 5 Stelle sta lavorando in sede emendativa, nella Commissione di merito, per migliorare il testo, contemperando le esigenze dei difensori e la necessità di evitare un uso distorto dell'istituto del legittimo impedimento. Annuncia, pertanto, un voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1161) Conversione in legge del decreto-legge 7 giugno 2024, n. 73, recante misure urgenti per la riduzione dei tempi delle liste di attesa delle prestazioni sanitarie**

(Parere alla 10a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere non ostativo con osservazioni) Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 giugno.

Il relatore **TOSATO** (LSP-PSd'Az) ribadisce la proposta di esprimere sul decreto-legge in titolo, per quanto di competenza, un parere non ostativo con osservazioni, già pubblicato in allegato al resoconto della seduta del 18 giugno.

Il senatore **CATALDI** (M5S) critica il ricorso alla decretazione d'urgenza anche laddove i problemi, come quello delle liste d'attesa nella sanità, sono ben noti e risalenti nel tempo. A suo avviso, per alcuni provvedimenti si potrebbe stabilire fin da subito un canale prioritario o tempi di esame più ristretti, senza necessariamente dover attendere una modifica costituzionale per l'introduzione dei cosiddetti provvedimenti a data certa. Segnala che tale criticità è stata rilevata anche dal Comitato per la legislazione, nel parere reso questa mattina.

Auspica quindi un percorso legislativo basato su tre livelli: la decretazione d'urgenza, i disegni di legge con voti a data certa, i disegni di legge ordinari.

Per quanto riguarda il merito del provvedimento, ritiene che l'unica soluzione per ridurre i tempi di attesa nella sanità sia quella di stanziare risorse sufficienti per aumentare la dotazione di personale. Dichiarata, infine, il proprio voto di astensione.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1162) Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76, recante disposizioni urgenti per la ricostruzione post-calamità, per interventi di protezione civile e per lo svolgimento di grandi eventi internazionali**

(Parere alla 8ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Il senatore [CATALDI](#) (M5S) auspica un confronto con la maggioranza, ritenendo di poter offrire un contributo costruttivo alla definizione del testo. A suo avviso, per accelerare le attività di ricostruzione dopo gli eventi alluvionali citati nel provvedimento, come anche dopo quelli sismici, occorre prevedere un codice unico, tenendo conto delle esperienze maturate dai tecnici sul territorio e delle prospettive economiche e urbanistiche dei centri abitati coinvolti.

Altresì, non si può disgiungere l'attività di ricostruzione dalla definizione di una visione chiara delle prospettive economiche future dei territori colpiti, in modo da fornire speranza soprattutto alle giovani generazioni.

Annuncia, quindi, il proprio voto di astensione.

Il [PRESIDENTE](#) invita il senatore Cataldi a seguire i lavori del disegno di legge in titolo nella Commissione competente per l'esame in sede referente, in modo da contribuire fattivamente, attraverso specifiche proposte di modifica, al miglioramento del testo.

Non essendoci ulteriori richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1173) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 maggio 2024, n. 61, recante disposizioni urgenti in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, personale militare e civile del Ministero della difesa e operatività delle Forze armate**, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 3ª Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il decreto-legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo, pubblicato in allegato.

Non essendoci richieste di intervento, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere avanzata dal relatore.

**(1146) Disposizioni e delega al Governo in materia di intelligenza artificiale**

(Parere alle Commissioni 8ª e 10ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [TOSATO](#) (LSP-PSd'Az) illustra il disegno di legge in titolo e propone di esprimere, per quanto di competenza, parere non ostativo con osservazioni, pubblicato in allegato.

Il [PRESIDENTE](#), trattandosi di un provvedimento di grande rilevanza, propone di rinviare la votazione sulla proposta di parere, tenuto anche conto dell'andamento dei lavori presso le Commissioni di merito.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*ANTICIPAZIONE DI SEDUTA*

Il [PRESIDENTE](#) avverte che la seduta già convocata per le ore 9 di domani, giovedì 27 giugno, è anticipata alle ore 8,45.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 14,30.*

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE  
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1162**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e preso atto che:

- i presupposti straordinari di necessità e di urgenza dell'intervento normativo sono individuati nell'esigenza di definire misure urgenti per il coordinamento delle procedure e delle attività di ricostruzione nel territorio delle regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche interessato dagli eventi alluvionali verificatisi a partire del 1° maggio 2023, nonché nell'esigenza di chiarire la disciplina di finanziamento degli Uffici speciali per la ricostruzione operanti in relazione al sisma del 2009, oltre che in quella di fronteggiare specifici interventi di protezione civile e lo svolgimento di grandi eventi internazionali;
- rilevato, altresì, che:
- rientrano, in particolare, nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le previsioni di cui all'articolo 10 recante il potenziamento delle misure di sicurezza connesse allo svolgimento del Vertice G7 di Brindisi,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1173**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che:

- il decreto-legge interviene principalmente allo scopo di consentire il pieno svolgimento dell'attività a carattere sindacale per i militari;
  - in particolare, il Capo I del provvedimento disciplina la partecipazione delle associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari (APCSM) alle procedure di contrattazione del comparto difesa-sicurezza, intervenendo sulla materia dei distacchi e dei permessi sindacali retribuiti per gli iscritti a queste associazioni e apportando modifiche al regime transitorio in tema di rappresentatività a livello nazionale per le associazioni professionali a carattere sindacale tra i militari;
  - il Capo II del decreto-legge contiene disposizioni volte ad assicurare una maggiore efficienza del personale del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate, in particolare incrementando il Fondo risorse decentrate del personale civile del Ministero della difesa e incrementando le autorizzazioni di spesa riferite al fondo multi-sovrano di *venture capital* denominato *NATO Innovation Fund*, al fine di dar seguito a un impegno assunto dal nostro Paese a livello internazionale;
  - i presupposti straordinari di necessità e di urgenza sono individuati nell'esigenza di garantire il pieno esercizio dell'attività professionale di carattere sindacale tra militari e assicurare una maggiore efficienza del personale militare e civile del Ministero della difesa e la massima operatività delle Forze armate;
- ritenuto, altresì, che:
- per quanto attiene al riparto di competenze legislative tra lo Stato e le regioni, le disposizioni del decreto-legge sono prevalentemente riconducibili alla materia "difesa e forze armate", che l'articolo 117, secondo comma, lettera *d*), della Costituzione attribuisce alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, oltre che - per quanto attiene agli investimenti nello sviluppo di tecnologie emergenti, connessi alla partecipazione al *Nato Innovation Fund* - alla materia "politica estera e rapporti internazionali dello Stato", di competenza esclusiva statale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera *a*), della Costituzione,
- esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

### **SCHEMA DI PARERE PROPOSTO DAL RELATORE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 1146**

La Commissione, esaminato il disegno di legge in titolo e rilevato che

- il provvedimento reca una disciplina legislativa in materia di intelligenza artificiale, nonché, all'articolo 22, due deleghe nella medesima materia;
- gli obiettivi generali del disegno di legge sono, da un lato, quello di promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile dell'intelligenza artificiale, volto a coglierne le opportunità, in una

dimensione antropocentrica, e, dall'altro, quello di garantire la vigilanza sui rischi economici e sociali, nonché sull'impatto sui diritti fondamentali, dell'intelligenza artificiale;

- il disegno di legge, come evidenziato nell'allegata analisi tecnico-normativa, non si sovrappone al regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea sull'intelligenza artificiale (approvato in via definitiva il 21 maggio 2024), ma ne accompagna il quadro regolatorio negli spazi propri del diritto interno; inoltre, l'articolo 22, commi 1 e 2, del disegno di legge reca una delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al medesimo regolamento;

considerato, altresì, che rientrano nell'ambito di interesse della 1ª Commissione le seguenti disposizioni:

- l'articolo 1, che traccia le finalità e l'ambito di applicazione del provvedimento, specificando che le disposizioni di quest'ultimo dovranno essere interpretate e applicate conformemente al diritto dell'Unione europea;
- l'articolo 2, che reca le definizioni di "sistema di intelligenza artificiale", di "dato" e di "modelli di intelligenza artificiale";
- l'articolo 3, che stabilisce i principi generali a cui devono essere improntate le varie attività inerenti ai sistemi e modelli di intelligenza artificiale;
- l'articolo 4, concernente gli ambiti dell'informazione e del trattamento dei dati personali, che pone altresì una condizione generale, in base alla quale l'accesso alle tecnologie di intelligenza artificiale da parte dei minori di anni quattordici è subordinata al consenso di chi esercita la responsabilità genitoriale;
- l'articolo 5 recante i principi applicabili in materia di sviluppo economico;
- l'articolo 6, che prevede l'adozione di una disciplina speciale per le attività svolte in materia di intelligenza artificiale, con finalità di sicurezza o difesa nazionale, dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dall'Agenzia informazioni e sicurezza esterna, dall'Agenzia informazioni e sicurezza interna, dall'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dalle Forze armate;
- l'articolo 13, ove si prevede che l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione avvenga in funzione strumentale e di supporto all'attività provvedimentale, nel rispetto dell'autonomia e del potere decisionale della persona, che resta l'unico soggetto responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia utilizzata l'intelligenza artificiale;
- l'articolo 16, che attribuisce all'Agenzia per la cybersicurezza nazionale il compito di promuovere e sviluppare iniziative volte a valorizzare l'intelligenza artificiale come risorsa per il rafforzamento della cybersicurezza nazionale;
- l'articolo 17, che prevede l'adozione di una strategia nazionale per l'intelligenza artificiale;
- l'articolo 18, che designa l'Agenzia per l'Italia digitale e l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali autorità nazionali per l'intelligenza artificiale, individuando le rispettive funzioni, e istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, un Comitato di coordinamento, composto dai direttori generali delle due Agenzie e dal capo del Dipartimento per la trasformazione digitale;
- l'articolo 22, che reca due deleghe al Governo rispettivamente per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento dell'Unione europea in materia di intelligenza artificiale e per la definizione organica della disciplina nei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo, con le seguenti osservazioni:
  - con riferimento all'articolo 2, comma 1, lettera c), si rappresenta l'opportunità di coordinare la definizione di "modelli di intelligenza artificiale" ivi contenuta con quella recata dall'articolo 3, paragrafo 1, n. 63, del regolamento europeo sull'intelligenza artificiale (*AI Act*);
  - in merito all'articolo 18, comma 2, andrebbe valutata l'opportunità di specificare, sia pure nelle linee generali, le modalità di funzionamento del Comitato di coordinamento ivi previsto e gli eventuali principi a presidio della corretta collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche e con le autorità indipendenti.

## **1.5. Trattazione in Assemblea**



## 1.5.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

## **1.5.2. Resoconti stenografici**

## 1.5.2.1. Seduta n. 221 del 18/09/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
----- **XIX LEGISLATURA** -----

**221a SEDUTA PUBBLICA**  
**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
MERCOLEDÌ 18 SETTEMBRE 2024

Presidenza del vice presidente CASTELLONE,  
indi del vice presidente RONZULLI  
e del vice presidente ROSSOMANDO

*N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE; Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE; Forza Italia-Berlusconi Presidente-PPE: FI-BP-PPE; Fratelli d'Italia: FdI; Italia Viva-Il Centro-Renew Europe: IV-C-RE; Lega Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: LSP-PSd'Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico-Italia Democratica e Progressista: PD-IDP; Per le Autonomie (SVP-PATT, Campobase): Aut (SVP-PATT, Cb); Misto: Misto; Misto-ALLEANZA VERDI E SINISTRA: Misto-AVS; Misto-Azione-Renew Europe: Misto-Az-RE.*

**RESOCONTO STENOGRAFICO**  
**Presidenza del vice presidente CASTELLONE**

**PRESIDENTE.** La seduta è aperta (ore 11,03).

Si dà lettura del processo verbale.

SBROLLINI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del giorno precedente.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

### **Comunicazioni della Presidenza**

**PRESIDENTE.** L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

### **Sull'ordine dei lavori**

**PRESIDENTE.** Informo l'Assemblea che all'inizio della seduta il Presidente del Gruppo MoVimento 5 Stelle ha fatto pervenire, ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento, la richiesta di votazione con procedimento elettronico per tutte le votazioni da effettuare nel corso della seduta. La richiesta è accolta ai sensi dell'articolo 113, comma 2, del Regolamento.

### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**ROMEO (LSP-PSd'Az).** Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

**ROMEO (LSP-PSd'Az).** Signora Presidente, ai sensi del nostro Regolamento, chiedo di intervenire all'inizio dei lavori d'Aula per portare all'attenzione di tutta l'Assemblea una tematica che ha avuto e sicuramente avrà, anche nei prossimi giorni, un risvolto di natura nazionale e forse anche - diciamo noi - di natura internazionale. Mi riferisco alla vicenda della richiesta di condanna a sei anni nei confronti di Matteo Salvini con l'accusa di sequestro di persona per aver fatto attendere in mare sei giorni la nave Open Arms, prima di farla attraccare e far sbarcare gli immigrati.

Non è mia intenzione attaccare nessuno. Anzi, noi abbiamo pieno rispetto sia dell'indipendenza della magistratura che anche del suo operato. Partiamo da questo presupposto. Consideriamo, però, ed è

questo quello che vogliamo portare oggi all'attenzione dell'Aula, un po' surreale questa richiesta nei confronti di Matteo Salvini.

Quantomeno riteniamo surreale che Matteo Salvini sia sotto processo con l'accusa di sequestro di persona per aver fatto attendere in mare sei giorni la nave ONG *Open Arms* prima di farla attraccare, quando la prassi in questi casi, che l'Italia ha adottato nel corso degli anni, addirittura prevede tempi decisamente maggiori.

In particolare, ci sono stati dei Ministri, non Salvini, che, nella stessa identica situazione in cui si trovò l'allora Ministro dell'interno, hanno fatto attendere anche quindici giorni gli immigrati sulla nave prima di farli sbarcare, naturalmente dalla prima richiesta di porto sicuro.

Nell'ottobre del 2019, al riguardo ci sono delle testimonianze di articoli di giornali, quando era ministro dell'interno Luciana Lamorgese, con il Governo Conte-*bis*, la nave *Ocean Viking* attese al largo della Sicilia dodici giorni - che sono un po' più di sei - prima di far sbarcare gli immigrati. Tanto che nelle ricostruzioni, leggendo gli articoli, addirittura vi fu un *tweet* dei rappresentanti dell'*Ocean Viking*, che diceva: dopo più di dodici giorni di incertezza in mare, 104 sopravvissuti possono finalmente sbarcare in un luogo sicuro. È la fine di un'odissea. Quello era il Governo Conte-*bis*, ma andiamo ad un altro Governo.

Governo Draghi, 29 marzo 2022: ministro sempre Luciana Lamorgese. La nave *Geo Barents* di Medici senza frontiere, con a bordo 113 naufraghi, attese ben undici giorni prima che venisse fatta attraccare. Io ho citato i due casi forse più emblematici, ma sono diversi i casi che, dal 2019 al 2022, quando Salvini non era più Ministro dell'interno, hanno riguardato varie navi. Ho citato l'*Ocean Viking*, la *Geo Barents*, la stessa *Open Arms*, la *Sea-Watch* e l'*Humanity 1*, con un numero di giorni trascorsi dalla prima richiesta di porto sicuro allo sbarco dei migranti che va da quattro a sedici giorni.

Per ciascuno di questi casi (che sono tredici in tutto) non ci risulta siano stati aperti dei procedimenti penali per reati ministeriali. Dunque, la domanda è: per quale motivo, per sei giorni di attesa in mare un Ministro venga messo sotto processo e ci sia una richiesta di condanna, mentre per tanti altri Ministri, che hanno fatto attendere anche molti più giorni, nessuno dica niente e ci sia silenzio.

Questo bisogna farlo notare all'Assemblea, perché noi sentiamo nei dibattiti televisivi accuse di comportamenti vergognosi, di disumanità, quando questi sono comportamenti che - lo ripeto - hanno tenuto anche altri Ministri con una matrice politica chiaramente differente dalla nostra. E bisogna anche tener presente che, in tutti i casi in cui queste persone sono state lasciate in mare, c'erano le navi della Capitaneria di porto, veniva data assistenza e le persone malate venivano fatte scendere. È accaduto con Salvini e anche con tutti gli altri. La domanda allora è questa: la legge non dovrebbe valere per tutti?

Concludo, signor Presidente, ringraziandola anche per l'atteggiamento di comprensione che c'è nei nostri confronti, ribadendo che questa è più una vicenda politica. Per quale ragione? E poi noi diciamo che è una sorta di sconfitta della politica.

In primo luogo, lo è perché a mandare sotto processo - così lo diciamo una volta per tutte - un Ministro per decisioni politiche assunte nell'esercizio delle sue funzioni e nell'interesse nazionale è stata una parte politica. Da quella parte politica spesso e volentieri arrivano lezioni - addirittura qualcuno si erge anche a paladino del garantismo - quando poi, alla conta dei fatti, si tratta della solita storia italiana, del solito garantismo italiano: garantisti con gli amici e giustizialisti con gli avversari. Questa è una sconfitta della politica che, tra l'altro, ha creato anche un precedente; anzi, ve ne sono due, perché c'è anche il caso Gregoretti, nel quale Salvini è stato assolto.

In secondo luogo, lo è perché si afferma chiaramente questo cattivo costume che, quando non si riesce a sconfiggere un avversario con le idee o con una linea politica (*Applausi*), si tenta di farlo attraverso le aule giudiziarie; è quello che fu fatto, né più né meno, nei confronti di Silvio Berlusconi (*Applausi*). Quindi questo cattivo costume continua ad andare avanti in questa direzione.

In terzo luogo - e mi avvio a concludere - si tenta di criminalizzare dal punto di vista penale una condotta di Governo, una linea politica legittima sul tema dell'immigrazione (prima la redistribuzione e poi lo sbarco), seguita dall'allora Ministro dell'interno, ma anche dal ministro Luciana Lamorgese e dai Governi di centrosinistra e di unità nazionale che si sono susseguiti. Riteniamo che sia una

limitazione della libertà di espressione politica e quindi anche democratica criminalizzare una condotta di Governo.

In quarto luogo, quale segnale positivo si può dare alla popolazione quando ci si trova di fronte ad un Ministro che di fatto rispetta la volontà popolare e il programma per cui è stato eletto, ma, anziché vedersi riconosciuto il merito di questo rispetto, si ritrova sotto processo? Sono domande che noi poniamo all'Assemblea, perché oggi capita ad una parte politica, ma un domani potrebbe riguardare qualsiasi altro Ministro.

Concludo dichiarando che noi siamo al fianco di Matteo Salvini e sempre lo saremo; siamo convinti che abbia dimostrato coerenza rispetto ai valori e ai programmi che ha sempre sostenuto, coraggio nel prendere decisioni che in molti casi sono state complicate, e adesso forza nell'affrontare a testa alta l'iter processuale. (*Applausi*).

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Signor Presidente, al di là della mia personale opinione sulla vicenda che non starò ad esprimere in questa sede e più in generale, al di là della mia opinione sulle politiche in materia di immigrazione della maggioranza e del Governo, voglio solamente far presente - e desidero che resti agli atti - che il collega senatore Romeo oggi ha compiuto un atto gravissimo: ancora una volta la maggioranza è entrata a gamba tesa tentando di influenzare il lavoro della magistratura. (*Applausi*). Questo è di una gravità inaudita e non è tollerabile. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, anche come Forza Italia abbiamo ritenuto di dover intervenire in ordine al processo e alla richiesta di condanna che sta subendo Matteo Salvini, nonché per replicare a quanto poc'anzi è stato affermato. È del tutto evidente che quello che sta subendo Matteo Salvini sia un processo politico per tre ragioni che vado ad esporre.

Si tratta di un processo politico innanzitutto perché l'autorizzazione a procedere appare viziata da un'evidente disparità di trattamento, motivata solo da questioni politiche. Per analogo episodio, quello che riguarda la nave Diciotti, in precedenza il Senato aveva negato l'autorizzazione a procedere. Perché una diversa valutazione su casi del tutto analoghi? Nel primo caso, durante il Governo Conte I di colore giallo-verde, il MoVimento 5 Stelle si è schierato a difesa del Ministro dell'interno e l'autorizzazione non è passata. Quando, qualche tempo dopo, si è trattato invece di votare per il caso dell'Open Arms, Salvini era passato all'opposizione e quindi è seguito il pollice verso da parte della mutata maggioranza politica, questa volta giallo-rossa. Non sussiste però, Presidente, alcuna ragionevole coerenza tra le due decisioni dell'Aula. Secondo argomento: ricorda, Presidente, la telefonata tra Luca Palamara, intercettata, e il procuratore di Viterbo Paolo Auriemma? Cosa disse il procuratore? Con argomenti giuridici, il dottor Auriemma sosteneva la legittimità dell'operato di Matteo Salvini, cito testualmente: «Mi dispiace dover dire che non vedo veramente dove Salvini stia sbagliando. Illegittimamente si cerca di entrare in Italia e il Ministro dell'interno interviene perché questo non avvenga. Questo dal punto di vista tecnico, al di là dell'atto politico». Così dice Auriemma. Palamara, però, risponde: «No, hai ragione, ma ora bisogna attaccarlo». Più politica di così, Presidente.

Terzo argomento: quella che viene sindacata in sede penale è l'azione del Ministro e del Governo, una linea politica condivisibile o meno, ma una linea politica. Agli elettori il *leader* della Lega si è sempre presentato come il difensore dei confini nazionali contro l'immigrazione clandestina. I comportamenti che vengono processati a Palermo altro non sono che l'attuazione di questo suo impegno politico assunto nei confronti dei suoi elettori. Per questo, come Forza Italia giudichiamo abnorme e pericolosa la richiesta di condanna della procura palermitana ed esprimiamo a Matteo Salvini la nostra solidarietà politica ed umana. Quello che sta accadendo a Palermo avviene in evidente contrasto con il principio di separazione dei poteri.

Mi consenta, signor Presidente, un'ultima notazione: se il centrodestra critica la richiesta di condanna di Salvini, insorge l'Associazione nazionale magistrati, come poco fa anche la collega Cucchi,

giudicandola una pericolosa ingerenza nei confronti dell'autonomia della magistratura, ma se a criticare la recente sentenza della Corte di cassazione che ha annullato le condanne sul caso Ilva - peraltro una sentenza fondata su un principio assolutamente elementare giuridico, ossia l'articolo 11 del codice di procedura penale - è l'onorevole Bonelli, che dichiara che questa sentenza non rappresenta un atto di giustizia, ma una ferita inferta a chi ha già pagato, nessuno obietta alcunché. *(Applausi)*. Come al solito, due pesi e due misure, esattamente come per nave Diciotti e Open Arms. *(Applausi)*.

[SCALFAROTTO](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (IV-C-RE). Signor Presidente, sarò molto breve, perché credo che questa discussione debba essere svolta nelle sedi proprie e cioè dove viene svolta, quello che dico da parte mia e del mio Gruppo è che per noi le valutazioni della magistratura non devono mai influire sulle valutazioni politiche, per noi l'agire del ministro Salvini è stato fallimentare dal punto di vista politico, sia come Ministro dell'interno, sia come Ministro dei trasporti. Basta chiedere a qualsiasi italiano che salga su un Frecciarossa o che cerchi un taxi alla stazione Termini. E la stessa cosa è accaduta quando era Ministro dell'interno. Sarà la magistratura a valutare se ci saranno profili penali o meno. Ma il fatto che un Ministro di un Governo in carica della nostra Repubblica abbia ignorato la legge del mare, che è una legge antichissima che regola i rapporti tra i popoli, a partire dal nostro mare Mediterraneo, che si fonda su un principio base che è quello che quando un naufrago in mare chiede aiuto, la prima cosa che si fa è tendergli una mano, penso che sia un problema che richiede una valutazione politica, soprattutto in questa sede. Sono altre le aule dove si svolgono le considerazioni giuridiche e giudiziarie e noi ci manteniamo su una valutazione puramente politica che sarebbe rimasta tale qualunque fosse stato l'orientamento del Senato sulla possibilità del ministro Salvini di essere sottoposto a giudizio e qualsiasi sarà la valutazione della Corte che lo sta valutando. *(Applausi)*.

[MAIORINO](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAIORINO (M5S). Signora Presidente, ancora una volta si dimostra che la pausa estiva non fa bene agli amici della Lega, a cui in questo periodo capita spesso di prendere degli abbagli. Il senatore Romeo ha probabilmente scambiato l'Aula del Parlamento per un'aula del tribunale, perché, rispetto a quella requisitoria di difesa che ha fatto del suo *leader* Matteo Salvini, gli suggerisco caldamente di andare a deporre in tribunale. A questo riguardo correggo il collega Zanettin: in questa sede nessuno sta criticando una sentenza; siete voi che volete addirittura impedire la celebrazione di un processo. È completamente diverso. *(Applausi)*.

Confesso che ho apprezzato i toni pacati che ha comunque usato il senatore Romeo, però ha detto delle cose gravi e inesatte. Criminalizzazione degli atti del ministro Salvini: se c'è qualcuno che criminalizza in maniera generalizzata le persone è proprio il ministro Salvini, ma anche gli esponenti della Lega quando chiamano qualunque migrante "clandestino", avendo già quindi emesso un verdetto di essere illegali persino sulle navi delle ONG, quindi contrariamente alla normativa e al diritto umanitario e internazionale vigente. *(Applausi)*.

Abbiamo tutti assistito, purtroppo, al video di quattro minuti di Matteo Salvini diramato sui *social* e all'uso improprio fatto dal Ministro, nonché Vicepremier di questo Governo, del servizio pubblico *(Applausi)*. È stata una vergogna, uno scandalo mondiale, trasferendo un processo nelle piazze digitali e nelle piazze popolari. Quale rispetto per gli architavi e per i pilastri della nostra Costituzione, per i tre poteri della nostra Costituzione, per l'indipendenza del potere giudiziario dimostrano Matteo Salvini e tutto il Governo, che si è sollevato in suo supporto e sostegno? Si è trattato di un uso vergognoso e in spregio delle regole democratiche ancora vigenti in questo Paese. *(Applausi)*.

[BAZOLI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BAZOLI (PD-IDP). Signora Presidente, noi comprendiamo benissimo l'esigenza da parte del Gruppo della Lega di manifestare vicinanza e solidarietà al proprio *leader* in un momento così complicato della sua vita: sotto processo per un reato così infamante come quello del sequestro di persona.

Abbiamo anche apprezzato i toni rispettosi oggi tenuti dal presidente Romeo in quest'Aula, a differenza di quelli che invece abbiamo sentito nei giorni scorsi, perché è inaccettabile che si colga il pretesto di questa vicenda per delegittimare la magistratura. Questo è inaccettabile ed è quello che è accaduto nei giorni scorsi. (*Applausi*).

Infatti, si è parlato di processo politico e si è messa in discussione la legittimità di un'azione giudiziaria, che si può criticare perché son criticabili certamente le singole decisioni dei giudici. Tuttavia non si può cogliere l'occasione, come peraltro ho sentito anche nelle parole del collega Zanettin, per tornare nuovamente a delegittimare l'intera magistratura. Non è questo che serve al Paese; al Paese non serve continuare ad alimentare questo scontro tra la politica e la magistratura.

Vorrei anche dire al collega Romeo che non è questa la sede per fare il processo al senatore Salvini. Egli ha fatto una serie di considerazioni che verranno portate al processo, i magistrati decideranno e noi auspichiamo che il senatore Salvini esca indenne da questo processo, perché non abbiamo nessun desiderio di combattere lui e le sue idee attraverso gli strumenti dei processi e quindi delle aule di tribunale. Tuttavia, se vogliamo affrontare il tema politico, dobbiamo chiederci se il fatto che qualunque Ministro abbia titolo e legittimità per perseguire i propri obiettivi politici lo legittimi a essere sciolto da qualunque vincolo di rispetto delle norme. (*Applausi*). Questo è il punto su cui dobbiamo interrogarci: può il legittimo perseguimento di obiettivi politici giustificare qualunque condotta e qualunque comportamento? Può arrivare a giustificare una condotta che, in ipotesi, è quella del sequestro di persona? Questo è il punto. Non ci sono delle regole che servono anche a delimitare l'esercizio del potere? Questo è lo Stato di diritto, è il fondamento della democrazia liberale. Ritengo pertanto che noi dobbiamo difendere lo Stato di diritto e non metterlo in discussione come voi state facendo in questi giorni sul processo a Salvini. (*Applausi*).

[MALAN](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MALAN](#) (*FdI*). Io ritengo molto appropriato l'intervento del senatore Romeo, anche perché l'attuale processo di cui stiamo parlando, il processo di Palermo, avviene perché quest'Aula, qualche tempo fa, ha dato l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro Salvini. Allora se ne è parlato e mi sembra perfettamente appropriato parlarne adesso, perché la divisione tra i poteri, la separazione tra i poteri vuol dire che un potere ha il suo ambito, nel quale ha tutta l'indipendenza che la nostra Costituzione garantisce alla magistratura, ma altrettanta indipendenza deve essere data all'Esecutivo e al Legislativo. Un atto discrezionale del Ministro è sottoposto a processo e un decreto, che è legge dello Stato, applicato dal Ministro, viene ritenuto però da non applicare sulla base di nobili, ma vaghi e opinabili principi superiori. Il principio dell'umanità è un principio che tutti condividiamo. Il punto è come si articola e come si estrinseca il principio di umanità e del rispetto dei diritti umani: attraverso le leggi, perché altrimenti è tutta valutazione arbitraria di qualcuno.

Questo è il problema nella mancata separazione dei poteri, che si ha nel momento in cui non soltanto gli atti discrezionali, ma persino le leggi vengono ritenute passibili di processi. Se il problema è che il decreto che il Ministro stava applicando non era conforme a questi diritti, che, nell'opinione del pubblico ministero, sarebbero superiori alla forza della legge, allora abbiamo una cosa che può essere fatta, ma non da un tribunale, bensì dalla Corte costituzionale, alla quale un tribunale può arrivare, con le dovute procedure.

Direi che quello che avviene è particolarmente inquietante anche alla luce di quello che ci ha ricordato il senatore Zanettin e che dovremmo ricordare tutti. Mi riferisco alla famosa intercettazione in cui altissimi magistrati dicevano che Salvini andava colpito, anche se aveva ragione e non aveva fatto nulla di male. Sono parole dette da persone che hanno l'influenza e il potere diretto delle alte magistrature, quindi non sono solo parole. E non sono solo parole quando diventano un processo con una richiesta di condanna a sei anni per un Ministro dell'interno che ha svolto le sue funzioni.

Pertanto credo che sia giusto che quest'Assemblea si occupi e si preoccupi del problema. Ringrazio il senatore Romeo per aver avviato questo momento di riflessione, che però è una riflessione di carattere generale. Un domani potrebbe accadere l'opposto; so che è poco verosimile, ma potrebbe accadere che un magistrato decida di inquisire un Ministro dell'interno perché non ha difeso sufficientemente i

confini, perché c'è il principio della tutela della sicurezza e così via. Potrebbe succedere questo e non credo che piacerebbe a chi oggi invece ritiene che la magistratura, salvo eccezioni (come anche qui ha detto il senatore Zanettin), sia assolutamente insindacabile.

Nessuno intende delegittimare la magistratura verso la quale nutriamo il massimo rispetto. Ma, proprio perché ne abbiamo rispetto, riteniamo che il singolo atto del singolo magistrato possa benissimo essere criticato, anche da parte di un Ministro e anche usufruendo di uno dei mezzi di comunicazione che ci sono e che possono essere il servizio pubblico o i cento altri mezzi di informazione che ci sono. Credo che sia normale che il pubblico, proprio da un servizio pubblico, sia interessato a sapere quello che un Ministro ha da dire riguardo a un processo e a una richiesta di condanna così grave. (*Applausi*).

[CASINI](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CASINI (PD-IDP). Signor Presidente, voglio precisare che intervengo a titolo personale in un minuto. Naturalmente la propaganda si può sempre fare ed è legittimo farla anche nei termini molto cortesi e signorili con cui l'ha fatta il senatore Romeo. D'altronde, è ovvio che la propaganda trovi diritto di cittadinanza nelle Aule parlamentari.

Tuttavia, ritengo questo passaggio di questo dibattito assolutamente improprio. Il dibattito che stiamo facendo oggi ha la sua sede naturale all'atto dell'autorizzazione a procedere che il Senato ha concesso nei confronti del ministro Salvini. (*Applausi*). E

anche la critica che si rivolge nei confronti dei magistrati è in gran parte impropria. Che cosa si critica rispetto alle decisioni (che peraltro non sono state assunte e sono possibili) della magistratura? Si critica il fatto che i magistrati, con un'interpretazione che sarà soggetta a tre gradi di giudizio, applichino la legge.

Il tema vero è la sovranità della politica. La politica, cioè il Parlamento, con una decisione che io personalmente non ho avallato, ma che è stata avallata dalla maggioranza del Parlamento, dà alla magistratura la possibilità di decidere, sulla base della normativa esistente, la sorte giuridica - non politica - di Salvini. È quindi evidentemente chiaro che, poi, non possiamo oggi continuare a discutere o sindacare la legittimazione dei magistrati di applicare la legge quando quella legittimazione l'abbiamo data ai magistrati con il voto del Parlamento.

Se mi consentite, ho voluto precisare questo, al di là delle parti politiche, perché credo che l'occasione persa da parte del Parlamento sia stata in passato e certamente non possa essere recuperata oggi con questo tipo di dibattito, che risponde a finalità diverse, legittime, ma politiche. (*Applausi*).

**Discussione dalla sede redigente del disegno di legge:**

**(729) STEFANI. - Norme in tema di legittimo impedimento del difensore (Relazione orale) (ore 11,37)**

**Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 729.

Il relatore, senatore Rastrelli, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[RASTRELLI](#), relatore. Signor Presidente, il disegno di legge di iniziativa della senatrice Stefani, approvato in sede redigente, con modifiche, dalla Commissione giustizia, introduce nuove norme a tutela della classe forense in termini di legittimo impedimento.

Nel corso dell'esame in Commissione, anche grazie al qualificato apporto delle opposizioni - e mi sia qui consentito ringraziare in modo particolare, per il rispettivo contributo, il senatore Bazoli e la senatrice Lopreato - sono stati approvati due emendamenti e due proposte di coordinamento.

Il disegno di legge si compone di tre articoli. L'articolo 1 aggiunge un ulteriore comma all'articolo 153 del codice di procedura civile e il nuovo testo, come modificato nel corso dell'esame in Commissione, prevede che, con provvedimento del giudice, ovvero prima della costituzione delle parti del Presidente del tribunale, sia disposta la remissione in termini del difensore che comprovi, a mezzo di idonea



certificazione, di essere incorso in decadenze per causa a lui non imputabile, ovvero comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, per assistenza a figli e familiari con disabilità o gravi patologie, ovvero per esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non consentano al difensore di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, ovvero - ancora - in caso di infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza. Il testo originario faceva riferimento semplicemente alla gravidanza, ma con modifiche approvate in Commissione, si è ritenuto di circoscrivere la rilevanza dello stato di gravidanza come causa di legittimo impedimento al solo caso in cui si determini una effettiva compromissione delle condizioni di salute della donna e si sostanzi quindi una impossibilità oggettiva di gestire il mandato.

L'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in Commissione, aggiunge un ulteriore comma all'articolo 81-*bis* delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, che disciplina il cosiddetto calendario del processo. La nuova disposizione prevede che quando il difensore non si presenti in udienza e l'assenza sia dovuta all'assoluta impossibilità a comparire per le circostanze già indicate, il giudice debba disporre il rinvio a nuova udienza. Questo naturalmente purché le circostanze siano comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza ovvero, secondo la modifica introdotta all'originario disegno di legge dalla Commissione, comunicata alla cancelleria del giudice che procede, anche a mezzo PEC, nei medesimi termini.

Da ultimo, l'articolo 3, non modificato dalla Commissione, interviene sul comma 5 dell'articolo 420-*ter* del codice di procedura penale nella parte in cui disciplina il legittimo impedimento del difensore nel processo penale. Ai sensi del quinto comma nella formulazione vigente il giudice rinvia l'udienza nel caso di assenza del difensore quando risulti che la stessa è dovuta ad assoluta impossibilità a comparire per legittimo impedimento purché prontamente comunicato.

Il disegno di legge amplia l'ambito di applicazione dell'istituto del legittimo impedimento precisando che possono costituire cause giustificatrici anche comprovate ragioni di salute della prole o dei familiari del difensore.

Il disegno di legge, Presidente, va pertanto nella direzione di un rafforzamento delle garanzie del difensore, di un deciso contrasto a comportamenti, prassi e consuetudini, che costituiscono peraltro una vera e propria discriminazione nei confronti dell'avvocatura perché comportano una evidente disparità di trattamento tra giudici e avvocati difensori. Con il provvedimento si vuole infatti evitare che la valutazione di taluni impedimenti sia lasciata alla libera interpretazione, quando non anche all'arbitrio, di un collegio giudicante con decisioni che comportano spesso il rischio di decadenza da termini processuali perentori. Il diritto di difesa dei cittadini deve infatti essere sempre garantito e ciò può essere fatto anche prevedendo espressamente, come causa di legittimo impedimento, caso fortuito, forza maggiore o altri eventi che l'esperienza delle aule di giustizia segnala come necessari per determinare un quadro normativo che sia in grado di coniugare ragionevolmente il regolare svolgimento dell'attività giudiziaria con la tutela dei difensori in presenza di situazioni particolarmente gravi. Ciò significa, come è evidente, operare sempre per la salvaguardia della posizione processuale dei loro assistiti e quindi per la tutela dei cittadini. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

**SCALFAROTTO** *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCALFAROTTO (*IV-C-RE*). Signora Presidente, intervengo per annunciare il nostro voto favorevole su questo disegno di legge, che è stato accolto in Commissione da tutte le forze politiche con grande apertura, per il quale desidero ringraziare la collega Stefani. Tra l'altro - e voglio sottolinearlo - si tratta di un disegno di legge di iniziativa parlamentare: sono "animali" rarissimi che vediamo pascolare in quest'Aula, quindi, quando un disegno di legge d'iniziativa parlamentare arriva alla nostra approvazione, la Camera e il Senato dovrebbero celebrarlo.

È un disegno di legge che evidentemente va a riempire un vuoto essenziale. Abbiamo ascoltato la relazione del relatore senatore Rastrelli, che ci ha spiegato tecnicamente di cosa stiamo parlando; ma, al di là dei profili tecnici che regolamenteranno la vita nelle aule giudiziarie, l'idea sottesa a questo disegno di legge è, secondo me, di grande civiltà e sta scolpita nella nostra Carta costituzionale.

Noi tutti dovremmo fare - e credo che sarebbe doveroso e lodevole - lo sforzo di realizzare quel principio per il quale accusa e difesa devono essere uguali e pari davanti al giudice terzo. È il principio che ispira il nostro codice di procedura penale e che è scritto in Costituzione, ma sappiamo che nella realtà non è così, per tante ragioni. La prima ragione è oggettiva ed è legata al fatto che l'accusa dispone di strumenti, anche di tipo organizzativo, che la difesa non ha. Ma c'è anche - ed è il profilo che mi preoccupa maggiormente - un racconto dell'azione penale che acquisisce, di giorno in giorno, di mese in mese, sempre più un aspetto di tipo quasi vendicativo, come a dire «giustizia è fatta», di esemplarità della pena. Un processo penale viene descritto sempre con l'imputato che è, di fatto, il cattivo del film, mentre i buoni sono tutti dall'altra parte, e giustizia è fatta quando l'imputato viene condannato, possibilmente a una pena esemplare, con buona pace dei principi costituzionali della presunzione di innocenza, per esempio, per cui ogni imputato è innocente fino a sentenza definitiva. Anche il racconto giornalistico dei processi è, nella stragrande maggioranza dei casi, ispirato a principi giustizialisti, al facciamo vedere la giustizia nella sua implacabilità, nella sua forza che schiaccia chi ha sbagliato.

Io penso che questo non sia il processo penale che avevano in mente i nostri Costituenti e non è il processo penale come dovrebbe essere in un Paese maturo dal punto di vista della sua civiltà giuridica, come l'Italia, la patria di Beccaria, la culla del diritto.

Pertanto, anche disegni di legge piccoli come questo ci aiutano a ristabilire una realtà del processo penale che si inserisce meglio dentro quei parametri che descrivono il processo penale per la nostra comunità nazionale, per il nostro Paese, per la nostra Costituzione. La giustizia, per come viene rappresentata, ha in mano una spada ma anche una bilancia ed è bendata perché non deve guardare in faccia a nessuno, ma deve farlo con severità ed equilibrio.

Allora andiamo a regolamentare dei principi che consentano di dirci se l'avvocato può non esserci, salvo naturalmente che non ci siano più avvocati a difendere l'imputato e salvo che non si tratti di ragioni non fondate. Però, se l'avvocato o l'avvocata - perché per fortuna nelle nostre aule giudiziarie, tanto tra la magistratura che nelle professioni forensi ci sono molte donne, il cui ruolo, spesso nella nostra società, ahimè, è ancora molto collegato a compiti di assistenza familiare - hanno impedimenti che vanno ad incidere nella dinamica processuale, è giusto che la nostra Costituzione, quella dell'articolo 3, quella che dà pari opportunità e riconosce l'uguaglianza davanti alla legge di uomini e donne, possa chiedere di fermarsi in un dato momento, anche perché vi era una posizione di minorità del difensore, il quale o la quale non veniva messo o messa in condizione di poter opporre una circostanza familiare, come quelle che bene ha elencato il senatore Rastrelli come elemento di fermo della procedura. Poi l'ingiustizia, come sempre succede con le ingiustizie, signora Presidente, va sempre a colpire i più deboli, anche quando l'apparente vittima di un'ingiustizia è un po' più forte, c'è sempre qualcuno nella catena che ne subisce gli effetti finali. In questo caso è l'imputato, perché l'impossibilità di esercitare il proprio mandato di difensore si tramuta alla fine, nell'anello più debole, in una penalità per l'imputato che deve far fronte alla legge senza l'assistenza legale necessaria.

Allora, è un piccolo disegno di legge che afferma un grande principio. Noi lo accogliamo con grande favore e per questa ragione annuncio il voto favorevole del Gruppo Italia Viva. (*Applausi*).

[CUCCHI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CUCCHI (*Misto-AVS*). Signora Presidente, colleghi, il testo su cui oggi siamo chiamati a votare ha il fine di rimuovere la disparità di trattamento che esiste oggi tra giudici e avvocati nell'esercizio delle loro funzioni. Mentre per i magistrati è possibile, infatti, rinviare anche più volte le udienze per impedimenti personali, per i legali spesso persino una situazione familiare improvvisa e fortemente preoccupante non giustificava fino ad ora la richiesta di rinvio. Il rischio denunciato più volte dalla categoria forense è quello di una compromissione del principio di indipendenza ed autonomia nell'esercizio del diritto di difesa. Più volte notizie di stampa hanno riportato il caso di avvocati ai quali è stato di fatto negato il diritto di un rinvio per assistere il proprio figlio, senza parlare di quelli in cui il difensore stesso, per ragioni di salute personali, è incorso in decadenze processuali non rimediabili.

Questo disegno di legge colma quindi un vuoto normativo del processo civile, introducendo la possibilità per il difensore di venire rimesso in termini quando dimostra, con idonea certificazione, di essere incorso in decadenze per cause a lui non imputabili, o comunque derivanti da fatto fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o, per esempio, gravidanza; per assistenza a figli, familiari con disabilità o grave patologia; esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o scolare che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato. Inoltre, è consentito il rinvio dell'udienza se l'avvocato non può comparire per le medesime ragioni.

Inoltre, anche nel processo penale, il legittimo impedimento del difensore (articolo 420-ter, comma 5, del codice di procedura penale) verrebbe esteso ai casi di malattia della prole o dei familiari. Noi riteniamo quindi che si tratti di una norma di civiltà che deve essere riconosciuta quale diritto per gli avvocati e le avvocate, ostacolati spesso nell'esercizio delle loro funzioni da problemi di salute propri o dei familiari, o da cause di forza maggiore.

Di conseguenza, annuncio il voto favorevole di Alleanza Verdi e Sinistra. (*Applausi*).

[ZANETTIN](#) (*FI-BP-PPE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZANETTIN (*FI-BP-PPE*). Signor Presidente, il Gruppo Forza Italia voterà convintamente a favore di questo disegno di legge a prima firma della collega Stefani, perché è un disegno di legge molto opportuno, che va a colmare una lacuna dell'ordinamento. Fino ad oggi, infatti, quello che era il legittimo impedimento del difensore, sia nel processo civile che nel processo penale, non era normato in modo adeguato e le cause di forza maggiore, piuttosto che gli impedimenti legati alla famiglia, piuttosto che alle malattie, non costituivano motivo obbligatorio per il rinvio.

*L'occasio legis*, come poi spiegherà meglio la collega Stefani, nasce proprio da un evento personale che l'ha interessata, che ha riguardato per certi versi l'intero Foro vicentino, al quale io pure appartengo. Da questo episodio di vita concreta, di vita processuale concreta, che, nel caso di specie, come spiegherà meglio lei, è stato risolto, ma attraverso la cortesia di colleghi e la comprensione dei magistrati, si è messo a fuoco un problema serio, un problema concreto, un problema reale, che riguarda appunto la possibilità che avvocati che si trovano in condizioni di difficoltà improvvise, imprevedibili, per cause di forza maggiore o collegate a patologie mediche piuttosto che alla gravidanza, riescano a risolvere la questione.

Ciò perché, invece, episodi, anche questi di vita concreta, di vita processuale concreta, all'interno delle aule di giustizia, hanno dimostrato come collegi piuttosto che magistrati troppo intransigenti a volte non erano nelle condizioni o non volevano risolvere problemi di questo tipo.

Da questo punto di vista, si va a colmare un vuoto normativo, che sussisteva e che non era sanabile, perché la possibilità di avere i collegi congiunti, cioè due avvocati che seguono lo stesso cliente, come per esempio in certe fattispecie penali (pensiamo ai difensori d'ufficio), non è previsto legislativamente. Evidentemente, dunque, quanto evidenziato dalla collega è assolutamente un tema importante.

Come ha detto prima il collega Scalfarotto, questo è un disegno di legge molto puntuale, che riguarda una fattispecie specifica, ma che illustra un tema generale, cioè la tutela del cittadino, la tutela dell'avvocato di fronte a un magistrato che, come è stato ricordato anche poc'anzi, viceversa ha la

possibilità di disporre rinvii anche *ad nutum*, senza particolari giustificazioni.

Ciò era inspiegabile nell'ottica della parità fra difesa e accusa, che è uno dei cardini del Dna di Forza Italia, tant'è che lo decliniamo anche nella riforma della separazione delle carriere. È un punto assolutamente qualificante, un principio assolutamente condiviso, condivisibile e legittimo. Quindi, da questo punto di vista, non posso che confermare il voto favorevole del Gruppo Forza Italia. (*Applausi*).

[LOPREIATO \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LOPREIATO (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi e colleghe, partendo dal presupposto che esercito la professione forense da ventotto anni, e che quindi non vi sono né preconcetti né ritrosie a muovere i miei ragionamenti, il mio sarà un discorso prima di tutto tecnico e successivamente politico. Dal punto di vista tecnico, il disegno di legge muove da un intento che è sicuramente degno di nota. Ribadisco che, di mestiere, sono *in primis* un avvocato e poi, chiaramente, un politico. Il legittimo impedimento è un istituto a tutela della libera professione e concerne l'incolpevole situazione di fatto che, avendo natura assoluta e attuale, non lascia al soggetto alcuna possibilità di presentarsi in udienza, ovvero di delegare le funzioni del proprio mandato.

Qui non sto a raccontare le mie esperienze personali in ventott'anni, ma io ho avuto due gravidanze, con una serie di difficoltà, anche durante l'esercizio della professione. Purtroppo, ho avuto un figlio che non è stato benissimo. Quindi, l'argomento mi tocca particolarmente ed è certamente una questione degna delle migliori attenzioni.

Il disegno di legge centra in generale il problema, quale questione naturale da affrontare, ma allo stesso tempo non sembra esente da sollevare interrogativi, che più volte ho evidenziato anche in Commissione.

Vengono disciplinate tre diverse tipologie di situazioni nelle quali il legittimo impedimento può palesarsi. Relativamente al settore del diritto civile, l'avvocato può invocare l'istituto in parola nei casi, tassativamente elencati, di mancata presentazione all'udienza ovvero nei casi di mancato compimento di un atto nei termini perentori previsti, al decorrere dei quali derivi una decadenza; nel penale, invece, si può invocare l'istituto nell'assoluta impossibilità a comparire in udienza.

Ci troviamo di fronte a interessi ugualmente meritevoli di tutela: la salvaguardia del diritto di difesa e il giusto processo e la sua ragionevole durata.

Il disegno di legge avrebbe meritato un supplemento di riflessione. Fino all'ultimo, come Gruppo eravamo indecisi se chiedere la rimessione in sede referente del provvedimento, ai sensi dell'articolo 36, comma 3, del Regolamento del Senato, perché il disegno di legge rappresenta un buon punto di partenza, ma non è esente da difetti, in quanto sicuramente perfettibile. Tutto l'arco parlamentare - ne sono sicura - ha il pieno interesse nel far sì che si abbia una compiuta e ragionevole normativa relativamente al legittimo impedimento (ci sono infatti avvocati in ogni Gruppo politico). Abbiamo pensato alla sede referente proprio per far sì che la Camera non si trovasse nelle condizioni di dover modificare il testo, ovvero di approvarne uno imperfetto. Volendo, siamo ancora in tempo a farlo, qualora vi sia una volontà precisa da parte di tutta l'Assemblea di modificare il testo rendendo maggiormente tassative le ipotesi ivi previste.

Il testo così formulato si presta, da un lato, a comportamenti opportunistici da parte dell'avvocato e, dall'altro, espone il professionista a una grande incertezza dovuta all'arbitrio del giudice nel valutare la richiesta. Questo lo dico come civilista. Infatti, per come è stato tipizzato il legittimo impedimento in relazione alla richiesta di rimessione in termini, fa sì che l'avvocato di controparte possa strumentalmente far scadere il termine di deposito delle memorie e beneficiare del deposito entro i termini dell'altra parte, e contestualmente usufruire della richiesta di remissione in termini per il legittimo impedimento, anche in ragione della mera assistenza dei figli. In soldoni, alla fine andrebbe a depositare una sorta di memoria di replica.

A questo punto pongo una domanda all'Assemblea: quale potrebbe essere una motivazione tale da far scaturire il legittimo impedimento nei casi di assistenza ai figli? L'adempimento dell'obbligo scolastico mediante l'assolvimento del dovere di accompagnare i bambini a scuola potrebbe essere un motivo tale da far accogliere una richiesta di legittimo impedimento? Di converso, quali potrebbero essere le ragioni

di accoglimento da parte del giudice della richiesta di legittimo impedimento relativamente alle esigenze improrogabili e di cura della prole in età scolare tale da non consentire al professionista di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato? Per come è scritta la norma, o non verrà mai concesso il legittimo impedimento e quindi questo disegno di legge risulterà assolutamente inutile, oppure aumenteranno a dismisura i casi in cui verrà concesso, con conseguente paralisi dell'attività giurisdizionale. La certezza del diritto nonché la ragionevole durata dei processi sarebbero inficiate da un'interpretazione della norma in tal guisa.

Nel caso invece di cui all'articolo 2, ovvero quello relativo alla richiesta di rinvio di udienza, una lettura costituzionalmente orientata lo vedrebbe rapportato al principio del giusto processo, ma solo qualora il rinvio del termine dell'evento impeditivo fosse breve tale da garantire la ragionevole durata del processo. Purtroppo, però, i rinvii delle udienze sono anche di otto, dieci, addirittura dodici mesi, se tutto va bene (vorrei far presente anche la realtà che vivo, quella campana), e che va a confliggere anche con il diritto di difesa. Quando si ragiona di legittimo impedimento, signor Presidente, si deve pensare sia agli effetti in capo alla parte attrice, sia alla parte convenuta. Pensiamo infatti al creditore che non riesce a soddisfare la propria pretesa creditoria oltre ogni ragionevole dubbio di diritto. La tutela del legittimo impedimento deve essere quindi bilanciata con il diritto di difesa della controparte. C'è un evidente problema di bilanciamento, di interessi in un giudizio: in questo caso ho fatto l'esempio del creditore e del debitore.

Come MoVimento 5 Stelle avevamo predisposto molteplici proposte: alcune sono state assorbite da emendamenti approvati; altre sono confluite in ordini del giorno accolti dalla Commissione; altre ancora, purtroppo, non sono state prese in considerazione e questa circostanza dispiace molto. C'è stato un gran lavoro ma - lo ripeto - potevamo fare molto di più.

Veniamo ora alla parte politica.

Il provvedimento che interessa l'Assemblea è il classico esempio di disegno di legge che poteva essere approvato all'unanimità. In Commissione ci siamo astenuti, anche se ne condividiamo gli obiettivi. Siamo ancora in tempo per fare un lavoro unitario. Nessuna legge nasce perfetta, figuriamoci un disegno di legge. Queste le parole della relatrice durante le audizioni, parole che condivido appieno. Su questo disegno di legge si potrebbe lavorare a quattro mani. La norma necessita di un intervento: lo sapete voi come lo sappiamo noi. Non chiederemo la referente, anche se il disegno di legge necessiterebbe di questa trasformazione. Siamo certi che lo farete voi affinché possa essere riaperto il termine di presentazione degli emendamenti. Nel frattempo, non potendo votare contro il disegno di legge perché consideriamo improcrastinabile un intervento legislativo sulla materia, ci asterremo dal votare, viste le numerose suesposte criticità che necessitano di un'accorta revisione del testo. *(Applausi)*.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[STEFANI](#) (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, desidero rivolgere innanzitutto un ringraziamento a tutti i membri della Commissione, alla presidente Bongiorno e al Governo, che hanno condiviso il contenuto di questo disegno di legge che, seppur piccolo, è a nostro avviso un passo in avanti su un giusto processo e anche per raggiungere livelli di migliore civiltà e il riconoscimento delle pari opportunità. Questo disegno di legge è importante perché dobbiamo ricordare, *in primis*, che la Costituzione sancisce che la difesa è un diritto inviolabile. La difesa è in parte a carico e di responsabilità dell'avvocato. L'immagine dell'avvocato, purtroppo per certi versi tanto vituperata, spesso non viene rappresentata adeguatamente, non riconoscendosi l'importanza fondamentale di tale figura all'interno di un processo e nel sistema stesso della giustizia. La giustizia necessita chiaramente dei magistrati, degli apparati, dei tribunali, dei Ministeri, ma soprattutto degli avvocati. La professione forense si basa non solo sullo studio, ma anche in gran parte sul rispetto di termini e scadenze e tutti i colleghi avvocati che sono in quest'Aula, ma anche quelli che seguono i nostri lavori, perdono notti di sonno nella paura di mancare un termine o una scadenza, che non sono una questione che si riverbera meramente sull'attività dell'avvocato, magari per eventuali responsabilità professionali, ma vanno a inficiare il diritto della parte assistita, che si deve poter far valere, a prescindere dagli eventi personali

che possono colpire l'avvocato. Il diritto della parte assistita è proprio quello che vogliamo maggiormente tutelare e garantire con questo disegno di legge.

Sono infatti balzati agli onori (o ai disonori) della cronaca alcuni eventi che hanno riguardato colleghi avvocati cui non è stato riconosciuto un rinvio nel caso in cui fossero stati colpiti da eventi che avevano loro impedito di recarsi in udienza, oppure di rispettare i termini. Cortesemente lo ricordava anche il collega Zanettin, e io ho vissuto personalmente una circostanza simile. Non vorrei portare eventi personali a sostegno di un disegno di legge, ma talvolta l'esperienza può aiutarci a comprendere quello che accade. Nel caso che aveva riguardato la sottoscritta, ero stata colpita da un'emorragia cerebrale che mi ha portata immediatamente in una situazione di coma che è durata quasi una settimana. Chiaramente non avevo la possibilità né di delegare, né di indicare un sostituto, né di avvisare il cliente che non ero più in grado di rispettare un termine o di presenziare a un'udienza (questo accade in particolare nel settore civile, l'ambito nel quale esercito). Questo *vulnus* è stato per certi versi sanato nel caso che mi ha riguardato dalla cortesia di colleghi di controparte, dalla cortesia di magistrati, dalla cortesia anche di colleghi che si sono presentati al mio posto, nella stessa udienza, chiedendo impropriamente, pur non avendo una delega, il rinvio. Ebbene, non può essere che un sistema funzioni e che i diritti degli assistiti siano garantiti a seconda che vi sia un'eleganza, una cortesia da parte di colleghi o di magistrati.

Il sistema ordinamentale odierno prevede un meccanismo che riguarda alcune vicende, ma si è comunque sottoposti alla discrezionalità del magistrato. Con il disegno di legge in esame abbiamo voluto introdurre un meccanismo per eventi che non devono dipendere dalla volontà, che possono essere conseguenti ad un'improvvisa malattia o anche a condizioni di salute legate alla gravidanza. Credetemi, questi sono particolari molto importanti nella vita di una professionista, di una donna, di una madre, che a volte può essere più difficile quando si esercita la professione. Queste circostanze devono essere comprovate da idonea certificazione, quindi non basta un'autodichiarazione.

Dico questo per replicare a considerazioni che sono già state svolte e che abbiamo ascoltato, secondo le quali questo meccanismo può essere utilizzato in maniera strumentale o in malafede per allungare i tempi processuali. A parte il fatto che se si legifera pensando che siamo tutti criminali o facinorosi, si creano norme a volte eccessivamente difensive, come abbiamo visto anche in molti contesti, come il codice degli appalti, tanto per citarne uno. Tuttavia, partire da questo presupposto è già sbagliato. Soprattutto, però, a una professione quale quella dell'avvocatura deve essere riconosciuta una dignità che gli avvocati devono conquistare sul campo per poter essere chiamati signori avvocati e non meramente avvocati.

Riteniamo comunque che questo sistema sia bilanciato e che il dibattito che c'è stato in Commissione sia stato molto fruttuoso, anche perché è stato coadiuvato e arricchito da interventi di rappresentanze della stessa avvocatura, che hanno sottolineato alcune difficoltà a cui questo disegno di legge tenterà di ovviare.

Noi del Gruppo Lega siamo pragmatici e vogliamo portare avanti disegni di legge pragmatici come questo, per risolvere veramente delle situazioni. Per questa ragione annuncio il voto favorevole da parte di tutto il Gruppo Lega. (*Applausi*).

[BAZOLI \(PD-IDP\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BAZOLI \(PD-IDP\)](#). Signora Presidente, come i colleghi del Movimento 5 Stelle, noi ci asterremo dal voto sul disegno di legge in esame, pur condividendo le ragioni di fondo che lo assistono, perché l'argomento del riconoscimento del legittimo impedimento che, a certe condizioni, può giustificare anche un rinvio di un'udienza o una rimessione in termini, è importante. Nonostante questo abbiamo qualche dubbio su come le norme sono state formulate (dubbi che abbiamo espresso durante l'istruttoria) e sulla reale necessità di un intervento normativo di questo genere. Per carità, tutto è perfettibile, anche le norme oggi vigenti, però le norme ci sono. Non possiamo dire, come è sembrato di intendere da questo dibattito, che non ci sono norme che tutelano il difensore che si trova nella impossibilità di svolgere la sua attività. Queste disposizioni ci sono già: c'è il legittimo impedimento nel processo penale, ci sono norme sulla rimessione in termini nel processo civile. Certo, sono norme

generiche e non specifiche, e il disegno di legge in discussione cerca di specificare e di dettagliare i motivi che possono giustificare il legittimo impedimento.

Bisogna tuttavia ricordare che su quelle norme c'è già una montagna di giurisprudenza. Quelle oggi vigenti sono cioè norme estremamente consolidate, sulle quali si è consolidata una montagna di giurisprudenza; poi, certo ci possono essere casi in cui magari i giudici interpretano male o applicano male le norme, non seguendo la giurisprudenza consolidata, ma sono abbastanza sporadici.

Ci sono le norme deontologiche che riguardano l'avvocatura, perché ovviamente c'è anche una responsabilità degli avvocati nel consentire o non consentire, per esempio, un rinvio di udienza.

Ho sentito parlare di parità tra accusa e difesa e di riequilibrio dei poteri tra giudici e avvocati. Ma, colleghi, qui stiamo parlando soprattutto di processo civile: due articoli su tre riguardano il processo civile, che è un processo tra parti private, non è un processo tra accusa e difesa, tra giudice, persona offesa e imputato. Il giudice è terzo, il rapporto è tra parti private. Quindi il riequilibrio tra accusa e difesa, tra giudice e avvocati dove lo vedete? Cosa c'entra con questo provvedimento? Questo è il punto.

Il modo con cui sono stati dettagliati i motivi che giustificano la rimessione in termini e il rinvio di udienza nel processo civile - anche io svolgo la professione e, in trent'anni di professione, non mi sono mai trovato a dover gestire difficoltà da questo punto di vista - secondo noi non è sufficientemente rigoroso per consentire di mettere al riparo quella norma dal rischio di comportamenti opportunistici, che nel processo civile sono ben possibili. Nel processo civile, tendenzialmente e tradizionalmente, c'è una parte che chiede e una parte che deve dare, c'è un creditore e un debitore. Il debitore tendenzialmente, finché può, cerca di non pagare e quindi cerca di dilazionare i tempi per arrivare a una decisione. Se noi offriamo degli strumenti, che possono essere utilizzati male, a qualcuno che ne approfitta, non facciamo un servizio alla giustizia, ma rischiamo di mettere qualche granello di sabbia in più nel funzionamento dei nostri processi nei nostri tribunali.

Quello che abbiamo cercato di fare in Commissione è offrire delle occasioni e delle opportunità di miglioramento del testo. Siamo d'accordo sul fatto che si può migliorare l'attuale assetto legislativo, quindi non siamo contrari in linea di principio; abbiamo cercato di migliorare il testo e di renderlo un pochino più rigoroso, al fine di evitare, per quanto possibile (anche se in questi casi è complicato e difficilissimo), di offrire l'occasione per questi comportamenti opportunistici. Devo dire tuttavia che abbiamo avuto ben poco ascolto. Lo dico al relatore e lo dico alla presentatrice della proposta di legge: sono stati approvati due emendamentini, per carità, che un pochino aiutano a circoscrivere e a rendere più chiaro il testo, però si poteva fare di più. Lo dico nell'interesse della giustizia: questo provvedimento non ha una natura politica, ma ha una natura prettamente tecnica, quindi non ci sono ragioni di natura politica per le quali uno può essere a favore o contro. Ci sono ragioni di natura tecnica e io mi auguro che, nel passaggio che si farà alla Camera, ci sia la disponibilità, per una volta, a non continuare a consolidare questa sorta di monocameralismo di fatto, per cui i testi non vengono modificati nella Camera che li riceve in seconda lettura, ma a fare in questo caso uno sforzo di elaborazione e di tecnica legislativa, per mettere al riparo una norma, che secondo me si può approvare davvero all'unanimità (se c'è la voglia di intervenire), dai rischi che sono stati evidenziati non solo da noi, ma anche da qualcuno degli auditi che abbiamo ascoltato in Commissione.

Noi ci asterremo per queste ragioni. Pur condividendo in linea di principio gli obiettivi che sono stati assegnati a questo disegno di legge, pensiamo che si sarebbe potuto fare un lavoro molto più accurato e molto più efficace. (*Applausi*).

[BERRINO](#) (*FdI*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[BERRINO](#) (*FdI*). Signor Presidente, rimango perplesso dalle motivazioni che spingono alcuni Gruppi ad astenersi su un provvedimento che va nell'interesse, prima ancora degli avvocati, di chi viene da loro difeso.

È innegabile che sono molteplici i casi in cui il legittimo impedimento dei difensori non viene riconosciuto dai giudici sia nel civile, che nel penale. Molte istanze di rinvio dovute al legittimo impedimento non vengono accettate con la motivazione che ci si può far sostituire dal collega di

studio, che però non ha la delega nel procedimento in corso. È capitato pure a me, anche nella mia funzione di parlamentare, chiedendo un rinvio da avvocato.

Come ha detto la senatrice Stefani, capita anche in casi gravi ed estremi. Sempre per non parlare di altri: alla mamma di mio figlio è stato negato un rinvio nonostante fosse in gravidanza a rischio, perché poteva farsi sostituire da una collega.

Nel caso in cui il rinvio non venga concesso, l'avvocato fa una figuraccia, ma chi paga le conseguenze del mancato rinvio e, quindi, del processo che si fa in assenza del legale che è stato individuato come fiduciario da parte della persona patrocinata? Ne paga le conseguenze il difeso, il cliente, ossia colui che si affida a un avvocato per essere da lui difeso.

Noi siamo pertanto convintamente favorevoli al provvedimento in esame, perché riteniamo che da tutelare sia il cittadino, ancor prima delle esigenze dell'avvocato. Crediamo che questo provvedimento garantisca all'avvocato di vedersi tutelato in determinati casi particolari che sono ben enunciati nel provvedimento, affinché egli possa meglio tutelare il cittadino che si è affidato alle sue cure.

Cosa si può fare di meglio? Tutto è migliorabile e certamente non sosteniamo che il provvedimento sia perfetto. Tuttavia, se voi tutti e noi tutti condividiamo che vi sia la necessità di un intervento urgente - prima si fa, meglio è (concordo anche su questo) - perché non votare intanto il provvedimento? Perché negare che, a oggi, il legittimo impedimento, così come concepito, non funziona né nel procedimento civile, né in quello penale? Perché negare che il cittadino ha il diritto di vedersi difeso dall'avvocato che ha scelto? Perché l'avvocato che è stato scelto deve, senza motivo, delegare a un altro collega o non collega di studio il dovere di difendere il cittadino che lo paga e che ha riposto in lui la sua fiducia?

Poi, come giustamente è stato detto, esiste la deontologia professionale che impone di andare a vedere quali sono i casi in cui l'avvocato, con intento dilatorio, finge un malessere o un legittimo impedimento. È però l'Ordine degli avvocati che deve andare a vedere, su denuncia di eventuali colleghi, che cosa ha fatto l'avvocato, oppure c'è anche la possibilità che il giudice disponga la visita a domicilio per verificare se l'avvocato è veramente malato o ha un legittimo impedimento.

Nel provvedimento in esame sono previste la tutela e anche una sorta di bilanciamento dei comportamenti dei giudici rispetto a quelli degli avvocati. Infatti, sarà capitato a tutti gli appartenenti a quest'Assemblea che svolgono la professione di avvocato di trovarsi all'improvviso una porta chiusa con scritto: oggi il giudice non tiene udienza. Penso che nessuno di noi abbia mai fatto un esposto per questo. Come capita ai giudici e ai magistrati, può capitare anche ai cittadini, e quindi agli avvocati, di avere un legittimo impedimento, un malore improvviso, una causa di forza maggiore. In questo caso dobbiamo sempre difendere la persona che a quell'avvocato si è affidata.

Ancor di più nell'articolo 1, che concerne le decadenze; se per un legittimo impedimento di un avvocato il cliente incappa in una decadenza non più sanabile, perde la causa, è impossibile difenderlo, non si può più fare appello in caso di condanna penale? È corretto questo? Noi pensiamo che sia corretto tutelare quel cittadino che, essendosi affidato a un professionista, non può pagare per un legittimo impedimento, la cui presenza sarà poi compito di qualcuno verificare, ma per il quale nel frattempo il processo va rinviato.

Non è neanche vero che il provvedimento solo perché ha due articoli su tre riguardanti la procedura civile non coinvolga anche il procedimento penale; lo fa bene e ampiamente nell'articolo 3. Non penso poi che sia bello che tra colleghi si dica che qualcuno di noi utilizza un finto malore o un finto legittimo impedimento per guadagnare tempo. Non penso sia bello per chi svolge questa professione. Questa professione si svolge seriamente e il Parlamento, in questo caso quest'Aula, deve dare all'avvocato la certezza di poterla svolgere nel modo più serio possibile e al cittadino, come diceva prima la senatrice Stefani, la certezza che chi lo tutela lo possa fare senza patire ansie improvvise perché se mi sveglio al mattino che sto male, so che il mio cliente verrà condannato o magari perderà la causa civile.

Riteniamo che il provvedimento al nostro esame sia corretto e giusto e che continui l'azione di miglioramento della giustizia aiutando gli avvocati a lavorare con più serenità e dando ai loro - nostri - clienti la possibilità di non aver paura che il legittimo impedimento del proprio difensore non venga



accettato.

Per questo motivo, a nome del Gruppo Fratelli d'Italia, dichiaro il voto favorevole sul provvedimento in esame. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Prima di passare alla votazione, rivolgo gli auguri di buon compleanno al senatore Iannone. (*Applausi*).

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione, con il seguente titolo:

«Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore».

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione dalla sede redigente e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(925) MARTI. - Istituzione della Giornata nazionale del formatore (Relazione orale) (ore 12,27)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 925.

Il relatore, senatore Paganella, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

**PAGANELLA, relatore.** Signor Presidente, colleghi, giunge all'esame dell'Assemblea il disegno di legge n. 925, di cui la 7a Commissione permanente ha concluso l'esame in sede redigente lo scorso 17 luglio.

Il disegno di legge, a prima firma del presidente della 7a Commissione, senatore Roberto Marti, reca disposizioni per l'istituzione della Giornata nazionale del formatore. Esso si compone di quattro articoli.

Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, la Repubblica riconosce il giorno 14 settembre di ogni anno quale Giornata nazionale del formatore. La data scelta, come si legge nella relazione illustrativa al provvedimento, ricade nel periodo dell'anno in cui prende avvio l'anno scolastico e della formazione professionale.

Al comma 2 si precisa che non si tratta di una ricorrenza festiva.

Le iniziative celebrative che mirano a promuovere la conoscenza della centralità dell'attività dei docenti e dei formatori sono disciplinate dagli articoli 2 e 3.

L'articolo 2 stabilisce che lo Stato, le Regioni e gli enti locali hanno la facoltà di promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, eventualmente anche con il coinvolgimento delle associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori.

L'articolo 3, a seguito di una modifica, peraltro unica, introdotta in sede redigente, dispone che le istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, gli enti di formazione professionale nonché gli istituti tecnologici superiori possano, nell'ambito della loro autonomia, promuovere attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere.

L'articolo 4 reca, infine, la clausola di invarianza finanziaria.

Come precisa la relazione illustrativa, la finalità del provvedimento è quella di dedicare una giornata nazionale di analisi, studio, riflessione, discussione e proposta a docenti e formatori, per creare un'osmosi di esperienze da valorizzare in Italia e nel mondo, e di sottolineare il loro ruolo nel campo della cultura, dell'istruzione, della formazione e della solidarietà, che risulta centrale anche per la diffusione dei principi democratici.

La proposta legislativa si inquadra peraltro nell'ambito della promozione dell'importanza delle professioni di docente e formatore messe in atto dal Consiglio dell'Unione europea, con proprie iniziative diffusamente richiamate nella relazione illustrativa.

**PRESIDENTE.** Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a

Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione).*

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B).*

Passiamo alla votazione finale.

[PATTON](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATTON](#) *(Aut (SVP-PATT, Cb))*. Signora Presidente, sarebbe facile fare dell'ironia sull'ennesima giornata celebrativa, ma il Gruppo per le Autonomie voterà a favore di questo provvedimento, perché è giusto e doveroso celebrare la funzione sociale dei formatori, degli insegnanti, degli educatori, di chi opera per migliorare il lavoro delle imprese, della pubblica amministrazione, di chi aiuta quelli che hanno perso il lavoro a rientrare nel mondo dell'occupazione.

Ognuno nella vita ha avuto un insegnante o un educatore che ne ha segnato il percorso e chissà come sarebbero andate le cose se non l'avesse mai incontrato. Chi forma agli altri alla vita o al lavoro ha una grande responsabilità; è la promessa che l'impegno e il sacrificio di oggi verranno riconosciuti da una società in cui ciascuno troverà il proprio spazio e la propria strada.

Ma la domanda che dobbiamo porci, Presidente, è cosa significa formare in questo nostro mondo globalizzato e iperconnesso, della crisi democratica e delle *fake news*, un mondo che, con l'intelligenza artificiale, si avvia al più grande sconvolgimento dei modelli produttivi, degli assetti sociali e dei processi economici dai tempi della rivoluzione industriale. Formare significa innanzitutto sapere, nell'accezione data da don Lorenzo Milani: «La scuola - diceva don Milani - è l'arte delicata di condurre i ragazzi sul filo di rasoio: da un lato formare in loro il senso della legalità (...), dall'altro la volontà di leggi migliori cioè di senso politico». Formare significa quindi costruire una cittadinanza matura e consapevole dei propri diritti e doveri, che partecipa attivamente e con cognizione di causa al processo democratico, ma formare in questa nostra società significa anche accompagnare i processi di cambiamento. Dobbiamo cioè uscire dall'idea della formazione come addestramento per migliorare le abilità individuali per andare incontro a un'idea della formazione come pilastro strategico nelle politiche per l'innovazione e la competitività.

È quindi una formazione che sempre più diventa un tema trasversale, che cioè non si limita solo agli anni della scuola e dell'università, ma accompagna il cittadino e il lavoratore per tutte le fasi della sua vita. È un vero e proprio salto di paradigma, anche rispetto alla figura stessa del formatore: non più o non solo una persona che trasmette un pacchetto di competenze, ma che anticipa i tempi, che capisce quali saranno i bisogni futuri, che è in grado di contestualizzarli nella cornice della costante trasformazione tecnologica.

È chiaro che questa nuova visione chiama a una riflessione sulla natura del sistema universitario e della ricerca, sulla necessità di politiche di sviluppo industriale pensate attorno all'idea della formazione permanente, ed è altrettanto chiaro che un sistema che punta finalmente sul sapere non mortifica chi svolge queste professioni e penso innanzitutto agli stipendi, tra i più bassi d'Europa, dei nostri maestri e insegnanti.

Per concludere, signora Presidente, noi pensiamo che sia questo il vero terreno di gioco, al di là dei

riconoscimenti, delle giornate e delle celebrazioni: formazione come cultura della cittadinanza, formazione come cultura dell'innovazione, formazione come restituzione della dignità sociale a chi, dalle scuole al terzo settore, svolge ogni giorno questo lavoro. È con questi auspici che ribadisco il voto favorevole del nostro Gruppo al provvedimento. (*Applausi*).

[SBROLLINI \(IV-C-RE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI \(IV-C-RE\)](#). Signora Presidente, dico subito che il Gruppo Italia Viva si asterrà su questo provvedimento, perché ancora una volta ci troviamo in quest'Aula con provvedimenti che vogliono solo e semplicemente celebrare una giornata nazionale. Ormai possiamo dire una giornata nazionale non si nega più a nessuno, salvo che ormai le giornate, anche quelle nazionali, prima o poi si esauriranno, perché il calendario dei giorni è quello che conosciamo.

Al di là delle battute, su cui invece c'è poco da ironizzare, il tema vero rimane tutto fermo lì: è quello della scuola, dell'istruzione, della formazione. Proprio giovedì scorso il nostro Gruppo Italia Viva ha presentato un *question time*, su cui il ministro Valditara non ha dato alcuna risposta o certezza, sulla questione ormai eterna del precariato. C'è però una differenza: se questo problema ce lo portiamo da tantissimi anni e sicuramente non è soltanto di questo Governo, mai come quest'anno (2024-2025) daremo un anno scolastico di incertezza ai nostri studenti, alle nostre studentesse e alle famiglie italiane, perché si è raggiunto il numero *record* di supplenti e di precari, non solo come insegnanti, ma anche del personale amministrativo della scuola. Questo per dire che, se non mettiamo le risorse necessarie sulla scuola, non ne usciremo neanche con questo Governo, perché ancora una volta - e lo sappiamo dopo il Covid in modo particolare - ai nostri insegnanti, che sono gli educatori dei nostri figli, abbiamo delegato ancora di più una situazione complessa e difficile, dovuta anche al disagio giovanile e psicologico dei nostri ragazzi dopo aver affrontato due anni di pandemia.

Gli stessi formatori, educatori e insegnanti sono purtroppo i meno pagati a livello mondiale, non solo su scala europea. Ormai abbiamo raggiunto anche questo *record* negativo: sono gli insegnanti che hanno gli stipendi più bassi in assoluto al mondo, perché non abbiamo una riforma organica del sistema scolastico e del modo in cui vogliamo incidere sulle scelte di un futuro che si presenta sempre più incerto.

Al di là della Giornata nazionale del formatore, che va bene per ricordare il loro lavoro - credo che tutti possiamo essere d'accordo nel ringraziare tutti gli insegnanti, gli educatori e i formatori che ogni giorno svolgono, da eroi, un lavoro straordinario e difficile sul territorio nazionale - per tutte queste ragioni, vorremmo vedere però qualcosa di concreto e non solo la Giornata nazionale.

Penso, ovviamente, alla manovra finanziaria ormai alle porte, nella quale vorremmo che ci fossero investimenti su tutto quello che riguarda il *welfare*, la vita quotidiana dei nostri cittadini e in modo particolare delle nuove generazioni. Sappiamo però già, perché lo ha detto il ministro Giorgetti, che le risorse saranno pochissime e spero di sbagliarmi, ma temo che, ancora una volta, non andranno nei settori strategici della nostra società, in modo particolare scuola, *welfare*, sanità e lavoro, che sono i temi che riguardano i nostri cittadini.

Per tutte queste ragioni, signora Presidente e Governo, siamo quindi costretti ad esprimere un voto di astensione, anche se speriamo che prima o poi - e su questo il Gruppo Italia Viva sarà sempre disponibile - possa arrivare qualche risposta concreta anche per il mondo della scuola e della formazione.

Se però le parole del ministro Valditara sono quelle che abbiamo sentito giovedì scorso in risposta al nostro *question time*, c'è poco da sperare. (*Applausi*).

[MAGNI \(Misto-AVS\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[MAGNI \(Misto-AVS\)](#). Signor Presidente, inizio subito col dire che riempire il calendario di giornate dedicate a qualcosa o a qualcuno, come questa maggioranza sta incentivando continuamente, non risolve nessun problema; anzi, credo che sia un elemento di grande retorica.

Benché il tema sia molto serio, delicato e di grande importanza per il nostro Paese e la sua crescita complessiva, nonché per l'educazione dei nostri figli, della questione del formatore avremmo voluto

che si discutesse nel merito. Non si può infatti istituire una giornata dedicata ai formatori, che però poi sono precari, lavorano un giorno sì e un giorno no in classi pollaio e la cui remunerazione è tra le più basse di questo Paese.

Il formatore è anche colui o colei che dà un contributo a far sì che questa società affronti il problema delle disuguaglianze e che fa crescere collettivamente i ragazzi e le ragazze che vanno a scuola, che è il primo luogo in cui ci si trova di fronte alla disparità, dove magari entrano un ragazzo con la mia formazione, che quindi viene da un mondo operaio e contadino, e un altro che invece arriva da una famiglia con genitori facoltosi, che hanno possibilità: la scuola e i formatori in particolare devono cercare di elevare, come ci insegnava don Milani, che è stato citato prima, perché la scuola è una cosa importante.

### **Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 12,46)**

(Segue MAGNI). La cosa importante allora è costruire e darle un senso, facendo in modo che ciascuno si senta partecipe e valorizzato: questo è ciò che bisognerebbe fare sul terreno dell'educazione. Come ho già detto prima, innanzitutto bisognerebbe assumere i formatori e fare un piano di assunzioni stanziando delle risorse. Invece siamo di fronte a un provvedimento che istituisce la Giornata nazionale del formatore, ma si prevedono zero risorse; è una Giornata celebrativa. Se però c'è una cosa che ho imparato e colto conoscendo i giovani, è che vogliono tutto tranne che fare cose celebrative.

È vero che il formatore non è solo giovane, perché ci sono anche quelli più anziani, però il dato è che occorre rimotivare in termini individuali e collettivi, perché la scuola è un fatto individuale e collettivo. Qualche giorno fa ho sentito il ministro Valditara aprire l'anno scolastico dicendo che la scuola deve produrre solo talenti. Penso invece che la scuola prima di tutto debba elevare in modo diffuso coloro che hanno più difficoltà, e poi si produrranno anche i talenti. Il Ministro però ha ripetuto a iosa questa idea di una scuola che deve costruire i talenti. Penso che sia giusto favorire anche la crescita dei talenti, perché molto spesso vediamo che chi ha ricevuto una formazione studiando nel nostro Paese, poi va all'estero e vi rimane, perché nel nostro Paese non è trattato nel modo giusto.

Per queste ragioni, di fronte a un fatto serio e importante che ha un valore molto significativo per il nostro Paese, ci asterremo sul provvedimento in esame, perché non affronta il cuore centrale, che è quello del ruolo, del valore e quindi anche della sicurezza che il formatore deve avere nella società. Non si tratta di un fatto puramente evocativo e di un momento puramente simbolico, ma deve essere un fatto concreto.

[ROSSO \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[ROSSO \(FI-BP-PPE\)](#). Signor Presidente, il disegno di legge di iniziativa parlamentare intende celebrare, attraverso una Giornata ad essa dedicata, la figura del formatore. Ho sentito la senatrice Sbrollini dire che una giornata di celebrazioni non si nega a nessuno. Dico pertanto che non la neghiamo sicuramente a una figura fondamentale per formare i ragazzi, ma non solo loro, posto che ormai si va verso un mondo del lavoro in cui la cosiddetta formazione continua rappresenta il fulcro per poter passare da un lavoro a un altro e spesso da un settore all'altro.

Le statistiche, come quelle elaborate dalle camere di commercio italiane, ci dicono quanto pesi la carenza di talune figure professionali in Italia: centinaia di richieste di lavoro rimangono inevase, con nocumento per il sistema delle imprese italiane. Si va verso un sistema educativo e formativo sempre più qualificato e, allo stesso tempo, verso specializzazioni che si sommano alle precedenti. Il miraggio del titolo di studio unico e del posto di lavoro unico coinvolge sempre meno persone; anche chi ha già un diploma si trova a doverne prendere un altro o un'altra specializzazione, in un mondo in cui l'innovazione tecnologica gioca un ruolo fondamentale nel far finire oppure nel creare posti di lavoro.

Anche chi si occupa di formazione deve inseguire gli sviluppi di un mondo del lavoro sempre in evoluzione e adattare la sua preparazione per trasmetterla ai propri discenti. Ecco quindi che celebrare la Giornata del formatore significa celebrare un mondo dell'educazione, della scuola, della solidarietà e del lavoro in continua evoluzione, dove si tende a conservare i vecchi mestieri e a seguire quelli nuovi.

Anche l'intelligenza artificiale gioca un ruolo fondamentale oggi: rappresenta la rivoluzione industriale

di questo secolo, ma anch'essa, in un futuro che comunque è dominato dalla volontà dell'uomo, deve essere considerata una forma di supporto e aiuto, così come le macchine sostituirono taluni lavori manuali e ripetitivi e le catene di montaggio, l'intelligenza artificiale sostituirà qualche lavoro dei cosiddetti colletti bianchi.

Oggi per tutti è ormai possibile trovare lezioni *on line* su quasi tutto lo scibile umano. Crediamo però che risulti difficile vedere sostituito il ruolo fondamentale del formatore, specialmente ora che la griglia delle materie offerte dalla formazione professionale si è ampliata, perché alla base della formazione sta proprio il rapporto umano. Il formatore è colui il quale, con il proprio carisma e con la passione con cui insegna, rende la lezione un evento da seguire, da non perdere. Il formatore possiede quel cuore che è ancora fondamentale a trasmettere l'amore per la materia insegnata ai propri alunni, un cuore che invece non possiedono le macchine o i *software* dotati di grande intelligenza. Il formatore è colui al quale ci si rivolge al termine della lezione per avere chiarimenti e stabilire quell'indispensabile contatto umano tra docente e discente.

Ecco perché noi senatori di Forza Italia ci sentiamo di dare un voto convintamente favorevole a questo disegno di legge, che contribuisce a celebrare una figura fondamentale della nostra società. (*Applausi*).

[FLORIDIA Barbara](#) (M5S). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FLORIDIA Barbara (M5S). Signor Presidente, sarò molto breve perché, a nostro avviso, questo provvedimento è sufficientemente vuoto e inutile, ma, per l'amor di Dio, dico che il MoVimento 5 Stelle si astiene da tale scelta di istituire una Giornata nazionale del formatore, perché, anche se, come diceva il senatore Rosso, non si nega a nessuna figura una giornata che ne possa sottolineare e ricordare l'importanza avrebbe anche potuto essere aggiunta quella degli educatori, come aveva proposto un emendamento dei colleghi del PD.

Detto questo, a nostro avviso la scuola ha bisogno di risorse e di trovare una soluzione per il precariato, quindi riteniamo che questa Giornata del formatore sia semplicemente un modo per riempire la Commissione di provvedimenti poco utili. Certamente ci asteniamo perché non vogliamo andare contro un'iniziativa che può sottolineare l'importanza del formatore. Le risorse ci sembrano veramente ridicole, ma soprattutto, con questa dichiarazione di voto breve e importante dal punto di vista scolastico, vorrei che fosse lasciato agli atti che per il MoVimento 5 Stelle, finché alla scuola non vengono date risorse - ricordo che con questo Governo vengono dati 7 euro a scuola per l'educazione civica - parliamo davvero di fuffa. (*Applausi*).

[MARTI](#) (LSP-PSd'Az). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARTI (LSP-PSd'Az). Signor Presidente, sono lieto che sia giunta oggi all'esame dell'Assemblea questa proposta di legge, che ho ritenuto importante e indispensabile presentare, perché è vero che ci sono tante giornate, ma - mi spiace contraddire i colleghi e le precedenti dichiarazioni di voto - per il Paese è importante che ogni anno vi sia questa in particolare, per mettere un accento e creare un contenitore e una visione differente per il mondo dei formatori, che include la scuola, quindi i docenti, i ragazzi e le famiglie. Talvolta serve il ricordo, talvolta serve la giornata, ma talvolta serve lavorare su provvedimenti che possano riempire realmente di contenuti non solo economici, ma anche strutturali il mondo che abbiamo davanti. Credo che sia preciso per alcuni aspetti e impreciso per altri parlare di riempire di contenuti economici e strutturali legislativi il mondo della scuola.

Questo Governo e la nostra Commissione stanno ormai lavorando da ventidue mesi su tanti provvedimenti importanti, sicuramente in un mondo complesso e complicatissimo, solo perché abbiamo la premura di toccare le corde importantissime dei nostri ragazzi, dei ragazzi del futuro, del mondo della scuola e di chi li custodisce. Una misura di miglioramento è sempre perfettibile, ma credo che questo Governo stia realmente lavorando in maniera seria su provvedimenti sia tangibili sia economici: basti pensare alla piattaforma scuola futura o, per quanto riguarda il Sud, nella disparità che tutti i colleghi che ho sentito prima avvertono in fatto di dispersione scolastica e nel mondo della scuola, a quanto l'iniziativa Agenda Sud possa realmente rincorrere i nostri insegnanti e quindi i nostri formatori.

Quando parliamo della Giornata del formatore, come stiamo facendo oggi, facciamo riferimento a una giornata che non include solo i docenti, perché ciascuno di noi, con ciascuno dei mestieri e delle professioni, può formare e pertanto può essere incluso nella percezione di questa giornata.

Il Consiglio dell'Unione europea il 9 giugno 2020, nelle sue conclusioni sui docenti e formatori del futuro, pubblicate sulla *Gazzetta ufficiale* dell'Unione europea, ricorda come l'istruzione e la formazione, oltre che a plasmare l'umanità e a promuovere la trasformazione sia delle persone sia della società, siano importanti per la partecipazione di tutti i cittadini, a livello sociale, economico, demografico e culturale, alla crescita, allo sviluppo sostenibile, alla coesione sociale e alla prosperità in seno all'Unione. Un'istruzione e una formazione di qualità, pertinenti, inclusive ed eque infatti non offrono ai cittadini solo conoscenze, capacità e competenze in linea con gli sviluppi attuali e futuri, ma ne plasmano anche gli atteggiamenti, i valori ed i comportamenti, consentendo loro di progredire.

In un contesto di costanti cambiamenti sociali, demografici, culturali, economici, scientifici, ambientali e tecnologici, il mondo dell'istruzione e della formazione si sta evolvendo, come abbiamo detto prima, e la Giornata del formatore sarà un'occasione che lo Stato, le Regioni, le Province e i Comuni potranno sfruttare, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, per organizzare iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche, cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale del formatore. Le associazioni interessate potranno avere un ruolo di rilievo per sollecitare e coordinare questi eventi, affinché ci sia un ritorno effettivo sull'intera collettività. Ovviamente, anche le scuole di ogni ordine e grado potranno scegliere di utilizzare questa Giornata per rinsaldare il rapporto docente-discente e far riflettere così i nostri ragazzi sull'importanza di avere maestri di vita, prima ancora che di ciascuna disciplina di studio.

Questo Governo ha riportato la scuola e l'università al centro dell'agenda politica. Il nostro Paese vanta una tradizione millenaria nella formazione, riconosciuta oltre i confini europei, come confermano i *ranking* delle migliori università del mondo. Certo, siamo consapevoli che ci siano tanti i fattori su cui c'è un grande margine di miglioramento e grazie ai fondi del PNRR e agli investimenti garantiti dal Ministero stiamo colmando anche questo grande divario.

Mi auguro quindi vivamente che questa proposta possa incontrare, sia pur con qualche eccezione e con qualche astensione, la massima convergenza, perché è evidente che l'importanza della formazione stia a cuore a tutti noi, senza distinzione di appartenenza politica. (*Applausi*).

[RANDO](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[RANDO](#) (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, ringrazio il presidente Marti, che in Commissione non ci nega mai spazio per riflettere e discutere in un confronto sempre aperto anche sul presente disegno di legge. Ringrazio altresì il relatore, senatore Paganella.

Tuttavia, vorrei subito dire in premessa che il disegno di legge in esame può certamente rappresentare un momento importante per tutte e tutti coloro che lavorano nell'ambito della formazione. Il Gruppo Partito Democratico queste ragioni le ha riconosciute anche nel lavoro della Commissione, lavorando e proponendo emendamenti. Istituire quindi una giornata, il 14 settembre, pensata per promuovere la professione ed il lavoro che i formatori svolgono ogni giorno rappresenta una proposta certamente condivisibile, ma purtroppo trovo inutile girare intorno al fatto che il presente disegno di legge manca degli elementi fondamentali per raggiungere lo scopo che si prefissa.

Istituire la Giornata del formatore senza prevedere le necessarie risorse economiche per avviare su tutto il territorio italiano momenti di confronto e di valorizzazione rischia di far diventare questa giornata, il 14 settembre di ogni anno, un momento vuoto, forse utile per un comunicato stampa, ma di scarso valore per sostenere ed aiutare chi ogni giorno fa formazione nel nostro Paese. In altri termini, non si possono pensare le leggi tanto per fare, senza assicurare che ciò che si prevede possa poi effettivamente essere realizzato. In questo caso, lasciatemi dire ed osservare come sia proprio sbagliato ed assurdo pensare di privare delle risorse necessarie il bilancio dell'istruzione e della formazione (questo prevede la legge) per organizzare manifestazioni nella Giornata del formatore. Non ci siamo, signor Presidente, ed è per questo - lo annuncio prima di entrare nel merito dei nostri dubbi e delle

nostre perplessità - che, così come abbiamo fatto in Commissione, anche oggi in Aula ci asterremo nel voto finale.

Abbiamo posto anche un'altra questione, attraverso i nostri emendamenti in Commissione, che è per noi sostanziale e non solo etimologica. Avevamo infatti chiesto ai colleghi e alle colleghe di maggioranza di trasformare questa ricorrenza nella giornata dell'educatore. C'è una ragione precisa alla base delle nostre richieste, ancora una volta rigettate *in toto* dalla maggioranza, che discende dalla profonda diversità dei due concetti. Formazione ed educazione non sono la stessa cosa, è evidente. Senza dubbio, l'educazione è il concetto universale che questo Parlamento deve difendere e valorizzare. Prendendo a prestito le parole del filosofo Umberto Galimberti, voglio ricordare che abbiamo bisogno di una scuola che sappia educare, perché l'educazione porta con sé un di più rispetto all'istruzione: significa prendersi cura anche del lato emotivo, sentimentale e valoriale. *Educere* significa trarre fuori, tirare fuori ciò che sta dentro; dal giovane bisogna saper estrarre qualcosa. Educare, infine, non significa solo formare, ma anche trasmettere valori fondamentali: si pensi a quelli della cittadinanza, dell'etica e della legalità (*Applausi*), che consentono di far crescere donne e uomini capaci di essere pienamente inseriti dentro la nostra società. È un punto fondamentale - lo voglio sottolineare - perché tutta la comunità educante rappresenta forse il pilastro fondamentale per il nostro Paese, il punto di partenza per costruire il futuro dell'Italia.

Si tratta di un pilastro che questo Governo e la maggioranza parlamentare stanno mettendo in crisi. Sin dall'inizio avete ignorato i problemi che riguardano le nostre scuole, le nostre università e i luoghi della formazione. Li avete ignorati ed è stato fatto anche peggio, perché i continui tagli al mondo della scuola rischiano di produrre conseguenze drammatiche per un insegnamento di qualità, forgiato sul principio dell'eguaglianza e dei territori. Eppure basterebbe ascoltare il nostro presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che solo lunedì scorso, in occasione dell'inizio dell'anno scolastico, ha pronunciato parole importantissime sul valore della scuola e sulla necessità di continuare a impegnarsi per combattere l'abbandono scolastico e l'evasione scolastica, sul ruolo degli e delle insegnanti e sulla necessità di valorizzare il loro lavoro e di intervenire per migliorare i loro compensi. La scuola è movimento - ha detto ieri il Presidente - e non si ferma, è una strada su cui camminare insieme, giovani e adulti. È palestra innanzitutto di vita, per le conoscenze indispensabili che trasmette, per i valori preziosi che propone: fiducia, responsabilità, dialogo, accoglienza e rispetto.

L'integrazione scolastica e la valorizzazione della comunità educante sono principi fondamentali, presenti e fondanti della nostra Costituzione. È a partire da questi concetti che dovremmo lavorare a momenti di valorizzazione delle donne e degli uomini impegnati a far crescere le nostre generazioni. Davanti al forte messaggio del presidente Mattarella, vorrei chiedere a chi oggi siede sui banchi del Governo se sente davvero di aver fatto dei passi in questa direzione. La fotografia che arriva dal mondo dell'educazione e della formazione in Italia è desolante. Il primo atto di questo Governo è stato il dimensionamento scolastico, che ha costretto le Regioni italiane a tagliare i servizi educativi sui territori, producendo un drammatico aumento delle disuguaglianze, soprattutto tra Nord e Sud. (*Applausi*).

Su questo punto però - e lo sappiamo bene in quest'Aula - avete fatto decisamente di peggio: con l'approvazione della legge sull'autonomia differenziata mettete a rischio il diritto all'istruzione sull'intero territorio nazionale. La creazione di sistemi regionali con risorse e regole differenziate penalizzerà le realtà che hanno di meno, al Nord come al Sud. Questo significa che avremo scuole di serie A e di serie B.

A proposito di formatori, l'autonomia differenziata è un rischio che potrebbe ripercuotersi anche sulla qualità dell'insegnamento e sul valore dei contratti di lavoro. Aprire a nuovi contratti regionali significa solo una cosa, ossia distruggere l'unicità della scuola pubblica italiana, che è un principio su cui si fonda anche l'unità del nostro Paese.

Signor Presidente, siamo a tre mesi dalla discussione in Parlamento del disegno di legge di bilancio, ma le premesse sembrano essere decisamente preoccupanti. Anche quest'anno, come è avvenuto nel 2023, sembra chiaro che la questione della scuola e della formazione rimarrà sempre esclusa dai finanziamenti del Governo, se non addirittura penalizzata. Lo voglio dire in maniera chiara: non basta

una Giornata del formatore per nascondere le gravi responsabilità che questo Governo e questa maggioranza hanno nella crisi del nostro sistema scolastico. Porteremo questa battaglia di nuovo in Aula, tornando a chiedere di cancellare la precarietà degli insegnanti, chiedendo maggiori risorse per le nostre università e nuovi investimenti nei territori più complessi da governare, dove una scuola può essere anche presidio di legalità, e portando avanti la battaglia contro la scellerata legge sull'autonomia differenziata.

Voglio ricordare una frase di Aristotele che dovremmo scolpire sui nostri banchi, nella nostra testa e nel nostro cuore: tutti coloro che hanno meditato sull'arte di governare l'umanità si sono convinti che i destini del mondo dipendono dall'educazione della gioventù.

Quante responsabilità attribuiamo al valore e al ruolo delle e degli insegnanti e quanto poco facciamo per riconoscere quel valore in termini di dignità del lavoro e del reddito?

Concludo, signor Presidente, tornando a sottolineare il punto centrale di questo disegno di legge. Il Gruppo Partito Democratico è in prima linea nel riconoscere il grande valore degli educatori e dei formatori nel nostro Paese. Tuttavia, se vogliamo che il 14 settembre di ogni anno sia davvero un momento strategico per pensare al futuro del nostro Paese, allora deve essere chiaro che serve un'inversione di rotta. A questa sfida non rinunciamo e la porteremo avanti in tutte le sedi, accanto alle donne e agli uomini che ogni giorno si occupano dell'educazione dei ragazzi e delle ragazze italiani.

Per queste ragioni, dichiaro il voto di astensione delle senatrici e dei senatori del Gruppo Partito Democratico sul disegno di legge in discussione. *(Applausi)*.

[FALLUCCHI](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[FALLUCCHI](#) (Fdl). Signor Presidente, onorevoli colleghi, discutiamo oggi dalla sede redigente un disegno di legge di grande rilevanza, sul quale mi auguro ci sarà il più ampio consenso da parte dei colleghi di tutte le forze politiche: l'istituzione della Giornata nazionale del formatore.

Il 14 settembre, che per il 2024 è appena passato, sarà celebrato il sistema educativo a 360 gradi. La data scelta ovviamente non è casuale, visto che è proprio nel mese di settembre che avviene l'avvio dell'anno scolastico e della formazione professionale.

Questa iniziativa rappresenta un riconoscimento fondamentale per una figura professionale che svolge un ruolo cruciale nella formazione e nello sviluppo delle competenze dei nostri ragazzi e dei cittadini. Infatti, ci si forma fin da piccoli e lo si può fare per tutta la vita; la formazione non ha una data di scadenza. Il formatore è colui che, con dedizione e competenza, contribuisce alla crescita personale e professionale di individui di tutte le età. In un mondo in continua evoluzione, dove le competenze richieste dal mercato del lavoro cambiano rapidamente, il ruolo del formatore diventa sempre più centrale e la sua capacità di adattarsi e innovare è essenziale per garantire che le nostre risorse umane siano sempre all'altezza delle sfide globali.

Questo disegno di legge è, al contempo, un impegno che va incontro a quanto varato dal Consiglio dell'Unione europea nelle sue conclusioni sui docenti e formatori del futuro del 9 giugno 2020. Ci si ricorda come l'istruzione e la formazione, oltre a plasmare l'umanità e promuovere la trasformazione sia delle persone, che della società, rivestono importanza per la partecipazione dei cittadini a livello sociale, economico, democratico e culturale, nonché per la crescita, lo sviluppo sostenibile, la coesione sociale e la prosperità per l'intera Unione. È quindi fondamentale che un'istruzione e una formazione di qualità, pertinenti, inclusive ed eque non solo offrano ai cittadini conoscenze, capacità e competenze in linea con gli sviluppi attuali e futuri, ma ne plasmino anche gli atteggiamenti, i valori e i comportamenti, consentendo loro di progredire sul piano professionale e personale e di essere partecipanti attivi e responsabili della società.

L'istituzione di una Giornata nazionale dedicata ai formatori non è solo un atto simbolico e un riconoscimento in un certo senso dovuto, ma un impegno concreto a valorizzare e sostenere questa professione. È un'opportunità per riflettere sull'importanza della formazione continua e per promuovere una cultura dell'apprendimento permanente. Tuttavia, è importante sottolineare che per rendere questa giornata veramente efficace è necessario accompagnarla con misure concrete. Per questo mi auguro che Regioni, Province e Comuni, per quanto possibile, incentivino anche le



comunità stesse a mettere in campo e sostenere le iniziative formative adeguate per garantire che i formatori abbiano accesso a strumenti e metodologie all'avanguardia.

Per quanto detto e per molti altri motivi che ogni giorno i cittadini vedono e riconoscono a chi svolge questa professione, annuncio il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. Credo fermamente che questa proposta di legge rappresenti un passo avanti significativo per il settore. Invito tutti i colleghi a sostenere questa iniziativa affinché possiamo insieme riconoscere e valorizzare il lavoro prezioso dei formatori. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Sospendo la seduta in attesa del relatore del prossimo punto all'ordine del giorno.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,10, è ripresa alle ore 13,16)*.

Come d'intesa tra i Presidenti dei Gruppi, sospendo la seduta fino alle ore 15, con l'ordine del giorno già annunciato.

*(La seduta, sospesa alle ore 13,16, è ripresa alle ore 15,03)*.

### **Presidenza del vice presidente ROSSOMANDO**

#### **Svolgimento di interpellanze (ore 15,03)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interpellanza [2-00020](#), con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, sull'impatto sui conti pubblici derivante dall'attuazione dell'autonomia differenziata.

Ha facoltà di parlare il senatore Boccia per illustrare tale interpellanza.

**BOCCIA (PD-IDP).** Signora Presidente, signor ministro Giorgetti, signor ministro Calderoli, questa interpellanza con procedimento abbreviato sull'impatto sui conti pubblici derivanti dall'attuazione dell'autonomia differenziata è un atto di sindacato ispettivo condiviso da tutti i Gruppi parlamentari di opposizione. Lo sottolineo perché la risposta che arriva due mesi dopo, signor Ministro, poteva probabilmente arrivare almeno un mese e mezzo prima; avremmo rispettato il Regolamento del Senato e le opposizioni avrebbero avuto le informazioni, che speriamo di ottenere oggi da lei, per poter costruire un confronto ancora più costruttivo sui temi rilevanti e molto delicati che le riprospettiamo.

Signor ministro Giorgetti, noi abbiamo sottolineato in questa interpellanza che il disegno di legge Calderoli non attua tutto il Titolo V della Costituzione, ma un solo comma dell'articolo 116, e non rispetta quindi l'idea di fondo che abbiamo richiamato riportando i passaggi dell'articolo 119 della Costituzione in termini di coordinamento della finanza pubblica, che resta scolpita rigorosamente dentro le responsabilità dello Stato centrale. Il disegno di legge Calderoli, come è noto, è a invarianza di spesa (non c'è un centesimo, non c'è un euro), e non c'entra nulla con l'accordo unitario fatto nel 2020 in Conferenza Stato-Regioni e in Conferenza unificata. Signor Ministro, lo sottolineiamo perché gli accordi del 2020, al tempo del Governo Conte II, furono fatti preventivamente con le Regioni di qualsiasi colore politico e con gli enti locali (Città metropolitane, Comuni e Province) di ogni colore politico.

L'impianto generale della legge quadro prevedeva che fosse lo Stato centrale a garantire prima i modelli di perequazione: da qui la norma approvata il 30 dicembre 2020 nella legge di bilancio per il 2021, che metteva sul tavolo solo per la perequazione infrastrutturale 4,6 miliardi, prima ancora di approvare la legge quadro; 4,6 miliardi spalmati nel decennio che, secondo quel progetto comune e condiviso da tutte le Regioni di centrosinistra e di centrodestra e da tutti gli enti locali, dovevano diventare 50 solo per la parte di perequazione infrastrutturale. Lo dico qui alle colleghe e ai colleghi delle Regioni a statuto speciale: quel fondo di perequazione infrastrutturale toccava anche le Regioni a statuto speciale, che non sono toccate dall'attuazione dell'articolo 116 comma 3 che, come sapete, riguarda le Regioni a statuto ordinario. Lo dico perché coloro - soprattutto i colleghi delle autonomie - che si sono fatti prendere dalle rassicurazioni devono sapere che non c'è più quella perequazione infrastrutturale. C'è un effetto di *spillover* fisiologico, quando si fa un accordo come quello che è stato fatto, che inevitabilmente incide anche sulle Regioni non coinvolte.

Ribadiamo qui una volta per tutte che una cosa è la specialità, che riguarda solo cinque Regioni del nostro ordinamento, e un'altra è la differenziazione, che è l'oggetto di un disegno di legge capestro che avete approvato per lo scambio politico che abbiamo più volte denunciato. In base a questo, signor Ministro dell'economia, noi le chiediamo che cosa il Governo ha intenzione di rispondere al Presidente della Regione Veneto che, con lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri, chiede di partire con le intese su nuove materie non LEP.

Signor Ministro, siamo alla vigilia della discussione sulla manovra di bilancio e alla vigilia della definizione del Piano strutturale di bilancio (PSB), che toccherà sette anni, quindi un orizzonte che va oltre la vita di questa legislatura, presumibilmente e auspicabilmente anche di questo Governo (speriamo non oltre le nostre vite, perché auguro a tutti noi di esserci nei prossimi sette anni).

Ma una cosa è certa, signor Ministro dell'economia: lei ci deve dire, nel Piano strutturale di bilancio che si appresta a proporci, se c'è traccia non solo dell'impatto della richiesta fatta dal presidente Zaia, ma anche dell'impatto del disegno di legge Calderoli, i cui LEP un giorno vedremo; i LEP che hanno il limite - appunto - di non considerare l'impatto di quattro dei cespiti di uscita più importanti che incidono sul bilancio delle Regioni per quasi il 95-96 per cento, perché, se ne spostiamo solo uno, il principio di coordinamento di finanza pubblica non viene più garantito. Mi riferisco al trasporto pubblico locale, alla sanità e ribadiamo che i LEA non c'entrano nulla con i LEP e le modalità di definizione dei LEA non c'entrano nulla con i LEP, perché hanno cristallizzato le diseguaglianze. E a chi dice che stiamo già male ed è colpa dello Stato centrale, rispondo che non è così: stiamo già male perché i LEA sono incoerenti e molte Regioni li contestano da anni; ma, siccome non c'è alcun luogo in cui ci si sieda per trovare delle soluzioni e siccome non ci sono risorse, non si fa redistribuzione. Quindi, ci ritroviamo Regioni con lo stesso numero di abitanti che hanno tra le 600 e le 900 unità in meno tra gli operatori sanitari o un modello di prevenzione territoriale diverso e diversificato.

Ma non è di questo che vogliamo parlare in questa interpellanza, signor ministro Giorgetti. Oltre a ricordare la rottura dell'unità delle Conferenze che c'era e non c'è più - perché il ministro Calderoli ha preferito partire dal Consiglio dei ministri anziché dalla Conferenza Stato-Regioni e dalla Conferenza unificata, salvo tornarci dopo dividendole, perché quell'unità non c'è - ci sconcerta che ieri il Governo abbia deciso di intervenire con ricorsi molto mirati sulle Regioni Puglia, Toscana, Campania e Sardegna alla Corte costituzionale. Questo ricorso non fa altro che acuire uno scontro istituzionale di cui non c'era bisogno. Le Regioni hanno utilizzato un diritto che è dato loro dall'impianto costituzionale e il Governo ha deciso di acuire uno scontro che già si era consumato nelle Conferenze stesse.

Signor Ministro, la Banca d'Italia, quando è stata interpellata nelle audizioni svolte durante il confronto sul disegno di legge Calderoli, ci ha detto testualmente (e rispetto a questo vorremmo il conforto della sua valutazione): «Il trasferimento delle nuove funzioni alle Regioni comporta la devoluzione di una quota di gettito erariale potenzialmente significativa e, contestualmente, la perdita di controllo da parte del Governo centrale di settori rilevanti della spesa pubblica. (...) Tutte le Regioni dovrebbero contribuire alla sostenibilità dei conti e al rispetto dei vincoli di bilancio costituzionali previsti all'articolo 81 e all'articolo 97 della Costituzione, oltre che dei vincoli europei».

Signor Ministro, noi vorremmo una sua valutazione su questo aspetto: se quello che dice la Banca d'Italia è vero, mi pare evidente che non c'è alcuna possibilità che il disegno di legge Calderoli, così come è stato approvato, possa proseguire la sua vita. È evidente che, senza un fondo di perequazione non solo sulle infrastrutture - come avevamo fatto nel 2020 - ma anche e soprattutto sui servizi, in particolar modo su quei cespiti di uscita del bilancio dello Stato a cui facevo riferimento prima (trasporto pubblico locale, scuola, sanità, assistenza, asili nido, anziani), non c'è alcuna possibilità che questo disegno veda la luce. (*Applausi*).

Mille miliardi di euro sono le entrate complessive delle amministrazioni pubbliche, e faccio riferimento al Documento di economia e finanza 2024, i dati sono suoi, ministro Giorgetti. Sottraendo allo Stato centrale anche soltanto un decimo delle entrate tributarie, le entrate complessive si ridurrebbero di circa 61 miliardi. È evidente che non tiene e che non è possibile ipotizzare modelli redistributivi basati sui residui fiscali.

Vista la richiesta del presidente Zaia di quelle nuove materie, vorremmo che il signor Ministro chiarisse che non ci sono residui fiscali, ma non ci sono nemmeno le risorse per le materie non LEP. Ricordo alle colleghe e ai colleghi della maggioranza che il PIL delle Regioni del Centro-Nord è pari al 77,5 per cento di quello nazionale e che il PIL delle Regioni del Mezzogiorno è pari al 22,5 per cento di quello nazionale. Inoltre, all'interno di ogni Regione c'è un Nord e c'è un Sud (anche in Lombardia, in Piemonte e in Veneto) e quel Sud sono le aree interne e le aree di montagna, che hanno bisogno di più scuola, di più sanità, di più servizi pubblici, di più trasporto pubblico locale e tutto ciò non è garantito in questo impianto. (*Applausi*).

Pertanto, signora Presidente, chiedo al Ministro dell'economia e delle finanze di chiarire una volta per tutte in quest'Aula se il disegno di legge Calderoli, che noi abbiamo definito spacca-Italia, è compatibile con il bilancio della Repubblica italiana, con il piano strutturale di bilancio (PSB) che stiamo provando a trasmettere a Bruxelles e con la legge di bilancio 2025-2027. (*Applausi*).

PRESIDENTE. Il rappresentante del Governo ha facoltà di rispondere all'interpellanza testé svolta.

**GIORGETTI**, *ministro dell'economia e delle finanze*. Signora Presidente, nell'atto di sindacato ispettivo gli onorevoli interpellanti, nel rilevare che il Presidente della Regione Veneto ha formalmente chiesto l'avvio della trattativa con il Governo per ottenere le funzioni delegate alle nuove materie non LEP, che è possibile gestire in forma decentrata, nonché considerata la situazione dei conti pubblici italiani, chiedono al Ministro dell'economia e delle finanze: la valutazione sui fatti esposti e se intenda attivarsi, per quanto di propria competenza, per evitare ulteriori situazioni di instabilità per le finanze pubbliche che possano derivare dall'attuazione delle proposte; se non ritenga opportuno attivarsi per chiarire in via definitiva quale sia l'impatto atteso sui conti pubblici derivanti dall'attuazione dell'autonomia nel suo complesso e se gli effetti prodotti dalla sua attuazione siano tali da compromettere il percorso pluriennale di interventi correttivi, che sarà concordato con la Commissione europea; quali siano gli effetti per la finanza pubblica dell'eventuale trasferimento delle nuove materie non LEP alla Regione Veneto e, più in generale, quale sia l'impatto per ciascuna Regione in caso di richiesta di loro trasferimento.

Al riguardo, dall'esame della normativa che ha recentemente disciplinato la materia, è agevole ricavare chiare regole per la salvaguardia dei principi della finanza pubblica e dell'equilibrio di bilancio. La legge n. 86 del 2024 prevede, infatti, un articolato quadro dei limiti e delle condizioni di trasferimento delle funzioni diretto a salvaguardare l'assetto della finanza pubblica. Per il trasferimento delle funzioni concernenti i diritti civili e sociali si richiede, appunto, la preventiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni su tutto il territorio nazionale, sulla base dei costi e fabbisogni *standard* e nel rispetto degli equilibri di bilancio. Qualora dalla determinazione dei LEP derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si può procedere al trasferimento delle funzioni solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi di stanziamento delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare i medesimi LEP sull'intero territorio nazionale. Per il trasferimento delle funzioni relative a materie o ambiti di materie diversi dai LEP, lo stesso può essere effettuato secondo le modalità, le procedure e i tempi indicati nelle singole intese e comunque nei limiti delle risorse previste a legislazione vigente (articolo 4 della legge n. 86 del 2024).

Pertanto, in relazione alla possibilità che si determinino situazioni di instabilità per la finanza pubblica per effetto della richiesta di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, sia nelle materie LEP sia in quelle non LEP, le vigenti disposizioni rappresentano un valido presidio, poiché gli oneri connessi al trasferimento di ulteriori materie sono limitati alle risorse finanziarie, umane e strumentali già destinate al loro esercizio nel territorio della Regione che accede all'autonomia differenziata.

Inoltre, l'articolo 9, comma 3, della legge n. 86 del 2024 stabilisce che le intese non possono in alcun modo compromettere l'entità e la proporzionalità delle risorse destinate a ciascuna delle altre Regioni che non richiedono ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, essendo peraltro ribadito che è comunque garantita la perequazione per i territori con una minore capacità fiscale *pro capite* (articolo 9, ultimo periodo, comma 3). In altri termini, la normativa vigente salvaguarda l'assenza di ricadute negative per la finanza pubblica derivanti dall'attuazione dell'autonomia differenziata, nonché

di ricadute a carico delle Regioni che non intendono sottoscrivere specifiche intese per l'attribuzione di ulteriori funzioni.

Sulla base delle richieste contenute nella lettera della Regione Veneto, il percorso normativo prevede pertanto la ricognizione delle risorse finanziarie, umane e strumentali correlate alle richieste stesse, riferibili al territorio della Regione Veneto, da considerare nell'ambito del confronto tra Governo e Regione. Conseguentemente, è da escludere la ipotizzata possibilità che le richieste regionali possano innescare ulteriori situazioni di instabilità per la finanza pubblica, stante il vincolo legislativo di trasferire le materie oggetto dell'intesa nei limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali già destinate al loro esercizio nel territorio. Parallelamente, l'attribuzione delle materie non LEP alla Regione Veneto risulterebbe neutrale per i restanti territori regionali, nei quali l'esercizio delle stesse materie sarà garantito con le attuali risorse finanziarie, umane e strumentali, non incise in alcun modo dal trasferimento.

Riguardo poi alla preoccupazione circa i potenziali effetti negativi derivanti dall'attuazione della legge n. 86 del 2024 sul percorso pluriennale di interventi correttivi che sarà concordato con la Commissione europea, si ritiene che la stessa sia infondata, considerato che diverse sono le disposizioni previste all'interno del provvedimento a tutela della finanza pubblica (appunto gli articoli 4 e 9 della citata legge n. 86) che richiamano espressamente la nuova *governance* economica europea. In particolare, l'articolo 9, comma 4, espressamente prevede che, al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, resta ferma la possibilità di prevedere, anche per le Regioni che hanno sottoscritto le intese ai sensi dell'articolo 2, il concorso agli obiettivi di finanza pubblica tenendo conto delle vigenti regole di bilancio e delle relative procedure, nonché di quelle conseguenti al processo di riforma del quadro della *governance* economica avviato dalle istituzioni dell'Unione europea. Ciò proprio al fine di non compromettere, come richiesto dagli interroganti, il percorso pluriennale di interventi correttivi, che sarà appunto concordato con la Commissione europea, ma che soprattutto sarà approvato dal Parlamento italiano.

Circa infine gli specifici impatti finanziari conseguenti alla deduzione delle materie non LEP alla Regione Veneto e alle altre Regioni, appare prematura ogni valutazione, dal momento che sono in corso le istruttorie da parte delle amministrazioni competenti finalizzate a individuare con esattezza le specifiche funzioni oggetto di eventuale devoluzione. Rinvio quindi alla relazione scritta del ministro Calderoli, che invierà alle Camere prima dell'avvio dei negoziati, e alla relazione tecnica di ciascuna pre-intesa.

Per concludere, onorevole Boccia, io parto da un approccio totalmente opposto al suo con riferimento al federalismo. Per lei il federalismo è fonte di maggiore spesa. Per me il federalismo è l'introduzione del principio di responsabilità a ogni livello e fonte di efficienza e di risparmio di spesa. *(Applausi)*. Condivido invece con lei il riferimento al fatto che le Regioni, in particolare del Mezzogiorno, hanno necessità di più scuola e di più sanità. Aggiungerei però che hanno bisogno di più buona scuola e di più buona sanità. E forse l'autonomia differenziata gliele potrà garantire. *(Applausi)*.

[PATUANELLI](#) (M5S). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PATUANELLI](#) (M5S). Signor Presidente, onorevoli colleghi, ministro Giorgetti, penso che il federalismo e la maggiore autonomia debbano sempre e comunque tenere a mente la necessità di avere un Paese unico e coeso. *(Applausi)*.

L'obiettivo di qualsiasi forma di maggiore autonomia non è il risparmio di spesa, ma deve essere il miglioramento dei servizi, magari riconducendoli a delle spese che il nostro Paese può sostenere.

Conosco bene il tema della maggiore autonomia. Vengo da una Regione a Statuto speciale e ne conosco le opportunità, ma anche i limiti. Non credo che questa vicenda politica si possa banalmente rappresentare come uno scontro tra il Nord e il Sud, perché - l'ha detto benissimo prima il presidente Boccia - vi sono aree interne di ogni Regione che hanno maggiore difficoltà a produrre ricchezza, meno servizi e meno infrastrutture. All'interno di tante Regioni del Nord vi sono intere aree che sono in sofferenza e, quindi, non è soltanto il tema del Nord contro il Sud.

Lei, signor Ministro, ha dato una risposta diplomatica molto chiara. Proverei, in questi pochi minuti, a

trasformarla in una risposta possibile al presidente Zaia: caro Luca, la propaganda è una cosa, la realtà è un'altra. *(Applausi)*. Hai fatto una domanda chiedendo di avere competenza sulle materie non LEP. Sappi che la Lega ha passato la campagna elettorale europea a festeggiare l'autonomia come il raggiungimento di un grande obiettivo e ha fatto eventi per tutta l'estate in tutto il territorio. Ne ripareremo fra una decina d'anni quando avremo quantificato i LEP e avremo capito quanto costano le materie non LEP. Infatti, la circostanza per cui non sia una materia non LEP non significa che sia gratis, ma significa che devo valutare in un altro modo. Non ho un livello essenziale di prestazione, ma sicuramente ho un trasferimento di funzioni che ha un effetto sulla finanza pubblica. Quindi, caro Luca, ti faremo sapere. *(Applausi)*.

Mi sembra evidente che in questo momento il Governo non è in grado di attuare la riforma per cui tanto ha festeggiato. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE**. Lo svolgimento di interpellanze all'ordine del giorno è così esaurito.

**Discussione dalla sede redigente e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge:**

**(816) Deputato CENTEMERO ed altri. - Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle start-up e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti** *(Approvato dalla Camera dei deputati) (ore 15,26)*

**PRESIDENTE**. L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 816, già approvato dalla Camera dei deputati.

La relazione è stata stampata e distribuita. Chiedo al relatore facente funzioni, senatore Garavaglia, se intende integrarla.

**GARAVAGLIA**, *f. f. relatore*. Signor Presidente, sarò molto breve; il testo viene esaminato dal Senato dopo essere stato approvato dalla Camera dei deputati. Esso contiene disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti.

Le modifiche apportate - come sanno bene i colleghi della Commissione finanze e tesoro - sono state rese necessarie in virtù del Regolamento europeo n. 651 del 2014 in tema di condizioni per fruire delle agevolazioni.

**PRESIDENTE**. Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo formulato dalla Commissione.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 3.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 4.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 5.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

**BIANCOFIORE** *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE**. Ne ha facoltà.

**BIANCOFIORE** *(Cd'I-NM (UDC-CI-NcI-IaC)-MAIE)*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prima di

compiere qualche considerazione sul disegno di legge all'analisi del Senato, è forse opportuna una premessa di merito. La necessità di agevolare e favorire l'imprenditoria, specie in tema di *start-up* e piccole e medie imprese è stata una priorità nei programmi di Governo da innumerevole tempo. Tutti i Governi e le maggioranze che si sono susseguiti hanno promesso a vario titolo misure di agevolazione e di promozione delle attività di italiane e di italiani che investono nel nostro Paese e contribuiscono alla crescita del nostro tessuto imprenditoriale.

Ebbene, al di là delle tante promesse non mantenute, "dei già e dei non ancora", questa maggioranza parlamentare interviene invece con un disegno di legge che, senza se e senza ma, raccoglie il grido di difficoltà delle nostre imprese - ascoltate anche oggi all'assemblea di Confindustria ed accolte ovviamente dal nostro *premier* Meloni - specie per le piccole e quelle innovative, ponendosi al fianco delle imprese, degli imprenditori e delle imprenditrici italiani.

Mi sia consentito sintetizzare questo grido di necessità con le parole di uno dei più grandi imprenditori italiani, il nostro compianto presidente Berlusconi che diceva - come ha fatto anche oggi il presidente di Confindustria Orsini - fare l'imprenditore in Italia è oggi un'impresa quasi eroica. Tasse altissime, una burocrazia soffocante, una giustizia ostile, infrastrutture carenti: sono tutte cose che scoraggiano gli investimenti. Oggi il nostro *premier* Meloni ha accolto questa sfida. Ecco, è proprio nel segno di tale insegnamento che si pone questo disegno di legge che ha il solo obiettivo di favorire la crescita della nostra Nazione.

Entrando brevemente nel merito, cari colleghi, il provvedimento interviene in modo significativo sulla disciplina della detrazione Irpef per gli investimenti in *start-up* e PMI innovative, al fine di consentire la funzione del credito d'imposta anche in caso di detrazione più alta dell'imposta lorda a carico del contribuente. In altre parole, viene consentito al contribuente di trasformare la quota di agevolazione eccedente in credito d'imposta utilizzabile.

Ancora, si esenta dall'imposizione sui redditi la somma dei proventi percepiti da persone fisiche nel caso provengano da investimenti in organismi di investimento collettivo del risparmio, che investono in imprese innovative. Insomma, senza entrare nel merito di tutte le singole norme che conosciamo tutti - qualcuno magari un po' meno, ma comunque le abbiamo fatte proprie - non può sottacersi che si tratta di un provvedimento di immediata attuazione, che produce finalmente un taglio considerevole delle tasse per chi fa impresa e la fa in Italia, producendo ricchezza, aumentando posti di lavoro, in sostanza contribuendo al futuro dei nostri giovani *in primis* e di chiunque voglia intraprendere nel nostro Paese.

Auspico che questo provvedimento trovi il pieno accordo di tutto il Parlamento e così mi è sembrato, almeno di quei parlamentari che - come noi - intendono portare avanti il mandato degli italiani sulla crescita, sullo sviluppo e sul sostegno alle imprese. È questo che il Paese si aspetta da noi ed è questo lo spirito reale del provvedimento.

Per le ragioni appena sintetizzate, signora Presidente, il Gruppo Civici d'Italia-Noi Moderati (UDC-Coraggio Italia-Noi con l'Italia-Italia al Centro)-MAIE voterà a favore, perché - come la storia di tutti noi componenti di questo Gruppo testimonia - avendo una matrice liberaldemocratica, ci poniamo da sempre al fianco delle nostre imprenditrici e dei nostri imprenditori, cioè del sistema Italia e del sistema Paese.

[FREGOLENT](#) (*IV-C-RE*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, componenti del Governo, onorevoli colleghi, il primo provvedimento che riguarda le *start-up* innovative è del 2012, con il Governo Monti, e successivamente l'intervento forse storicamente più importante è avvenuto nella prima legge di bilancio del Governo Renzi, nel 2014, dove finalmente alle *start-up* innovative si è dato un credito d'imposta per poter sviluppare quelle imprese che vedono l'innovazione come elemento portante. Tutti noi sogniamo che da questi provvedimenti, in un garage italiano, avvengano quei miracoli che di solito vengono raccontati nell'imprenditoria americana, o che si scoprono grandi progetti innovativi attraverso le intuizioni di alcuni giovani.

Per questo motivo, volendo rassicurare la collega Biancofiore, noi voteremo a favore, e non perché

condividiamo le tesi di questo Governo, ma perché su tutto ciò che serve a fare imprenditoria noi votiamo a favore. Quello che non ci convince - e lo diciamo chiaramente - è che ancora una volta si tratta di un provvedimento a metà, perché le *start-up* lamentano che, affinché possano partecipare a bandi pubblici - per esempio a tutti quei bandi che col PNRR sono stati emessi - devono avere tre anni consecutivi di bilancio positivo. Vi rendete conto che tre anni consecutivi di un bilancio positivo vogliono dire che non sei più una *start-up*, ma sei già un'azienda consolidata? Le *start-up* hanno questo di differente rispetto alle altre aziende: essendo in creazione, non possono avere per tre anni consecutivi il bilancio già confermato. Quindi, con tutte le norme e tutti i bandi che riguardano il PNRR, mettiamo da parte queste *start-up*, e ciò è un po' una follia.

Anche oggi, nella relazione della presidente del consiglio Meloni in Confindustria, in un certo senso c'è stato un rimprovero dell'Europa troppo *green*. Ebbene, molte *start-up* sono rivolte all'ambiente, a un nuovo modo di produrre, perché i giovani forse ce l'hanno maggiormente nel DNA rispetto ad altre persone, anche soltanto della mia generazione, e quindi preistoriche. Noi in questo modo rischiamo di tagliarli fuori da tutti quei bandi del PNRR che sono all'avanguardia, ad esempio, sull'economia circolare, sulle tematiche ambientali, sulle energie rinnovabili, che l'hanno come punto di riferimento. Ricordiamoci solo che il PNRR è stato portato a casa proprio perché con il 41 per cento delle risorse, in teoria con il Governo Draghi - poi questo Governo molte le ha rimandate a casa - sulla transizione ecologica c'era un intervento pesante.

Noi votiamo a favore perché non vogliamo darvi l'alibi di dire che non stiamo dalla parte delle imprese. Ma questo è un provvedimento estetico, che serve a dire che avete fatto un provvedimento sulle *start-up*, ma non va in profondità su quelle che sono le criticità, che impediscono loro di consolidarsi nel nostro Paese.

Per fare una battuta, uno Steve Jobs qualunque sarebbe rimasto uno Steve Jobs qualunque, ad aspettare nel *garage* grandi risorse. Con questo provvedimento, continuerà a preferire l'America rispetto all'Italia, perché non ci sono quello scatto e quella diversità che lo renderebbero fruitore non soltanto di investimenti, ma anche di opportunità di farsi conoscere e riconoscere.

Forse in maniera molto meno trionfale di chi mi ha preceduto, annuncio che il nostro sarà un voto positivo, ma che, ancora una volta, questo provvedimento dimostra che non c'è una visione d'impresa del Governo per il Paese. È stato fatto un compitino molto semplice per dire di aver fatto anche una norma sulle *start-up*. Non possiamo quindi essere soddisfatti e speriamo in rivisitazioni successive un po' più profonde. (*Applausi*).

[MAGNI](#) (*Misto-AVS*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAGNI (*Misto-AVS*). Signor Presidente, dico subito che noi, come Alleanza Verdi e Sinistra, ci asterremo su questo provvedimento. Ci asterremo perché pensiamo che sia di corto respiro. In sostanza, è un provvedimento che parla delle *start-up*, ma non discute del perché fanno fatica a decollare, a svilupparsi e del perché nel nostro Paese siano sempre rimaste molto limitate.

Il motivo è che, in effetti, non si spendono risorse. Per incentivare queste realtà, bisognerebbe mettere risorse. Anche questo provvedimento non ha risorse. Basti pensare che, se si vuol fare un rapporto con un Paese limitrofo al nostro come la Francia, è di uno a otto rispetto a quanto in esso accade.

Io dico questo perché credo sia necessario, sostanzialmente, ragionare. Le *start-up*, molto spesso, sono create da giovani che hanno intrapreso un'attività, dopo aver studiato. Nel nostro Paese, quei giovani vanno all'estero. Noi produciamo intelligenze, in questo caso anche talenti, che, dopo aver studiato, vanno all'estero, e meno di un terzo ritorna in Italia. Gli studi di Confindustria, de «Il Sole 24 Ore», pochi giorni fa riportavano la percentuale di quanti giovani vanno all'estero e quanti poi ritornano: si tratta di meno di un terzo.

Essendo questo uno dei terreni in cui molti giovani investono - investono nella innovazione, sul terreno dell'economia circolare, dell'ambiente, delle nuove tecnologie, e sono capaci anche di inventare, ed è questo il dato fondamentale - bisognerebbe spronare, mettere a disposizione risorse, luoghi e capacità di fare rete. Molto spesso, in qualche Comune si mettono a disposizione spazi di *co-working* per mettere in rete siffatte esperienze.

A me questa pare un'occasione sprecata, perché non si sono create le condizioni per dare incentivi. Si interviene, sostanzialmente, sulla questione fiscale, ma quale reddito producono queste esperienze? È limitatissimo. Allora, il punto è aiutare a investire e a favorire l'inventiva. Occorre andare in questa direzione. Per questa ragione noi pensiamo che sia insufficiente quello che è stato fatto, anzi sia molto poco e quindi esprimiamo un voto di astensione.

[TREVISI \(FI-BP-PPE\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TREVISI (FI-BP-PPE). Signor Presidente, oggi affrontiamo l'Atto Senato 816, che si occupa di promuovere lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative nel nostro Paese. Si tratta di un settore fondamentale, visto che storicamente l'Italia è in ritardo nella promozione e soprattutto nell'innovazione tecnologica. Nel 2022 le *start-up* in Francia pesavano per 11 miliardi di investimenti; in Germania per 13 miliardi e in Italia per soli due miliardi. Partiamo sicuramente da una situazione difficile che abbiamo ereditato, però questo provvedimento contiene delle misure molto importanti, e mi riferisco soprattutto a quella prevista dall'articolo 2. Chi conosce il mondo delle *start-up* sa che fino a due o tre anni fa dei crediti fiscali non ne facevano nulla, lavorando tre o quattro anni su brevetti o prodotti innovativi che sono solo costi o solo ricerca e sviluppo.

Questo atto invece risolve uno dei problemi più seri per le *start-up*, perché dà la possibilità alle imprese incapienti dal punto di vista fiscale - quelle imprese che non hanno ancora un utile e che probabilmente lo avranno dopo alcuni anni - di utilizzare in compensazione o in dichiarazione quel credito che altrimenti sarebbe andato perso. Quindi si dà la possibilità a tutte le *start-up* di essere parificate. Mi dispiace che non venga colto questo punto, che è fondamentale e cambia completamente quello che è stato fatto fino a tre anni fa. Con la situazione attuale si mettono le *start-up* nella condizione di poter davvero lavorare e utilizzare i crediti fiscali.

Cosa fa questo provvedimento sostanzialmente? Innanzitutto cerca di recuperare questo *gap*. Nell'articolo 1 si definiscono esattamente quali sono le *start-up* e quali sono i parametri per diventata una *start-up* e una PMI innovativa. Ricordo che spesso sono state create nel nostro Paese delle imprese e delle *start-up* che non avevano i requisiti, non avevano brevetti, non avevano nemmeno un dipendente e, quindi, magari venivano utilizzate in modo fittizio per ottenere delle agevolazioni. Quello che si fa è concentrare le risorse disponibili sulle reali *start-up*: questo lo fa l'articolo 1.

L'articolo 2, invece, dà la possibilità a tutte le *start-up* di utilizzare il credito d'imposta, anche a quelle che non hanno una capienza fiscale. Questo è un punto molto interessante che consentirà finalmente alle imprese di poter avere incentivi fondamentali in un settore altamente tecnologico che può dare un risvolto positivo. Le nuove risorse che verranno impiegate grazie a questo atto logicamente avranno dei benefici maggiori rispetto alla spesa, considerando che l'innovazione rende più efficiente la pubblica amministrazione, le cure mediche, e tutti i settori ne possono beneficiare. Perdere questa chiave di sviluppo del nostro Paese logicamente vorrà dire pagare in termini di sviluppo economico, in competitività del nostro sistema e anche in termini di efficienza. Investendo in questo settore possiamo invece affrontare sicuramente meglio le sfide del futuro. Sono proprio questi gli investimenti produttivi da sostenere. Abbiamo un enorme debito pubblico, quasi 3.000 miliardi: se non investiamo in settori altamente produttivi, aventi fattori di crescita moltiplicativi, logicamente non riusciremo mai ad avere quelle entrate maggiori e quello sviluppo economico maggiore che ci consentirà poi di ripagare il debito pubblico.

Il provvedimento in esame innanzitutto individua quali sono le imprese meritorie, eliminando eventuali imprese fittizie e imprese che non hanno i parametri di innovazione o di *start-up*; inoltre, dà la possibilità a tutte le imprese di beneficiare degli incentivi. Stiamo parlando di quella trasformazione radicale - sarebbe bastato ascoltare le imprese - è che richiedevano le *start-up*: chi ha avuto a che fare con esse sa che la prima cosa che chiedevano era proprio un cambio di sistema fiscale.

Poi l'articolo 3, in sede redigente, modifica la disciplina del patrimonio destinato amplificandone le facoltà operative, al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, delle reti e delle infrastrutture strategiche.

L'articolo 4, invece, ci chiarisce e specifica l'esenzione delle plusvalenze - anche questo è un punto



importante - derivanti dalle cessioni di quote di imprese innovative: nel momento in cui ci sarà una cessione di un ramo d'impresa innovativa, le plusvalenze saranno esenti. Anche questo è un punto che va a vantaggio delle imprese innovative, perché saranno esenti dalla tassazione delle plusvalenze. Infine, l'articolo 5 aumenta da 25 a 50 milioni il limite del patrimonio netto previsto per le società di investimento semplice.

La norma, quindi, rappresenta un enorme passo in avanti per rafforzare la competitività del nostro Paese in settori soprattutto innovativi e ad alta intensità tecnologica e merita pertanto il sostegno del Gruppo Forza Italia, a nome del quale dichiaro il voto favorevole. (*Appalusi*).

[CROATTI \(M5S\)](#). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[CROATTI \(M5S\)](#). Signor Presidente, questo è un provvedimento che mira a sostenere la crescita delle *start-up* all'interno del nostro Paese, ma in realtà sarebbe importante fare un piccolo *excursus* per fare chiarezza su quale sia l'attività propria delle *start-up* a livello nazionale. Si parla di politiche che partono dal 2012, di una crescita nel settore innovativo arrivata da diversi Governi. Siamo anche molto contenti di quello che è stato fatto nei Governi precedenti, nel Conte I e nel Conte II, dove si è spinto tantissimo in questa direzione, si è creduto molto nelle iniziative delle *start-up* e si è passati negli investimenti privati da 500 milioni a 2,5 miliardi.

Questa era la maniera corretta in cui far crescere le imprese e anche il tessuto economico del nostro Paese. Attenzione, però: quelli non erano dati su cui adagiarsi, ma era solo un inizio, un approccio positivo, un modo di ragionare; quando ci guardiamo intorno, quando guardiamo gli altri Paesi, quelli vicini all'Italia, in particolare la Francia e la Germania, possiamo trovare investimenti di oltre 10 miliardi, altro che i nostri 2,5 miliardi. Effettivamente, quindi, siamo ancora ben distanti dalle realtà intorno alla nostra. Abbiamo tracciato una strada giusta in questi anni e adesso è importante che le politiche vengano portate avanti e si lavori sulla crescita di questo settore.

Abbiamo discusso di un progetto di legge parlando spesso di una montagna che partorisce un topolino, perché quella sulle *start-up* doveva essere una grande svolta e poteva essere importante investire in maniera corposa su questo settore. In realtà, però, sappiamo che non è stato così. Tante delle proposte che abbiamo portato avanti all'interno della discussione sono state respinte. Abbiamo avuto un approccio estremamente costruttivo su questo provvedimento. Ci viene da pensare che forse non si ascolta la voce forte che viene da fuori, perché le esigenze dei giovani imprenditori che arrivano fuori da quest'Aula sono molto forti e ben chiare, ma non siamo riusciti a interpretarle.

Il nostro Gruppo politico, in Commissione, ha chiesto più incentivi a chi investiva nelle *start-up*, ma continuiamo a vedere investimenti da altre parti, e non in questo settore. Abbiamo chiesto che chi crede nell'innovazione potesse essere premiato e anche questo non è stato recepito. Abbiamo chiesto misure più concrete per le nostre piccole e medie imprese, per far respirare i piccoli borghi e dare una vera e propria spinta al nostro Paese. Purtroppo non abbiamo portato a casa nulla di tutti i provvedimenti che abbiamo proposto. C'è stato un passaggio nelle due Camere, ma per l'ennesima volta siamo riusciti a incidere poco e soprattutto abbiamo visto continuamente non investire, non dare una *chance*, un'opportunità ai giovani. Si è continuato invece a proteggere gli interessi di chi ha già in questo momento troppa sicurezza nell'investimento economico del nostro Paese.

Il nostro voto, però - penso come quello di tante altre forze politiche - sarà di astensione, perché siamo convinti che l'innovazione sia importante per questo Paese e che lo sia anche crederci e investire su di essa. Anche se per noi questo provvedimento non è assolutamente efficiente ed efficace per raggiungere degli obiettivi, ci asteniamo perché comunque va nella giusta direzione, ma c'è davvero poca sostanza, come in tanti provvedimenti che ultimamente vediamo.

Su questo tema non ci fermeremo: vogliamo che la volontà del Movimento 5 Stelle sul tema dell'imprenditoria nel nostro Paese appaia chiaramente. Vogliamo un'Italia forte, che sia *leader* nell'innovazione e non abbia il solito atteggiamento di difficoltà nei confronti dei Paesi esteri. Non siamo riusciti a farlo in questo provvedimento, ma sicuramente altre opportunità ci permetteranno di portare avanti tutti gli emendamenti che abbiamo presentato sul tema, soprattutto perché siamo stanchi che le menti brillanti del nostro Paese siano costrette a scappare continuamente e non è un

provvedimento come quello in esame che fermerà l'esodo. Siamo stanchi di vedere soffocate le nostre imprese da tasse e regolamenti che impediscono loro di competere con quelle di altri Paesi. E soprattutto siamo stanchi di vedere completamente penalizzato un sistema di investimento nel futuro, nelle *start-up* e nell'innovazione. Occorrerà cambiare rotta. È ora di dare al nostro Paese quello che merita, soprattutto per l'ambizione dei nostri giovani.

Per questo, l'astensione è un segnale affinché il Governo non abbia paura e non continui a porre questioni di fiducia, ma faccia lavorare le Commissioni, perché tutte le volte che i provvedimenti sono da esse esaminati hanno un esito positivo, come in questo caso. L'astensione è un segnale ben chiaro: non capiamo la necessità per cui una maggioranza così forte debba continuare ad affidarsi alle questioni di fiducia e non passare all'interno delle Commissioni.

Per quanto riguarda il provvedimento in esame, ci si deve accontentare delle misure in esso contenute e lo facciamo con un voto di astensione. Non accettiamo, però, un compromesso al ribasso, perché l'Italia deve diventare un faro dell'innovazione, e non a parole, come accade con molti provvedimenti, perché abbiamo le risorse, le competenze e le nuove generazioni credono in questo e ci investono. Auspichiamo quindi che nel nostro Paese questa idea possa essere realizzata e non ostacolata da burocrazia e soprattutto dai poteri forti che vediamo continuamente supportati dal corporativismo nei provvedimenti. Non smetteremo di fare proposte conformi alla nostra visione politica, soprattutto per un'Italia più giusta, innovativa e forte.

Per questo il MoVimento 5 Stelle esprimerà un voto di astensione e siamo sicuri che questi temi torneranno all'esame della nostra Commissione, dove potremo dare un forte contributo e lo faremo. *(Applausi)*.

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[GARAVAGLIA](#) (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, anche se abbiamo già discusso il provvedimento in esame, ritengo importante ribadire qualche concetto. Si tratta di un disegno di legge importante, perché aiuta sotto diversi aspetti le *start-up* innovative e le nuove aziende che nascono nel nostro Paese che puntano all'innovazione. Innanzitutto si fa chiarezza sulla loro definizione e su quali sono e poi sulle fonti di finanziamento; soprattutto, però, si generano le condizioni affinché ci sia liquidità nel mercato per chi investe in tali aziende e questa è una condizione necessaria per farle crescere.

Ma andiamo oltre, perché sono temi che abbiamo già affrontato. Vorremmo sottolineare la coerenza del disegno di legge in esame con l'azione che il Governo e in particolare la Lega, che è una componente importante di questa maggioranza, stanno portando avanti. Il faro della nostra azione è molto semplice: agevolare chi fa PIL, chi lavora e crea benessere e ricchezza per questo Paese. Ciò è molto semplice.

#### **Presidenza del vice presidente RONZULLI (ore 16,03)**

*(Segue GARAVAGLIA)*. In un mondo che diventa sempre più competitivo è necessario garantire competitività al sistema Paese e quindi sostenere le nostre aziende, soprattutto quelle più innovative. Però dobbiamo anche renderci conto del contesto in cui siamo inseriti, in un'Europa che - ahinoi - sta perdendo competitività, anche e soprattutto per scelte banalmente ideologiche e non legate a logiche di mercato. Pensiamo a quello che sta succedendo al mercato dell'auto e alla produzione *automotive*; qui noi abbiamo veramente l'immagine di cosa non bisogna fare. Diciamo di voler puntare sull'innovazione e dall'altra parte abbiamo tutto un sistema che mette delle regole che, in via ideologica, limitano l'innovazione e puntano alla recessione.

Guardiamo cosa succede ai nostri principali *competitor*. La Germania, ex locomotiva d'Europa, è sostanzialmente ferma. Ha perso i due vantaggi competitivi di fondo: l'energia a basso prezzo e l'effetto delle politiche di contenimento dei salari fatte dai Governi di sinistra nei lustri precedenti hanno esaurito il proprio corso. A questo punto la Germania è in difficoltà. La Germania ha un'economia fatta soprattutto da grandi imprese, da grandi transatlantici che, per cambiare rotta, hanno bisogno di chilometri. Noi invece abbiamo le nostre multinazionali tascabili, le nostre piccole e medie imprese, che, come motoscafi, possono cambiare rotta molto velocemente: è lì che dobbiamo puntare.

L'altro nostro competitore importante, la Francia, è ormai da decenni con la bilancia commerciale in

passivo. Ci insegnavano una volta, quando si studiava economia nelle scuole superiori e all'università, che la bilancia commerciale in passivo prima o poi la paghi. E la si sta pagando non solo con una ancora non chiara *governance* politica, ma soprattutto dal punto di vista economico.

Quindi l'Italia, in questi frangenti, si trova in una posizione migliore. Ottima? Certo che no, perché abbiamo - ahinoi - un debito che è il doppio di quello della Germania e, quindi, paghiamo il doppio degli interessi. È chiaro che, se avessimo un debito più basso, avremmo il doppio dei margini; però dal punto di vista dei fondamentali economici possiamo ancora dire la nostra, e dobbiamo dire la nostra. E possiamo farlo se, con coerenza, portiamo avanti politiche che puntano sul lavoro e sulle imprese, perché sono le imprese che creano ricchezza, PIL e lavoro. La pubblica amministrazione crea servizi per consentire alle imprese di creare PIL e fare buona economia.

In conclusione, con questa legge noi ci muoviamo in coerenza con quelle che sono state le nostre azioni politiche. Pensiamo a quello che ha fatto la Lega negli ultimi anni, per esempio alla *flat tax* e alle detassazioni per le partite IVA e per le piccole imprese artigiane e commerciali. Questa misura è stata presa in giro quando venne fatta, ma il risultato è stato un successo enorme, tant'è che adesso abbiamo la necessità di ampliarla ulteriormente, perché crea PIL, crea ricchezza, crea posti di lavoro. Si tratta di un'inversione rispetto a quelle politiche di sussidi che hanno generato non solo uno sperpero enorme di risorse pubbliche, ma anche una sperequazione, perché hanno favorito soprattutto i redditi alti, con i soldi e le tasse pagate dai ceti medio-bassi, quindi anche dal punto di vista dell'equità. Inoltre i sussidi di carattere sociale hanno spinto a non cercare occupazione. La stretta su queste due politiche di sussidi ha portato a quello che abbiamo oggi, che è il *record* di occupazione. Siamo contenti? No: si può fare ancora di più. Però la linea è tracciata: fare l'opposto e quindi, puntare non su politiche di sussidi, ma su chi crea PIL, lavoro e sviluppo, che sono le aziende. E con questo disegno di legge noi andiamo esattamente in questa direzione. (*Applausi*).

[TAJANI](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TAJANI (PD-IDP). Signor Presidente, i colleghi hanno già richiamato il fatto che la prima disciplina organica sulle *start-up*, in particolare su quelle innovative di cui il Paese si è dotato, risale al 2012, e quindi è passato più di un decennio. Quella disciplina, in realtà, ha avuto un discreto successo nel promuovere gli obiettivi che si era data, anche attraverso l'istituzione di un apposito registro dedicato alle *start-up* innovative che, nel corso del decennio, si è notevolmente popolato, passando da circa 1.400 *start-up* innovative nel 2013 a oltre 14.000 nel 2022.

È chiaro che, a distanza di tanti anni, la disciplina necessitasse di una revisione. Ci saremmo aspettati un intervento di natura organica, una sorta di Start-up Act 2, visto che la prima norma fu battezzata Start-up Act.

In realtà, la maggioranza e il Governo hanno scelto una via per intervenire e rivedere la disciplina del tutto frammentaria e disorganica. Il disegno di legge che oggi approviamo, che nel corso della prima lettura ha ricevuto il voto favorevole del Partito Democratico, si è andato arricchendo di ulteriori misure e contributi, con un intervento che chiama in causa misure da affidare, nella propria implementazione, a Cassa depositi e prestiti tramite l'utilizzo del patrimonio destinato. Rispetto a queste noi non abbiamo una posizione pregiudizialmente contraria; anzi, riteniamo sia utile mobilitare tutti gli strumenti disponibili per sostenere l'ecosistema innovativo delle *start-up*.

Avremmo però voluto contribuire all'arricchimento e alla discussione della misura, anche vedendoci un po' più chiaro sul pregresso. Avevamo chiesto, anche in Commissione, di utilizzare questa occasione di revisione della normativa sulle *start-up* per guardare dentro al patrimonio destinato: come era stato utilizzato e quante e quali risorse fossero ancora a disposizione di quel fondo. Tuttavia, maggioranza e Governo non hanno voluto aprire la scatola nera e non è stato possibile utilizzare questa occasione per fare degli approfondimenti e delle valutazioni di politica economica sui temi del sostegno alle imprese innovative.

Ciononostante, il nostro giudizio sul provvedimento nel suo complesso non è negativo, nel senso che anche il Gruppo Partito Democratico esprimerà un voto di astensione, perché tutto quello che migliora e incentiva l'ecosistema dell'innovazione ci vede favorevolmente schierati. Riteniamo che non sia

sufficiente e anche che sia contraddittorio il fatto che, mentre noi oggi approviamo una revisione della disciplina sulle *start-up*, con un altro provvedimento (quello sulla concorrenza) il Governo sta operando delle modifiche alla disciplina vigente - insistendo, quindi, sullo stesso tema e sullo stesso terreno - che noi giudichiamo in termini negativi.

Il testo non è ancora approdato all'esame delle Camere, ma le anticipazioni ci dicono che le revisioni vanno nella direzione di innalzare il capitale sociale per le *start-up* fino a 20.000 euro, con il conseguente taglio della possibile platea di piccole imprese che hanno ambizioni di innovazione, e di introdurre altre misure sugli incubatori d'impresa del tutto disorganiche rispetto alla necessità di unificare in un unico testo la disciplina sulle *start-up* innovative.

Vorremmo che nel prossimo futuro Governo e maggioranza prestassero attenzione alla costruzione di provvedimenti non così strabici, che procedono a spizzichi e bocconi, intervenendo sulla stessa materia, ma raggruppando invece in una disciplina organica, facilmente intellegibile per operatori e investitori, tutto quello che riguarda lo stesso tema.

Vi è anche un ulteriore punto su cui non è stato dato seguito all'impegno del primo Start-up Act, cioè il tema delle imprese innovative a vocazione sociale, le *start-up* ad impatto sociale, rispetto al quale noi pensiamo sia necessario un ulteriore intervento di sostegno, che non trova attenzione né in questo disegno di legge né nel disegno di legge sulla concorrenza che affronteremo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi.

Il nostro è un voto di astensione tale da segnare la disponibilità del nostro Gruppo e del nostro partito politico nei confronti di tutte le materie che riguardano le *start-up* e le *start-up* innovative. Speriamo che ci sia l'occasione per riprendere insieme alla maggioranza e al Governo il filo di un ragionamento un po' più organico di questi interventi, spesso frammentari e alcune volte addirittura strabici, che in questi mesi abbiamo dovuto esaminare e approvare su temi analoghi, soprattutto su temi di natura economica e di politica economica. (*Applausi*).

[TUBETTI](#) (*Fdl*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[TUBETTI](#) (*Fdl*). Signor Presidente, onorevoli colleghi, se c'è una caratteristica che più di ogni altra nel corso della storia ha rappresentato l'emblema di italianità e ancora oggi rende illustre il nostro Paese agli occhi del mondo, essa è senza dubbio la creatività, ovvero quell'arte del partire da quanto si ha a disposizione per rivoluzionario ed esternare un capolavoro. Spesso si parte da molto poco, si ha a disposizione pochissimo. La creatività non è una fredda e meccanica presa di un materiale per renderlo funzionale, ma significa saper coniugare questa efficienza, certamente necessaria, almeno per noi, con la bellezza che, in termini meramente pratici, può sembrare superflua, ma che, al contrario, costituisce un essenziale valore aggiunto, il vero sale di ogni cosa. L'Italia in questo è stata e tutt'oggi è maestra, non solo nelle tradizionali forme dell'arte espressiva, ma nella vera e propria arte di vita applicata ad ogni campo della quotidianità. Questa forma di ingegno si traduce nell'importante capacità imprenditoriale che si può dire essere quasi innata nel popolo italiano; arte anch'essa alla pari di tutte le altre, arte che va incentivata, tutelata e messa nelle condizioni di poter dare vita a piccoli capolavori. Questo è esattamente l'obiettivo della misura che ci apprestiamo a votare, ovvero il supporto alla creazione e alla crescita di *start-up* e PMI dal carattere innovativo, opere generalmente frutto di molto studio, notevole impegno e grande creatività.

In primo luogo la norma definisce l'ambito di applicazione delle misure agevolative previste, facendo riferimento a due leggi precedenti. Le ripeto perché mi sembra che non siano state comprese: l'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, per quanto riguarda le *start-up* innovative, e l'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, per le PMI innovative. A tal proposito mi preme solo rammentare che entrambe le norme prevedono che, al fine di ricadere nelle due definizioni configurate, la società deve possedere dei requisiti seri, ad esempio, un determinato volume di spese in ricerca, sviluppo e innovazione, un minimo del 15 per cento, o una determinata percentuale della forza di lavoro complessiva dell'impiego, come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, di dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori in Italia o all'estero oppure di personale in possesso di laurea magistrale o, infine, la titolarità di un brevetto, cioè una cosa da loro inventata.

In altri termini, incentivando e tutelando questo tipo di società, si tutela il futuro della nostra Italia, si incentivano i giovani, le nostre eccellenze, offrendo loro un'altra possibile strada rispetto al trasferimento all'estero.

Si promuove lo sviluppo tecnologico essenziale per far rimanere l'Italia al passo con le altre potenze globali.

Attraverso due articoli si interviene, da un lato, sulla disciplina delle detrazioni Irpef, ampliandone lo scopo e prevedendo che, anche in caso di incapienza del contribuente, ne sia consentita la fruizione per gli investimenti tramite trasformazione di un credito d'imposta; dall'altro, si esentano dall'imposizione, a determinate condizioni, le plusvalenze che vengono conseguite o da chi cede le partecipazioni al capitale di questo tipo di imprese, o da chi le plusvalenze ottenute le reinveste nelle stesse. Ciò sembrerà poco, o addirittura irrilevante agli occhi dei contestatori seriali (e ne leggiamo tanti), ma in questo modo si consente un mercato più rapido delle partecipazioni e la possibilità che queste aumentino di valore molto rapidamente.

Si agevola altresì anche il normale piccolo contribuente, che magari decide di investire, ad esempio, nel sogno di un gruppetto di giovani locali, o del vicino di casa. Si ha così anche l'effetto indiretto di rafforzamento dei legami intracomunitari, nonché di quelli intergenerazionali. Incentivare questo tipo di imprese significa dunque sostenere la creatività, di cui siamo estremamente ricchi e che costituisce una delle materie prime più importanti che abbiamo come Stato nazionale. Significa aiutare i giovani meritevoli e sostenerli nella realizzazione dei propri progetti: non solo sogni, ma progetti concreti. Significa scegliere verso quale tipo di futuro si intende proseguire.

È per questo che la misura al voto non è che una parte di un disegno politico più ampio, che va dalla riforma fiscale ai provvedimenti in materia di concorrenza, o in materia famiglia: un disegno coerente e con il chiaro obiettivo di valorizzare realmente il diritto all'iniziativa imprenditoriale, il quale non è altro che una sfumatura del diritto fondamentale alla realizzazione personale.

Il genio imprenditoriale italiano è ciò che nel tempo ci ha reso quello che siamo ed è nostro dovere continuare a stimolarlo. Oggi leggiamo nei dati pubblicati dall'Organizzazione mondiale del commercio che l'Italia, la nostra Italia, supera il Giappone e raggiunge lo storico risultato di quinta potenza mondiale nelle esportazioni, seconda a Stati come la Cina o gli Stati Uniti, dimostrando la grande forza attrattiva della nostra Nazione, del nostro *made in Italy* e le ottime politiche in materia internazionale, anche europea, portate avanti in questi due anni dal Governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni.

Signora Presidente, come abbiamo dimostrato più volte, a noi gli sprechi non piacciono. Noi siamo consapevoli che ogni misura che richiede fondi deve essere un investimento e come tale produttiva, perché tali fondi provengono direttamente dalle tasche dei contribuenti italiani e, per il rispetto che ad essi dobbiamo, con forza rigettiamo ogni allocazione di denaro non pensata, o meglio pensata male, che invece a qualcuno è piaciuto fare in passato. Signora Presidente, noi alle rotelle dei banchi, di cui spero si occupi qualche neocommissario, preferiamo le rotelle dei meccanismi cerebrali delle teste dei nostri cittadini, dei nostri giovani sempre attivi e funzionanti nei secoli. (*Applausi*). È proprio per questo che convintamente esprimo il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia, che in questa sede mi onoro di rappresentare. (*Applausi*).

[PRESIDENTE](#). Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo del disegno di legge, nel suo complesso, nel testo emendato per effetto delle modifiche introdotte dalla Commissione.

(*Segue la votazione*).

**Il Senato approva.** (*v. Allegato B*).

**Discussione dalla sede redigente e approvazione del disegno di legge:**

**(1151) Deputato LATINI ed altri. - Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale) (ore 16,19)**

[PRESIDENTE](#). L'ordine del giorno reca la discussione dalla sede redigente del disegno di legge n. 1151, già approvato dalla Camera dei deputati.

Il relatore, senatore Marti, ha chiesto l'autorizzazione a svolgere la relazione orale. Non facendosi

osservazioni la richiesta si intende accolta.

Pertanto, ha facoltà di parlare il relatore.

[MARTI](#), *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, si giunge oggi all'esame di quest'Assemblea del disegno di legge n. 1151, approvato in prima lettura dalla 7<sup>a</sup> Commissione della Camera dei deputati in sede legislativa, di cui la 7<sup>a</sup> Commissione permanente ha concluso l'esame in sede redigente lo scorso 30 luglio, senza introdurre alcuna modifica.

Il provvedimento si compone di due articoli. L'articolo 1 è composto da due commi e stanziava un contributo di 400.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival. Com'è noto, il Macerata Opera Festival è una delle più importanti rassegne liriche italiane, pertanto uno dei principali eventi per la valorizzazione e la diffusione della cultura musicale, che risulta così meritevole di un sostegno pubblico straordinario.

L'articolo 1, sempre al comma 1, novella la legge 2 dicembre 2012, n. 238, recante disposizioni per il sostegno e la valorizzazione dei *festival* musicali ed operistici italiani e delle orchestre giovanili italiane di assoluto prestigio internazionale. Nello specifico, incide sull'articolo 2 di tale legge, inserendo l'associazione tra i destinatari dei contributi straordinari ivi previsti.

Invece, il comma 2 subordina la concessione del contributo alla previsione, nello statuto dell'associazione beneficiaria, della nomina di un componente del consiglio di amministrazione da parte del Ministero della cultura.

L'articolo 2, invece, prevede che agli oneri suddetti, pari a 400.000 euro annui a decorrere dal 2024, si provvederà mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

[PRESIDENTE](#). Il rappresentante del Governo non intende intervenire.

Comunico che è pervenuto alla Presidenza - ed è in distribuzione - il parere espresso dalla 5<sup>a</sup> Commissione permanente sul disegno di legge in esame, che verrà pubblicato in allegato al Resoconto della seduta odierna.

Passiamo alla votazione degli articoli, nel testo approvato dalla Camera dei deputati.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 1.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Indico la votazione nominale con scrutinio simultaneo dell'articolo 2.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

Passiamo alla votazione finale.

[SBROLLINI](#) *(IV-C-RE)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[SBROLLINI](#) *(IV-C-RE)*. Signora Presidente, signor rappresentante del Governo, colleghi e colleghe, intervengo soltanto per esprimere il voto di astensione del Gruppo Italia Viva, non perché siamo contrari *a priori* a questo provvedimento, anche perché riguarda un bene importante, culturalmente riconosciuto a livello nazionale.

Tutte le nostre perplessità politiche risiedono nel fatto che noi non comprendiamo l'introduzione, che non ha precedenti in alcun altro teatro, di un rappresentante del Ministero della cultura all'interno del consiglio di amministrazione.

Per queste ragioni, il nostro Gruppo esprimerà un voto di astensione. *(Applausi)*.

[PIRONDINI](#) *(M5S)*. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

[PIRONDINI](#) *(M5S)*. Signora Presidente, bisogna anticipare il fatto che il Macerata Opera Festival è un punto di riferimento nella cultura del nostro Paese, un luogo meraviglioso, dove da anni viene fatta opera lirica in un contesto assolutamente straordinario. Quindi, per quanto ci riguarda, ogni volta che si trovano dei finanziamenti da portare all'interno del comparto culturale, questa ci pare una buona notizia.

Vi sono, però, alcuni passaggi in questo provvedimento che non ci convincono. Non ci convince, ad

esempio, il comma 2 dell'articolo 1. Si stanziava un importo senza che si sia spiegato alla Commissione cultura del Senato perché quell'importo e senza un progetto. C'è un importo, ma non c'è una spiegazione di quell'importo.

Al comma 2 dell'articolo 1 si subordina quel finanziamento al fatto che il Ministero della cultura possa inserire un consigliere d'amministrazione all'interno della Fondazione. Questo oggettivamente è un po' strano e crea anche un precedente piuttosto pericoloso, perché non ci pare che il Governo possa mettere delle condizioni da questo punto di vista: o serve il finanziamento e quindi lo si dà, oppure non serve e non lo si dà; non è che lo si dà a condizione che il Ministero della cultura metta una figura all'interno del consiglio di amministrazione. *(Applausi)*.

Inoltre, non avendo alcun tipo di informazione su questo finanziamento e su come verrà utilizzato, abbiamo detto: se volete inserire una figura nel consiglio di amministrazione, allora specifichiamo che non venga retribuita. Nelle fondazioni liriche, ad esempio, non vengono retribuiti i consiglieri, quindi facciamo che questa figura che il Ministero vuole inserire come condizione per poter ricevere quel finanziamento non sia retribuita. Ve lo abbiamo chiesto con un emendamento e lo avete bocciato; bocciandolo state dicendo che questa figura che volete inserire all'interno del consiglio d'amministrazione sarà pagata. Faccio una domanda: se questa persona avrà uno stipendio di 400.000 euro, vuol dire che oggi stiamo finanziando una nuova poltrona dentro la Fondazione senza sapere quei soldi che fine faranno? Che gestione dei soldi pubblici è questa?

Credo che questo sia il tipico documento che ha all'interno un criterio rilevante, quello di finanziare un'importante associazione culturale del nostro Paese, di totale rilievo nazionale ed internazionale, ma che ha alle spalle una serie di questioni poco chiare che invece vanno chiarite. Nella nostra Commissione arrivano troppo spesso richieste di finanziamento di cui non si capisce il motivo e il criterio. Devo dire che con i miei colleghi in Commissione - ringrazio in particolare il senatore Castiello - abbiamo tentato di portare avanti un principio, che è quello di decidere i requisiti attraverso i quali si può avere accesso a un finanziamento pubblico; dopodiché, in base a tali requisiti, si va nella direzione di dare i finanziamenti a chi li possiede. In assenza di requisiti, non vorremmo che la condizione per avere dei finanziamenti da questo Governo sia avere degli amici nel Governo *(Applausi)*, avere il santo in paradiso, il senatore del tuo territorio che porta un documento in Commissione e ti fa avere il finanziamento: questa è roba da Prima Repubblica. Quello che è successo ultimamente nel Ministero della cultura vi dovrebbe un minimo far cambiare rotta *(Applausi)* e non continuare ad andare avanti nella stessa direzione, visto che non ha portato esattamente lustro né al nostro Paese né a questo Governo (e non è la prima volta che accade).

Abbiamo un finanziamento ad una Fondazione meritevole (e questo ci sta), ma le modalità con cui si vuol dare questo finanziamento sono torbide, non sono chiare e trasparenti: 400.000 euro per cosa? Visto che non c'è alcun requisito, abbiamo presentato degli emendamenti perché vengano concessi due milioni. Perché no? Perché 400.000 euro? Diamo un milione. Avete però bocciato questi emendamenti, quindi c'è un requisito e una caratteristica di questo finanziamento. Qual è? Non c'è alcuna specifica per cui questo Governo dia finanziamenti alle fondazioni culturali e questo è grave perché alimenta un sistema che non è trasparente.

Questo non è l'unico problema che c'è al momento, volendo fare un ragionamento più ampio rispetto al Ministero della cultura. È chiaro che si vive un momento particolare, soprattutto per questo Ministero: è cambiato il Ministro ma di quello precedente non parlerò perché non voglio farlo in sua assenza; quello che ci dovevamo dire ce lo siamo già detti in questa sede in presenza. Vorrei però capire che fine faranno le proposte che fa il Movimento 5 Stelle in questo ambito, quando il Ministro verrà in Aula ad esporre le sue linee programmatiche. Stiamo facendo proposte da due anni: abbiamo fatto una proposta per ripristinare i corpi di ballo stabili all'interno delle fondazioni; il 21 marzo 2024 ho interrogato il ministro Sangiuliano, il quale mi rispose in modo vago; il giorno successivo, il 22 marzo, è uscita una nota del sottosegretario Mazzi che diceva: vogliamo aprire dei nuovi corpi di ballo, ripercorrendo esattamente il nostro disegno di legge. A noi va bene se ci copiate *(Applausi)*, ma rispettate l'iter parlamentare; non è possibile ignorare i parlamentari e poi fare i comunicati stampa. Su questo quindi non si sa cosa si voglia fare. Abbiamo una proposta sugli asili musicali. Gli asili

musicali sono di destra o di sinistra? È una bella proposta quella di avvicinare i bambini fin da subito all'arte, alla bellezza, alla cultura; facciamolo, lavoriamoci insieme, con criteri trasparenti e aperti.

Della natura giuridica delle fondazioni liriche parliamo da due anni, il Ministro aveva detto che anche lui era per parlare di natura giuridica pubblica, ma non c'è più il riferimento alla natura giuridica e non c'è più nemmeno il Ministro. Cosa dobbiamo fare? Come possiamo arrivare a qualche risultato se si continua a procedere in questa direzione? Ho paura che la legge di bilancio che ci apprestiamo a varare sia come quella precedente, nella quale il comparto culturale ha visto soltanto tagli, tranne per alcune voci, per cui per alcune associazioni invece c'erano elargizioni maggiori, ma con quale criterio? Questa cosa va specificata, perché questi sono soldi pubblici e non si possono utilizzare attraverso telefonate tra Sottosegretari e alcune fondazioni che promettono finanziamenti extra-FUS. (*Applausi*).

Ad oggi, l'unica riforma che ha fatto il Governo sulla cultura è quella di cambiare il nome del FUS, che non è esattamente un grande risultato, da Fondo unico per lo spettacolo a Fondo nazionale per lo spettacolo dal vivo, ma non bisognava cambiare il nome, bisognava metterci nuove economie, fare nuovi investimenti, perché cambiare il nome non è una svolta. (*Applausi*).

Questo, quindi, è il tipico documento su cui si vorrebbe votare a favore, perché si dà una mano ad una fondazione assolutamente meritevole, ma i criteri e le modalità con cui lo avete portato avanti non possono far sì che si voti a favore di un importo di cui non si sa niente, 400.000 euro di cui non si conosce la motivazione, senza un *business plan* né altro. Di conseguenza, il Gruppo del MoVimento 5 Stelle si asterrà nonostante - lo sottolineo ancora una volta - il Macerata Opera Festival sia assolutamente un'eccellenza non soltanto del nostro Paese, ma anche a livello internazionale. (*Applausi*).

[PAGANELLA](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAGANELLA (*LSP-PSd'Az*). Signor Presidente, colleghi, il Macerata Opera Festival si è conquistato nel corso degli anni un posto di assoluto rilievo nella cultura non solo italiana. L'evento, che si svolge ogni anno nei mesi estivi, richiama nella città marchigiana turisti e melomani da ogni parte del mondo. Oggi si può dire che esso sia uno degli appuntamenti più importanti e attesi dal mondo della lirica. Grandissimi artisti, infatti, hanno solcato il palcoscenico del Festival, da Luciano Pavarotti a Plácido Domingo, da José Carreras a Katia Ricciarelli. A fare da cornice alle opere rappresentate è lo Sferisterio, il monumentale e imponente teatro all'aperto a ridosso del centro storico di Macerata, uno dei maggiori esempi dell'architettura neoclassica italiana. Realizzato due secoli fa, aperto al pubblico nel 1829, lo Sferisterio contribuisce non poco a dare ulteriore prestigio e spessore al Festival.

Già solo da questi pochi cenni, credo che sia quanto mai opportuno, anzi direi necessario e doveroso che la politica sostenga con forza il Macerata Opera Festival. I motivi sono molteplici: prima di tutto, occorre non disperdere, anzi consolidare l'eccellente lavoro fin qui svolto, permettendo agli organizzatori di garantire, anche per le prossime edizioni, il livello qualitativo raggiunto dalla manifestazione e, più in generale, il nostro sostegno è poi fondamentale per dare corpo e sostanza all'obiettivo che ci siamo proposti di promuovere e valorizzare il nostro patrimonio culturale e civile, l'espressione in ogni sua forma del bello che identifica il nostro Paese nel mondo. L'opera, come si sa, è un'eccellenza tipicamente italiana, si può dire che essa sia il contributo più importante o comunque più riconosciuto che il nostro Paese ha dato alla cultura moderna. Il termine stesso «opera» è stato assunto senza essere tradotto in tutte le principali lingue e non è altresì un caso che l'Italia posseda il maggior numero di teatri lirici al mondo. L'Italia, insomma, ha donato al mondo stesso le opere ancora oggi più rappresentate, grazie al genio e alla maestria dei propri compositori. Si può perciò dire che nessuna forma artistica rappresenti meglio il genio italico, cioè la tradizione e l'identità stessa del nostro Paese.

Sarebbe però errato considerare l'opera solo un bene immateriale, perché essa unisce non solo teatro e canto, ma anche lavoro culturale e lavoro tecnico; la messa in scena impegna professionisti ed esperti dei più diversi settori.

L'opera esalta quindi, come forse nessun'altra forma artistica, quel saper fare che è proprio della più alta artigianalità italiana; il lavoro di squadra, l'armonia e la ricerca della perfezione richiamano



direttamente la tradizione delle scuole artistiche e delle botteghe rinascimentali. Per tutte queste ragioni, l'anno scorso l'UNESCO ha proclamato il canto lirico italiano come patrimonio dell'umanità, un riconoscimento di assoluto valore che ci impegna ancora più nella sua difesa. Bene, quindi, ha fatto l'onorevole Latini della Lega e i colleghi firmatari del disegno di legge della Camera ad accogliere le proposte di sostegno che venivano dal territorio, *in primis* dal sindaco di Macerata Sandro Parcaroli. Auguriamo, quindi, buon lavoro a lui e a tutta la squadra dell'Associazione Arena Sferisterio e annuncio il voto favorevole a nome del Gruppo della Lega sul disegno di legge in discussione.

*(Applausi)*.

[D'ELIA](#) (PD-IDP). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ELIA (PD-IDP). Signora Presidente, colleghe e colleghi, userò davvero poche parole per motivare il voto di astensione del Gruppo Partito Democratico. Già altri colleghi hanno ricordato l'importanza del Macerata opera festival, un'eccellenza riconosciuta, organizzata dall'Associazione Arena Sferisterio. Parliamo, quindi, di un festival d'eccellenza, ma anche di un luogo particolarissimo, che rappresenta davvero uno dei più importanti esempi di architettura neoclassica.

Vorrei anche dire che quello che noi oggi stiamo votando è un testo unificato, frutto anche di una proposta di legge del Partito Democratico, a prima firma dell'onorevole Manzi. Noi, dunque, ci asteniamo, nonostante riteniamo importante il contributo dato all'associazione, per quanto disposto il comma 2 dell'articolo 1. A nostro avviso, infatti, il fatto che il contributo venga concesso solo subordinatamente a una modifica statutaria che preveda nel consiglio di amministrazione dell'associazione (perché stiamo parlando di un'associazione) un componente nominato dal Ministro della cultura sia un pericoloso precedente, che lega la possibilità di dare un sostegno solo a una presenza diretta del Ministero all'interno dell'organo di governo dell'associazione organizzatrice. Ciò ne lede profondamente l'autonomia e pertanto, solo per questo motivo, ma profondamente consapevoli del valore dell'iniziativa che andiamo a sostenere, dichiaro il voto di astensione del Partito Democratico. *(Applausi)*.

[LEONARDI](#) (Fdl). Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LEONARDI (Fdl). Signora Presidente, onorevoli colleghi, membri del Governo, per raccontare il provvedimento in votazione, vorrei partire dalla storia. Progettato dal giovane architetto Ireneo Aleandri, lo Sferisterio rappresenta uno dei più importanti esempi di architettura neoclassica. Fu inaugurato nel 1829, finanziato dai cosiddetti 100 consorti, cittadini maceratesi benestanti che volevano una struttura per il gioco della palla col bracciale, uno sport in voga nella metà dell'Ottocento. Questo particolare gioco richiedeva un ampio spazio aperto, delimitato da pareti contro le quali la palla poteva rimbalzare. Lo Sferisterio di Macerata fu progettato appositamente per soddisfare queste esigenze, con un imponente muro di diciotto metri di altezza e ottantotto di lunghezza, costruito aderente alle antiche mura della città.

Oltre al gioco della palla col bracciale, che è tuttora presente in altre località delle Marche, lo Sferisterio ospitò anche spettacoli pubblici, come celebrazioni di feste, l'organizzazione di giostre, parate equestri, manifestazioni politiche e sportive. L'armonia interna degli spazi, il colonnato neoclassico, l'alto muro rettilineo e la grande arena aperta centrale suggeriscono, nel 1921, una sfida ambiziosa. Il conte Pier Alberto Conti sogna di organizzare un'opera lirica a Macerata, «Aida» di Giuseppe Verdi. Lo Sferisterio viene rinnovato con la costruzione di un ampio palcoscenico e l'apertura di una porta centrale, che è tuttora utilizzata, sul maestoso muro.

Il 27 luglio 1921, di fronte a 10.000 persone giunte da tutta Italia, va in scena la prima rappresentazione: è un grande successo, visto da circa 70.000 persone nelle 17 serate di repliche. Questo evento segnò l'inizio di una nuova era per lo Sferisterio, trasformandolo in un importante polo per la musica e l'opera. La sospensione delle attività imposta dalla guerra fu interrotta solo per il memorabile concerto tenuto nel 1927, quando si esibì nell'anfiteatro il recanatese Beniamino Gigli, in un concerto vocale e strumentale accompagnato dal maestro Amilcare Zanella, uno fra i più grandi direttori d'orchestra dell'epoca. Il successo fu tale che il ricordo ancora si perpetua nell'iscrizione

celebrativa posta all'ingresso principale.

Soltanto nel 1967 riprende l'attività lirica dello Sferisterio, dopo l'interruzione dovuta alla Seconda guerra mondiale. Dal 1967 richiama pubblico da tutto il mondo per l'unicità delle sue proposte artistiche e per il fascino del luogo. Prestigiosi gli artisti che si sono esibiti sul palco, a partire da Mario Del Monaco, che ha interpretato Otello, l'opera che ha riaperto lo Sferisterio. Voglio citare solo alcuni di coloro che hanno calcato quel palco, da Katia Ricciarelli a Placido Domingo, da José Carreras a Franco Corelli, da Rudolf Nureyev a Luciano Pavarotti, che lo definì il più affascinante teatro all'aperto che avesse mai visto. *(Applausi)*.

Oggi, con l'acustica naturale, più di 3.000 posti, 104 palchi e un palcoscenico di dimensioni notevoli, l'Arena Sferisterio è considerato uno dei principali teatri all'aperto d'Italia, secondo solo all'Arena di Verona per rilevanza e fama. Nelle stagioni estive ospita infatti il Festival dell'opera di Macerata, con il grande contributo dei professionisti della FORM, l'orchestra filarmonica marchigiana, oltre ad eventi musicali complementari al cartellone lirico. Voglio ricordare il Musicultura Festival, oltre a vari concerti di musica leggera e jazz. Viene definita a ragione un'officina delle meraviglie.

Voglio ricordare anche la valenza sociale dello Sferisterio, con il progetto InclusivOpera che da sedici anni fa sì che tutte le opere siano accessibili al pubblico cieco o ipovedente, con audiodescrizioni e audiointroduzioni, sia in italiano che in inglese. In abbinamento a ciascuna opera vengono inoltre offerti percorsi partecipativi, inclusivi e multisensoriali, anche in lingua italiana dei segni (LIS), guidati da giovani con disabilità sensoriale. Al pubblico sordo e ipoudente viene inoltre offerto un servizio di ascolto assistito, oltre ai sopratitoli in italiano e in inglese per tutte le recite del Festival. *(Applausi)*.

Grazie a questo disegno di legge voglio rispondere a chi non si è convinto a dare un voto favorevole, sperando che possa cambiare idea in questi ultimi minuti, voglio specificare che a decorrere da quest'anno, che ha coinciso con il sessantesimo del Macerata Opera Festival, sarà previsto un contributo di 400.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione appunto del MOF, attraverso una modifica alla legge 2 dicembre 2012, n. 238, che prevede appunto il sostegno e la valorizzazione dei festival musicali ed operistici italiani, prevedendo altresì la nomina di un componente del consiglio di amministrazione da parte del Ministero della cultura.

Voglio anche ricordare come, proprio lo scorso anno, l'UNESCO abbia portato all'attenzione e alla valorizzazione il canto lirico, riconoscendolo come patrimonio materiale e immateriale dell'UNESCO, dando ulteriore importanza alle sedi di teatri dell'opera, come appunto lo Sferisterio di Macerata, per l'Italia, ma anche nel mondo della lirica.

Presidente, colleghi, da marchigiana ed esponente della Provincia di Macerata vi ho raccontato, con l'orgoglio di appartenere a questa terra, una delle meraviglie che offre, ma anche che si offre, aprendosi al mondo ogni anno attraverso l'opera, la musica e le arti.

Ciò che ci apprestiamo ad approvare oggi è un riconoscimento che sottolinea ulteriormente il valore dello Sferisterio nel panorama italiano e internazionale e l'importanza che ricopre per noi il sostegno alla cultura.

Se parliamo di cultura, ma manchiamo di sostenerla nel momento del bisogno, non siamo coerenti con ciò che portiamo avanti nel nostro impegno e attraverso le nostre parole. *(Applausi)*. Noi invece lo faremo attraverso quello che, lo annuncio con orgoglio, sarà il voto favorevole del Gruppo Fratelli d'Italia. *(Applausi)*.

**PRESIDENTE.** Indico la votazione nominale del disegno di legge, nel suo complesso.

*(Segue la votazione)*.

**Il Senato approva.** *(v. Allegato B)*.

#### **Interventi su argomenti non iscritti all'ordine del giorno**

**BEVILACQUA** *(M5S)*. Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**BEVILACQUA** *(M5S)*. Signora Presidente, questa mattina si è spento a Palermo Totò Schillaci, che ha perso la sua sfida contro il cancro.

Di sfide lui ne ha però vinte tantissime, calcando i campi di calcio più importanti. Voglio ricordarlo come capocannoniere. È stato lui a portare la magia in quelle notti del 1990, in cui ha vinto il titolo di capocannoniere dei Mondiali e di miglior giocatore. Ha sfiorato anche il Pallone d'oro, arrivando secondo.

C'è una curiosità: dopo le notti magiche di Italia '90 le parole italiane più conosciute e pronunciate nel resto del mondo erano pizza e Schillaci. Questo la dice lunga su quanto questo campione sia entrato nel cuore di tantissimi.

Voglio però ricordarlo soprattutto perché è stato un esempio di riscatto per tutta la città di Palermo. È stato l'orgoglio della città di Palermo ed è stato un esempio per i giovani perché forse non tutti sanno che, all'inizio della sua carriera, a Messina, ha subito ben due interventi al menisco, ma entrambe le volte è ritornato in campo ed è poi diventato il grande campione che ha fatto sognare tutta Italia.

Ebbene, oggi voglio salutarlo con l'abbraccio di tutta la città di Palermo, che oggi piange il suo campione. Sono veramente emozionata perché ero piccola quando gli vedevo sgranare gli occhi in quelle notti magiche e il suo esempio e il suo ricordo rimarranno sempre con noi. *(Applausi)*.

PRESIDENTE. Ci stringiamo tutti in questo giorno triste per tutti.

[NICITA](#) (PD-IDP). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NICITA (PD-IDP). Signora Presidente, anche noi ci associamo al ricordo di Totò Schillaci.

Come ha detto la collega, è stato non soltanto un campione, ma un esempio di tante cose, a cominciare dal riscatto delle seconde file. Ricordo che quando nel 1990 fu chiamato a giocare, non era titolare, ma riserva, e diventò poi titolare. Ha inoltre passato gran parte della sua vita a giocare in serie B.

Inoltre, come è stato detto, è stato un siciliano che ha giocato molto in Sicilia ed è stato molto attivo nelle attività che riguardano la città di Palermo. Per i siciliani e i palermitani ha rappresentato non soltanto un campione, ma un esempio di riscatto. Molti della sua generazione lo ricordano perché negli anni in cui spuntò questo campione impreveduto, la Sicilia era conosciuta per altre cose e diverse miserie affliggevano i cittadini, in particolare di Palermo. Quell'esempio di riscatto fu di grande speranza.

Inoltre, come ha detto l'arcivescovo di Palermo in queste ore, Totò Schillaci è stato molto attivo nelle attività sociali, nell'aiutare una squadra di calcio di rifugiati e nel fare del riscatto e della solidarietà il momento esemplare della sua vita non solo da campione, ma anche da cittadino.

Noi oggi lo ricordiamo come un grande campione, ma anche come un grande esempio per i campioni di domani e per i cittadini tutti. *(Applausi)*.

[RUSSO](#) (Fdi). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUSSO (Fdi). Signor Presidente, anch'io vorrei associarmi al ricordo di Totò Schillaci, sia come senatore del Gruppo Fratelli d'Italia, ma anche come palermitano.

Come è stato detto prima, Schillaci ha rappresentato realmente un percorso di riscatto; era un ragazzo del popolo, che veniva da uno dei quartieri più difficili di Palermo, il CEP. Ha avuto una carriera calcistica importante fuori da Palermo, a parte i primi passi nelle squadre dilettantistiche, che ha concluso in Giappone. È tornato poi nella sua città, dove ha aperto una scuola calcio molto importante, che si trova proprio in quel quartiere dove aveva tirato i primi calci in porta. Pochi sanno che ha ricoperto per due anni anche la carica di consigliere comunale di Palermo, assumendo quindi anche un impegno politico, cercando soprattutto di trasmettere ai tanti ragazzi di una Palermo sicuramente difficile - e in quegli anni lo era veramente - un sogno, che interpretò nelle notti magiche, in quel caso, per una Nazione intera. Vi assicuro però che per la città di Palermo quel sogno valeva doppio: era quello di un ragazzo che andava fuori dai confini della città, si realizzava e riusciva a costruire un sogno importante, in questo caso legato allo sport, che veramente ha emozionato un'intera generazione. In questo momento è stata aperta la camera ardente nello stadio della città di Palermo. C'è già una grande partecipazione popolare. Non possiamo che ricordare un uomo, uno sportivo e un ragazzo, che dalla periferia ha dimostrato che si può sfidare il mondo. *(Applausi)*.

[FREGOLENT](#) (IV-C-RE). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FREGOLENT (*IV-C-RE*). Signora Presidente, Totò Schillaci è uno degli eroi dei mondiali di Italia '90 che hanno fatto grande il nostro calcio e il nostro Paese.

Oltre a essere titolare del Palermo, come molti hanno ricordato, da juventina mi piace ricordarlo nella mia Juventus, quella di Roberto Baggio e di Totò Schillaci, dove i gemelli del gol tornavano ad essere insieme. Con la Juventus ha vinto una Coppa Italia e una Coppa UEFA, ma non è questo il punto. Lui, siciliano di Palermo, era la rappresentanza di quella Torino operaia che si era avvalsa di molti siciliani per diventare una città importante grazie alla fabbrica dell'automobile che oggi pare non essere più così importante nei programmi della mia Torino.

Schillaci era uno di quei protagonisti del calcio operaio che diventavano improvvisamente importanti, tanto da essere uno dei primi a varcare i Paesi stranieri. Ricordo infatti che finì la sua carriera in Giappone, perché era talmente famoso e conosciuto per quelle notti magiche che, in Giappone quando si cercò di rilanciare il calcio importante, chiamarono subito colui che poteva essere un simbolo del calcio pulito e perbene, come Totò Schillaci.

Oggi molti colleghi lo ricordano; uno su tutti, Roberto Baggio, con il quale ha condiviso quelle notti. Se pensiamo anche alla scomparsa di Gianluca Vialli, avvenuta poco più di un anno fa, proviamo rammarico per la scomparsa di campioni che hanno reso importante il nostro sport e il modo pulito di fare calcio. Ricorderemo Totò Schillaci sempre con quegli occhi sgranati, pieni di stupore, come se fosse quasi inconcepibile aver fatto un gol per lui, che in fondo non era molto alto, ma era molto veloce, rispetto ai "crucchi" - possiamo chiamarli così, gli avversari tedeschi - con i quali aveva avuto modo di gareggiare.

Lo ricordiamo con quegli occhi un po' infantili, da bambino, che urlavano gol, come tutti i bambini di tutti gli oratori o di tutti i cortili fanno ancora adesso. (*Applausi*).

[GERMANA'](#) (*LSP-PSd'Az*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GERMANA' (*LSP-PSd'Az*). Signora Presidente, la notizia era ancora calda questa mattina e già si leggevano, scorrendo le pagine dei *social*, tanti messaggi di affetto nei confronti di un grande sportivo che ha segnato la storia del nostro calcio italiano, ma anche del mondo. Tra i tanti commenti che ho letto questa mattina, uno di quelli che più mi hanno colpito e mi sono piaciuti è che forse è proprio questo il momento in cui avremmo voluto dare a Totò Schillaci quell'abbraccio che, tra il 1982 e le notti magiche del 1990, tutti quanti avremmo voluto dargli.

A Totò Schillaci, grande campione e siciliano orgoglioso, che, dai campi del CEP della sua Palermo alla Juventus, passando anche dai campi dello stadio Celeste della mia Messina, fu sempre una colonna portante, vorrei mandare un abbraccio virtuale, come pure alla sua famiglia, agli amici e a tutti i tifosi che gli hanno voluto bene. (*Applausi*).

[FALLUCCHI](#) (*FdI*). Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FALLUCCHI (*FdI*). Signora Presidente, onorevoli colleghi, intervengo oggi in Aula perché nelle scorse ore la mia provincia, quella di Foggia, è stata investita da una fortissima ondata di maltempo e purtroppo il capo reparto dei Vigili del fuoco, Antonio Ciccorelli, mentre era in servizio, ha perso la vita. L'auto su cui viaggiava insieme alla sua squadra è stata travolta da una piena del torrente. Il collega, Filippo Civetta, che era con lui e al quale auguriamo una pronta guarigione, è rimasto ferito. Il corpo del vigile è stato recuperato nelle prime ore del mattino dai colleghi sommozzatori.

Antonio Ciccorelli aveva poco più di sessant'anni ed era prossimo alla pensione, dopo una vita di lavoro al servizio del Paese. Ai suoi familiari, ai colleghi e agli amici vanno le nostre più sentite condoglianze. È un dovere ricordare il sacrificio di un uomo che ha dato la sua vita per il bene degli altri. Il suo impegno, l'altruismo e lo spirito di servizio resteranno da esempio, la sua memoria sia di conforto e ispirazione per tutti i colleghi, i familiari e gli amici. Antonio Ciccorelli è vittima del dovere. A quanti perdono la vita in servizio deve arrivare forte la nostra riconoscenza. Ogni vita persa in servizio è una perdita incalcolabile per le famiglie, per le comunità e per l'intero Paese. (*Applausi*).

[VERINI](#) (*PD-IDP*). Domando di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VERINI (PD-IDP).** Signora Presidente, ci sono a volte dei momenti e degli argomenti nei quali noi siamo all'opposizione e si interviene come parlamentari di opposizione. Su questo argomento, però, che abbiamo sollevato anche stamattina con una dichiarazione pubblica e oggi vogliamo ripetere in Aula, interveniamo come parlamentari che hanno a cuore l'interesse generale del Paese e, nel caso, la sua sicurezza.

Stamattina siamo intervenuti come parlamentari del PD, membri della Commissione antimafia; qui al Senato, oltre a me, c'erano la senatrice Rando, la senatrice Valente e il senatore Mirabelli. Siamo intervenuti perché questa mattina un giornale ha riportato alcune dichiarazioni del Ministro della difesa, che lascio giudicare a voi. Molti le avranno lette: il Ministro ha detto di voler essere audito dal Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica (Copasir), così altri staranno zitti per un po'. Poi, riportando cose che avrebbe pronunciato durante la deposizione alla procura di Perugia sul caso cosiddetto Striano-Laudati e sulle attività di dossieraggio, lo stesso Ministro della difesa si riferisce all'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) dicendo di aver contestato in più di un'occasione mancate informazioni alla Difesa, che avrebbero potuto anche creare problemi alla sicurezza nazionale.

Così il Ministro della difesa dell'attuale Governo si riferisce agli apparati di sicurezza del Paese, a cui aveva contestato mancate informazioni che avrebbero potuto causare problemi alla sicurezza nazionale. È chiaro che anche l'interlocutore non è solo l'ex o l'attuale vertice dei Servizi, ma anche chi ne ha la delega: oggi ce l'ha il sottosegretario Mantovano. È uno scontro nel Governo, che però non voglio accentuare, anche se è evidente ed è il tema.

Con quello che però è successo a seguito del fatto che il procuratore Melillo e il procuratore Cantone sono venuti a parlare di gravi rischi per la sicurezza cibernetica del Paese (è stato anche usato il termine «colabrodo» per definirli), rischi non solo di accessi abusivi, ma di penetrazione e di hackeraggi nel sistema di sicurezza informatica del Paese e nelle banche dati, insomma, in un momento difficilissimo per la geopolitica, queste affermazioni del Ministro della difesa in carica nei confronti del suo interlocutore, che ha la delega ai servizi segreti, l'onorevole Mantovano, richiedono un immediato chiarimento, non solo, giustamente, a livello di Copasir, per le parti che devono essere segrete, né nella Commissione antimafia, dove continueremo a lavorare per fare piena luce su quel sistema di accessi abusivi; questo perché gli esecutori li conosciamo, ma lavoreremo per capire anche gli eventuali mandanti, nell'interesse di tutti, perché lo dobbiamo fare.

Abbiamo bisogno però che su questo scontro, che riguarda la sicurezza del Paese, secondo il Ministro della difesa, la presidente del Consiglio Meloni venga subito in Parlamento a riferire. (*Applausi*). Vogliamo capire se la sicurezza del Paese è davvero stata ed è a rischio, a che punto stanno tutte le misure per evitare che alcune cose avvenute non accadano più e per essere sicuri che, in un momento come questo, il sistema Italia sia nell'assoluta sicurezza.

Per questo ribadiamo, anche in Aula, la necessità che al più presto la Presidente del Consiglio venga a spiegare in Parlamento che cos'è successo tra il suo Ministro della difesa e il suo Sottosegretario con delega ai Servizi. (*Applausi*).

**PRESIDENTE.** Senatore Verini, come ben sa, questo è un argomento che può essere trattato nella Conferenza dei Capigruppo, quindi può assolutamente avanzare questa richiesta anche al suo Capogruppo.

#### **Atti e documenti, annuncio**

**PRESIDENTE.** Le mozioni, le interpellanze e le interrogazioni pervenute alla Presidenza, nonché gli atti e i documenti trasmessi alle Commissioni permanenti ai sensi dell'articolo 34, comma 1, secondo periodo, del Regolamento sono pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna.

#### **Ordine del giorno**

#### **per la seduta di giovedì 19 settembre 2024**

**PRESIDENTE.** Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica domani, giovedì 19 settembre, alle ore 10, con il seguente ordine del giorno:

( [Vedi ordine del giorno](#) )

La seduta è tolta (*ore 17,02*).

*Allegato A*

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in materia di legittimo impedimento del difensore ( [729](#) )

ARTICOLI DA 1 A 3 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE  
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

1. All'articolo 153 del codice di procedura civile, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

« Il difensore che comprova a mezzo di idonea certificazione di essere incorso in decadenze per causa a egli non imputabile o comunque derivante da caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni nella gestione del proprio mandato, è rimesso in termini con provvedimento dal giudice o, prima della costituzione delle parti, dal presidente del tribunale. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto ».

Art. 2.

Approvato

1. All'articolo 81-*bis* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Quando il difensore non si presenta all'udienza e l'assenza è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per caso fortuito, forza maggiore o improvvisa malattia, infortunio o particolari condizioni di salute legate allo stato di gravidanza, per assistenza a figli, familiari con disabilità o con grave patologia, esigenze improrogabili di cura della prole in età infantile o in età scolare, che non gli consentano di delegare le funzioni, comprovate da idonea certificazione prodotta, se possibile, prima dell'inizio dell'udienza, o comunicate alla cancelleria del giudice che procede anche a mezzo posta elettronica certificata nei medesimi termini, il giudice dispone il rinvio a nuova udienza. Tale disposizione non si applica in caso di mandato congiunto. L'assenza di comunicazione anticipata dell'impedimento, se giustificata, non può costituire da sola motivo di rigetto dell'istanza ».

Art. 3.

Approvato

1. All'articolo 420-*ter*, comma 5, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: « impossibilità di comparire per legittimo impedimento » sono inserite le seguenti: « proprio, della prole o dei familiari per comprovati motivi di salute ».

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Istituzione della Giornata nazionale del formatore ( [925](#) )

ARTICOLI DA 1 A 4 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE  
REDIGENTE

Art. 1.

Approvato

*(Istituzione della Giornata nazionale del formatore)*

1. La Repubblica riconosce il giorno 14 settembre di ogni anno quale Giornata nazionale del formatore.

2. La Giornata nazionale di cui al comma 1 non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.

Art. 2.

Approvato

*(Iniziativa per la celebrazione della Giornata nazionale del formatore)*

1. Al fine di celebrare la Giornata nazionale di cui all'articolo 1, lo Stato, le regioni, le province e i comuni possono promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni interessate, iniziative specifiche, manifestazioni pubbliche,

cerimonie, incontri e momenti comuni volti ad accrescere la consapevolezza del ruolo fondamentale dei formatori.

Art. 3.

Approvato

*(Celebrazione della Giornata nazionale del formatore nel sistema educativo di istruzione e di formazione)*

1. Nella Giornata nazionale di cui all'articolo 1, le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, gli enti di formazione professionale e manageriale nonché gli Istituti tecnologici superiori (ITS *Academy*), nell'ambito della loro autonomia, possono promuovere attività didattiche ed eventi dedicati alla figura del formatore e all'importanza della formazione di elevata qualità in ogni ambito del sapere.

Art. 4.

Approvato

*(Clausola di invarianza finanziaria)*

1. All'attuazione delle disposizioni previste dalla presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

INTERPELLANZA

Interpellanza, con procedimento abbreviato, ai sensi dell'articolo 156-*bis* del Regolamento, sull'impatto sui conti pubblici derivante dall'attuazione dell'autonomia differenziata

( [2-00020](#) ) (03 luglio 2024)

[Boccia](#), [Patuanelli](#), [Magni](#), [Enrico Borghi](#), [Musolino](#), [Bazoli](#), [Mirabelli](#), [Lorenzin](#), [Nicita](#), [Zambito](#), [Irto](#), [Basso](#), [D'Elia](#), [Zampa](#), [Alfieri](#), [Camusso](#), [Casini](#), [Crisanti](#), [Delrio](#), [Fina](#), [Franceschelli](#), [Franceschini](#), [Furlan](#), [Giacobbe](#), [Giorgis](#), [La Marca](#), [Losacco](#), [Malpezzi](#), [Manca](#), [Martella](#), [Meloni](#), [Misiani](#), [Parrini](#), [Rando](#), [Rojc](#), [Rossomando](#), [Sensi](#), [Tajani](#), [Valente](#), [Verducci](#), [Verini](#). - *Al Ministro dell'economia e delle finanze* -

Premesso che:

il presidente della Regione Veneto, con una lettera inviata al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie, ha formalmente chiesto l'avvio della trattativa con il Governo per ottenere le funzioni delegate delle nove materie "non LEP" che è possibile gestire in forma decentrata;

le nove materie "non LEP" riguardano: rapporti internazionali e con la UE; commercio con l'estero; professioni; protezione civile; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale; organizzazione della giustizia di pace;

la suddetta proposta è stata accolta con estrema cautela da diversi ministri del Governo, a partire dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare, Nello Musumeci, in quanto ritenuta decisamente "affrettata", in ragione della mancata attuazione dei LEP, del loro finanziamento e misurabilità, nonché dell'assenza di una valutazione complessiva di monitoraggio e di impatto finanziario dei "non LEP";

anche alcune Regioni del Sud Italia, a guida del centrodestra, come la Regione Calabria, hanno espresso una netta contrarietà nei confronti della proposta; in particolare, il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, con un ordine del giorno, approvato dal Consiglio regionale, ha evidenziato la necessità di "valutare l'opportunità di prevedere, prima di procedere alla stipula di intese che prevedano l'attribuzione di funzioni relative alle ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia sulle materie escluse dalla determinazione dei Lep, la predisposizione di un'analisi di impatto della regolamentazione che tenga conto della valutazione degli effetti delle ipotesi di intervento normativo e regolamentare regionale";

il trasferimento delle suddette materie, in assenza di adeguati criteri, rischia di produrre un impatto in termini di risorse umane, strumentali e finanziarie di cui non si conosce l'entità effettiva, che moltiplicato per tutte le regioni prefigura problematiche di coordinamento e tenuta della finanza

pubblica di notevole consistenza, per non parlare del differente risultato in termini economici, sociali e di accesso ai servizi per i cittadini residenti nelle diverse aree territoriali del nostro Paese;

a giudizio degli interpellanti il preoccupante rischio che emerge dalla proposta avanzata del presidente della Regione Veneto è che ogni singola Regione contratti con il Governo i criteri per il trasferimento delle materie, che possono essere diversi da quelli utilizzati per la stessa funzione da un'altra Regione. L'effetto ultimo è quello di "spezzettare" le materie e distinguere, per ciascuna delle centinaia di funzioni differenziate fra LEP e non LEP, e di differenziare la spesa, il personale e le risorse strumentali necessarie per renderla possibile;

è una situazione che, come ampiamente evidenziato durante il dibattito sul disegno di legge sull'autonomia differenziata, si prospetta in palese contrasto con il principio del coordinamento della finanza pubblica sancito dall'articolo 119, secondo comma, della Costituzione;

considerato che:

la situazione dei conti pubblici del nostro Paese è molto preoccupante e, in prospettiva, nei prossimi mesi saranno inevitabili interventi di rilevante portata per riportarli su un percorso di sostenibilità. Il deficit è stimato al 4,3 per cento del PIL, dopo aver raggiunto il picco del 7,4 per cento nel 2023, a fronte di una crescita economica che per l'anno in corso si prospetta sotto la soglia dell'1 per cento;

in ragione degli andamenti di finanza pubblica, la Commissione europea, in attuazione del nuovo patto di stabilità sottoscritto dal Governo, ha ufficializzato l'apertura di una procedura d'infrazione per disavanzo eccessivo nei confronti dell'Italia, che comporterà una correzione del nostro bilancio strutturale per almeno lo 0,5 per cento annuo in rapporto al PIL. Anche alla luce della procedura d'infrazione e in attuazione del "braccio preventivo" del patto, al nostro Paese è stata assegnata una "traiettoria di riferimento", a valle della quale si aprirà un negoziato tra Commissione e Governo. Entro la scadenza del 20 settembre 2024 il Governo italiano dovrà presentare un "piano pluriennale" di interventi correttivi, che sarà approvato nel pacchetto d'autunno del semestre europeo, assieme alle raccomandazioni sul deficit;

la prossima manovra di bilancio si prospetta, pertanto, di importo base non inferiore a 30 miliardi di euro proprio per rispondere all'attuale situazione della nostra finanza pubblica e per far fronte alla procedura d'infrazione per deficit eccessivo;

alla luce della difficile situazione in atto, appare alquanto inopportuno aggiungere ulteriori situazioni di instabilità per la finanza pubblica, come si prospettano in conseguenza dell'iniziativa del presidente della Regione Veneto,

si chiede di sapere:

quali siano le valutazioni del Ministro in indirizzo sui fatti esposti e se intenda attivarsi, per quanto di propria competenza, per evitare ulteriori situazioni di instabilità per le finanze pubbliche che possano derivare dall'attuazione delle proposte contenute nella lettera inviata dal presidente della Regione Veneto al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro per gli affari regionali e le autonomie;

se non ritenga opportuno attivarsi per chiarire, in via definitiva, quale sia l'impatto atteso sui conti pubblici derivanti dall'attuazione dell'autonomia differenziata nel suo complesso e se gli effetti prodotti dalla sua attuazione siano tali da compromettere il percorso pluriennale di interventi correttivi che sarà concordato con la Commissione europea;

se intenda chiarire quali siano gli effetti per la finanza pubblica dell'eventuale trasferimento delle nove materie non LEP alla Regione Veneto e più in generale quale sia l'impatto per ciascuna Regione in caso di richiesta di loro trasferimento.

DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo delle *start-up* e delle piccole e medie imprese innovative mediante agevolazioni fiscali e incentivi agli investimenti ( [816](#) )

ARTICOLI DA 1 A 5 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE

Art. 1.



Approvato

*(Definizioni)*

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per « *start-up* innovative »: le *start-up* innovative di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;

b) per « PMI innovative »: le piccole e medie imprese (PMI) innovative di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33.  
Art. 2.

Approvato

*(Incentivi fiscali per gli investimenti in start-up innovative e in PMI innovative)*

1. Per gli investimenti effettuati in *start-up* innovative e in PMI innovative per i quali è riconosciuta una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi dell'articolo 29-*bis* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, ovvero dell'articolo 4, comma 9-*ter*, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, qualora la detrazione sia di ammontare superiore all'imposta lorda, per l'eccedenza è riconosciuto un credito d'imposta utilizzabile nella dichiarazione dei redditi in diminuzione delle imposte dovute o in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta è fruibile nel periodo di imposta in cui è presentata la dichiarazione dei redditi e nei periodi di imposta successivi.

2. Le disposizioni del comma 1 si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Art. 3.

Approvato

*(Ulteriori disposizioni per favorire gli investimenti in PMI)*

1. Al fine di sostenere la patrimonializzazione delle imprese italiane e il rafforzamento delle filiere, reti e infrastrutture strategiche tramite lo sviluppo del mercato italiano dei capitali, all'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Limitatamente all'operatività a condizioni di mercato di cui al comma 4, con esclusione delle operazioni di ristrutturazione di cui al comma 5, sesto periodo, il Patrimonio Destinato può altresì effettuare interventi tramite la sottoscrizione di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio di nuova costituzione e istituiti in Italia, gestiti da società per la gestione del risparmio autorizzate ai sensi dell'articolo 34 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, o da gestori autorizzati ai sensi degli articoli 41-*bis*, 41-*ter* e 41-*quater* del medesimo testo unico, la cui politica di investimento sia coerente con le finalità del Patrimonio Destinato nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) ferma restando la coerenza dello specifico investimento con le priorità e finalità del Patrimonio Destinato di cui ai commi 4, alinea, primo periodo, e 5, quinto periodo, come specificate nel decreto di cui al medesimo comma 5, gli Organismi di investimento collettivo del risparmio investono prevalentemente in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti di medio-piccola capitalizzazione con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche con fatturato annuo inferiore a euro 50 milioni;

b) per la quota non prevalente, ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di portafoglio e liquidità gli Organismi di investimento collettivo del risparmio possono investire, secondo limiti, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli quotati in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani emessi da emittenti con sede legale o significativa e stabile organizzazione in Italia, anche in deroga al comma 4, lettera b);

- c) le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano anche ai titoli emessi da emittenti che hanno completato positivamente il processo di ammissione alla quotazione su mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione italiani, con data certa di inizio negoziazione;
- d) ai fini di ottimizzare la gestione dei rischi di liquidità gli Organismi di investimento collettivo del risparmio possono altresì investire, secondo limiti, scadenze, criteri e condizioni stabiliti con il Regolamento di cui al comma 6, in titoli di debito emessi dalla Repubblica italiana, da Stati membri dell'Unione europea partecipanti all'area euro e dalla Commissione europea;
- e) l'ammontare delle quote o azioni dell'Organismo di investimento collettivo del risparmio sottoscritte dal Patrimonio Destinato è mantenuto nel limite del 49 per cento dell'ammontare del patrimonio dell'Organismo di investimento collettivo del risparmio; la restante quota dell'ammontare del patrimonio dell'Organismo di investimento collettivo del risparmio è sottoscritta da co-investitori privati alle medesime condizioni del Patrimonio Destinato ».

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 23 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 febbraio 2021, n. 26, è abrogato e le altre disposizioni del medesimo regolamento si applicano in quanto compatibili. L'operatività del patrimonio destinato denominato « Patrimonio Rilancio » prevista dal comma 5-*bis* dell'articolo 27 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è sospensivamente condizionata all'adozione e approvazione, ai sensi del comma 6 del medesimo articolo 27, delle modifiche al Regolamento del Patrimonio Destinato, che definiscono limiti, criteri e condizioni degli investimenti riconducibili alla predetta operatività.

Art. 4.

Approvato

*(Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, in materia di agevolazioni agli investimenti in start-up e PMI innovative, nonché disposizioni in materia di Anagrafe nazionale delle ricerche)*

1. All'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge n. 179 del 2012 »;

b) al comma 2:

1) dopo le parole: « dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, » sono inserite le seguenti: « che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal paragrafo 3 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, »;

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Al fine dell'esenzione di cui al primo periodo sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge n. 3 del 2015 »;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-*bis*. I redditi di capitale indicati all'articolo 44, comma 1, lettera g), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, percepiti dalle persone fisiche, derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo del risparmio, residenti nel territorio dello Stato o in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che consente un adeguato scambio di informazioni, che investono prevalentemente nel capitale sociale di una o più imprese *start-up* innovative o di una o più piccole e medie imprese innovative di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, sono esenti dalle imposte sui redditi. A tale fine, le quote o azioni degli organismi di investimento collettivo del risparmio devono essere acquisite entro il 31 dicembre 2025 e detenute per almeno tre anni. Sono agevolati gli investimenti di cui all'articolo 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e al comma 9 dell'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33 »;

d) al comma 3:

1) dopo le parole: « derivanti dalla cessione di partecipazioni » sono inserite le seguenti: « , già in

possesso dell'investitore alla data di entrata in vigore del presente decreto, »;

2) dopo le parole: « di cui all'articolo 4 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, » sono inserite le seguenti: « che soddisfano almeno una delle condizioni previste dal citato paragrafo 3 dell'articolo 21 del regolamento (UE) n. 651/2014, »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo non si applicano alle plusvalenze derivanti dalla partecipazione oggetto di reinvestimento ai sensi del presente comma »;

e) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 sono attuate nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal citato regolamento (UE) n. 651/2014, e in particolare degli articoli 21 e 21 *bis* del medesimo regolamento. Agli adempimenti di cui al citato regolamento (UE) n. 651/2014 nonché a quelli previsti dal Registro nazionale degli aiuti di Stato provvede il Ministero dello sviluppo economico. ».

2. Le disposizioni del comma 2-*bis* dell'articolo 14 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, introdotto dal comma 1 del presente articolo, si applicano agli investimenti effettuati a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023.

3. Al fine di promuovere la ricerca applicata e l'innovazione, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, da adottare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri, i requisiti e le modalità di iscrizione dei laboratori di ricerca pubblici e privati in apposita sezione dell'Anagrafe nazionale delle ricerche, di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il Ministero dell'università e della ricerca rende consultabili, con accesso libero all'Anagrafe nazionale delle ricerche, le informazioni sui progetti e sui contributi a carico della finanza pubblica ricevuti dai soggetti iscritti nella sezione di cui al presente comma, nel rispetto della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali e della concorrenza.

4. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione di quanto previsto dal comma 3 nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

5. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029.

6. Alle minori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *c*), valutate in 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, e agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2025 e a 2,6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2029, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, lettera *d*).  
Art. 5.

Approvato

*(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58)*

1. Al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, lettera *i-quater*), numero 1), le parole: « euro 25 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50 milioni »;

b) all'articolo 35-*undecies*, comma 1-*quater*, le parole: « euro 25 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « euro 50 milioni ».

DISEGNO DI LEGGE

Disposizioni in favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival ( [1151](#) )

ARTICOLI 1 E 2 NEL TESTO FORMULATO DALLA COMMISSIONE IN SEDE REDIGENTE,  
IDENTICO AL TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Approvato

*(Contributo a favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonché, a decorrere dall'anno 2024, un contributo di 400.000 euro annui a favore dell'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, per l'organizzazione del Macerata Opera Festival ».

2. Il contributo all'Associazione Arena Sferisterio - Teatro di tradizione, di cui al comma 1, è concesso subordinatamente alla previsione, nel relativo statuto, della nomina di un componente del consiglio di amministrazione da parte del Ministro della cultura.

Art. 2.

Approvato

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 della presente legge, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

*Allegato B*

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 925**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 816**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **Parere espresso dalla 5a Commissione permanente sul disegno di legge n. 1151**

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

#### **VOTAZIONI QUALIFICATE EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

#### **SEGNALAZIONI RELATIVE ALLE VOTAZIONI EFFETTUATE NEL CORSO DELLA SEDUTA**

Nel corso della seduta sono pervenute al banco della Presidenza le seguenti comunicazioni:

Disegno di legge n. 816:

sull'articolo 4, la senatrice Sironi avrebbe voluto esprimere un voto di astensione.

#### **Congedi e missioni**

Sono in congedo i senatori: Ancorotti, Barachini, Bongiorno, Borgonzoni, Butti, Castelli, Cattaneo, De Poli, Durigon, Fazzolari, Franceschelli, Galliani, Garavaglia, Guidi, La Pietra, Licheri Sabrina, Lorenzin, Meloni, Mirabelli, Monti, Morelli, Musolino, Ostellari, Paita, Parrini, Pera, Petrenga, Rauti, Renzi, Rubbia, Segre, Sensi, Sisto e Turco.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Rossomando, per attività di rappresentanza del Senato; Borghi Claudio, Borghi Enrico, Mieli, Ronzulli e Scarpinato, per attività del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica; Petrucci, per attività della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali ad esse correlati; Alfieri, per attività dell'Assemblea parlamentare dell'OSCE; Scurria e Zampa, per attività dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa; Borghesi, Losacco, Malpezzi, Orsomarso e Paroli, per attività dell'Assemblea parlamentare della NATO; Borghese, per partecipare a un incontro

internazionale.

**Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, variazioni nella composizione**

Il Presidente della Camera dei deputati, in data 17 settembre 2024, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 i deputati Giuseppe Conte e Alfonso Colucci in sostituzione dei deputati Francesco Silvestri e Vittoria Baldino, dimissionari.

**Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, Ufficio di Presidenza**

La Commissione parlamentare di inchiesta sulla gestione dell'emergenza sanitaria causata dalla diffusione epidemica del virus SARS-CoV-2 e sulle misure adottate per prevenire e affrontare l'emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2 ha proceduto all'elezione dell'Ufficio di Presidenza.

Sono risultati eletti:

Presidente: senatore Marco Lisei;

Vice Presidente: deputato Francesco Maria Salvatore Ciancitto;

Segretario: deputato Stefano Benigni.

**Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto», variazioni nella composizione**

Il Presidente del Senato ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità «Il Forteto» la senatrice Ylenia Zambito in sostituzione del senatore Silvio Franceschelli, dimissionario.

**Disegni di legge, annuncio di presentazione**

Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale

Ratifica ed esecuzione della Convenzione che istituisce l'Organizzazione internazionale per gli ausili alla navigazione marittima, con Allegato, fatta a Parigi il 27 gennaio 2021 (1233)

(presentato in data 18/09/2024);

senatori Lorenzin Beatrice, Zampa Sandra, Camusso Susanna Lina Giulia, Furlan Annamaria, Zambito Ylenia, Basso Lorenzo, Bazoli Alfredo, D'Elia Cecilia, Delrio Graziano, Fina Michele, Franceschelli Silvio, Franceschini Dario, Giacobbe Francesco, Giorgis Andrea, Irto Nicola, La Marca Francesca, Losacco Alberto, Malpezzi Simona Flavia, Manca Daniele, Martella Andrea, Nicita Antonio, Rando Vincenza, Rojc Tatjana, Rossomando Anna, Sensi Filippo, Tajani Cristina, Verducci Francesco

Disposizioni in materia di potenziamento della prevenzione del tumore alla mammella (1234)

(presentato in data 18/09/2024).

**Disegni di legge, presentazione del testo degli articoli**

In data 18/09/2024 la 7ª Commissione permanente Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport ha presentato il testo degli articoli approvati in sede redigente dalla Commissione stessa, per il disegno di legge:

dep. Rizzetto Walter ed altri "Modifica all'articolo 3 della legge 20 agosto 2019, n. 92, concernente l'introduzione delle conoscenze di base in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito dell'insegnamento dell'educazione civica" (1060)

(presentato in data 06/03/2024) *C.630 approvato dalla Camera dei deputati* (assorbe C.373)

**Governo, trasmissione di atti**

La Presidenza del Consiglio dei ministri, con lettera in data 17 settembre 2024, ha inviato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, le comunicazioni concernenti il conferimento dei seguenti incarichi di funzione dirigenziale di livello generale: alla dottoressa Gianna Barbieri, alla dottoressa Sabrina Capasso, all'ingegner Davide D'Amico, alla dottoressa Antonella Iunti, alla dottoressa Maria Assunta Palermo, al dottor Giuseppe Pierro e alla dottoressa Antonella Tozza, nell'ambito del Ministero dell'istruzione e

del merito.

Tali comunicazioni sono depositate presso il Servizio dell'Assemblea, a disposizione degli onorevoli senatori.

### **Corte dei conti, trasmissione di relazioni sulla gestione finanziaria di enti**

Il Presidente della Sezione del controllo sugli Enti della Corte dei conti, con lettera in data 18 settembre 2024, in adempimento al disposto dell'articolo 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, ha trasmesso la determinazione e la relativa relazione sulla gestione finanziaria della Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei dottori Commercialisti (CNPADC), per l'esercizio 2022.

Il predetto documento è deferito, ai sensi dell'articolo 131 del Regolamento, alla 5<sup>a</sup> e alla 6<sup>a</sup> Commissione permanente (*Doc. XV*, n. 285).

Interrogazioni

[PARRINI](#), [VERDUCCI](#) - *Al Ministro delle imprese e del made in Italy.* - Premesso che:

in data 7 giugno 2024 è stato emesso, su indicazione del Ministro in indirizzo, un francobollo commemorativo di Italo Foschi nel 140° anniversario della nascita;

l'emissione del francobollo, asseritamente occasionata da ragioni di carattere "sportivo" (avendo Foschi contribuito alla fondazione dell'associazione sportiva Roma), ignora che, allo stesso tempo, Foschi è stato segretario del Fascio romano, federale di Roma e, come tale, figura di spicco del regime fascista fin dagli anni segnati, tra gli altri, dal vergognoso assassinio di Giacomo Matteotti di cui ricorre quest'anno il centenario; è noto, in particolare, che Foschi abbia espresso parole di grande apprezzamento all'indirizzo di Amerigo Dumini, riconosciuto tra i carnefici di Matteotti; successivamente, Foschi si è macchiato di gravissimi delitti nei confronti degli ebrei e degli oppositori del regime;

l'emissione del francobollo, avvenuta peraltro in assenza di qualunque intervento della consulta filatelica, ha suscitato forte indignazione e riprovazione, ponendosi in aperto contrasto con le radici saldamente antifasciste della Repubblica;

il ritiro del francobollo è stato richiesto con insistenza anche dal coordinamento nazionale FP CGIL ENAC, che ha condivisibilmente osservato che "i meriti sportivi, che sono alla base dell'emissione del francobollo celebrativo della Repubblica Italiana, non possono superare la vergogna per le azioni fasciste, violente e antidemocratiche compiute da Foschi"; e da numerose associazioni di consumatori che, con un duro comunicato del 14 giugno 2024, hanno stigmatizzato il mancato coinvolgimento della consulta filatelica, hanno espresso la ferma condanna di un gesto "che diffonde nel mondo l'immagine non veritiera di una Italia revisionista che non ripudia il proprio passato fascista" e hanno infine richiesto al Ministero di fissare immediatamente la fine della validità postale del francobollo;

a distanza di tre mesi, non si ha notizia del ritiro del francobollo, né il Ministro in indirizzo ha ritenuto di rispondere agli atti di sindacato ispettivo già depositati sulla materia; il ritardo nella fissazione della fine della validità filatelica e del conseguente ritiro del francobollo rischia peraltro, come ricordato dalle associazioni dei consumatori nel comunicato richiamato, di aumentarne paradossalmente il valore,

si chiede di sapere per quali ragioni il Ministro in indirizzo non abbia ancora provveduto alla determinazione della fine della validità filatelica e al conseguente ritiro del francobollo commemorativo del gerarca fascista Italo Foschi.

(3-01350)

[GASPARRI](#), [DAMIANI](#), [DE ROSA](#), [FAZZONE](#), [GALLIANI](#), [LOTITO](#), [OCCHIUTO](#), [PAROLI](#), [RONZULLI](#), [ROSSO](#), [SILVESTRO](#), [TERNULLO](#), [TREVISI](#), [ZANETTIN](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

Forza Italia ha promosso l'iniziativa di "comune sentire operativo" con il Partito radicale italiano, denominata "Estate in carcere", una mobilitazione con visite di parlamentari, consiglieri regionali, amministratori e militanti negli istituti di pena, tesa a verificare le reali condizioni delle persone private della libertà personale, confrontandosi con i dirigenti, gli operatori, la Polizia penitenziaria, i magistrati di sorveglianza, redigendo *report* dedicati alle singole strutture;

nell'ambito di questa iniziativa sono stati visitati anche gli istituti penitenziari di Brescia, la casa

circondariale "Canton Mombello" e la casa di reclusione "Verziano";  
mentre la prima è una struttura fatiscente e degradata, in cui non ci sono le condizioni per scontare la pena in modo dignitoso, la struttura di Verziano rappresenta un modello su cui investire e che verrebbe meno con l'attuale progetto che vedrebbe costruire un nuovo carcere dentro il sedime di Verziano, compromettendo tutte le attuali condizioni di vivibilità;  
secondo gli interroganti andrebbero quindi avviate le opportune iniziative di acquisizione, anche a carico del Comune di Brescia, per reperire le aree adiacenti, che sono disponibili, dove spostare l'attuale progetto, che è finanziato, ma che appunto va spostato fuori dal sedime di Verziano, cosa che si può e si deve fare, e contemporaneamente la struttura di Canton Mombello va chiusa, perché non ci saranno mai le condizioni di vivibilità che richiede oggi un istituto carcerario,  
si chiede di sapere quale sia in proposito la posizione del Ministro in indirizzo, considerato che a Brescia, realizzando le strutture citate, si possono creare le condizioni per garantire la detenzione in ambienti non degradati, necessaria a guidare il reinserimento del detenuto dopo avere scontato la pena in modo dignitoso.

(3-01351)

[PATUANELLI](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

il 14 settembre 2024 il pubblico ministero di Palermo nell'ambito del processo "Open Arms" ha richiesto 6 anni di reclusione per il senatore Matteo Salvini, già Ministro dell'interno, imputato per fatti avvenuti nell'agosto 2019 in relazione allo sbarco nel porto di Lampedusa di 147 naufraghi, soccorsi in mare dalla nave dell'organizzazione non governativa spagnola "Open Arms";  
a seguito della diffusione della notizia, sono state numerose le reazioni e le dichiarazioni di esponenti del Governo;

tra queste quella del Ministro in indirizzo, che sulle proprie pagine *social* di "Facebook" e "X" ha pubblicato la seguente dichiarazione: "Piena e totale solidarietà al ministro Salvini. Il rischio a una condanna a sei anni di carcere, per aver fatto fino in fondo il suo dovere nel contrasto all'immigrazione irregolare, è una evidente e macroscopica stortura e un'ingiustizia per lui e per il nostro Paese";  
risulta che la stessa dichiarazione, di carattere prettamente politico, sia stata pubblicata anche sul profilo "Facebook" ufficiale del Ministero dell'interno attraverso una "storia",  
si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno che i profili *social* ufficiali del Ministero siano utilizzati per la diffusione di opinioni strettamente politiche che, sebbene espresse in qualità di Ministro, non attengono all'attività istituzionale, la quale comunque dovrebbe essere rispettosa dell'operato degli altri poteri dello Stato;

se, nel merito delle dichiarazioni pubblicate anche sul profilo *social* del Ministero, non ritenga inopportuno esprimere in qualità di Ministro della Repubblica opinioni che definiscono "un'ingiustizia" l'attività della magistratura in merito all'accertamento, mediante tutte le garanzie processuali previste dall'ordinamento, di eventuali profili penali connessi all'ipotizzata violazione di convenzioni internazionali e norme interne che, quale titolare del Ministero preposto al controllo della sicurezza e dell'immigrazione, dovrebbe per primo correttamente applicare.

(3-01352)

[MURELLI](#), [ROMEO](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

nelle città dell'Emilia-Romagna si registrano quasi quotidianamente episodi di violenza nei confronti dei cittadini e delle attività commerciali, che stanno rendendo le città invivibili per i residenti e poco attraenti per i turisti, per il diffuso senso di pericolosità e paura che si respira;

le città e le piazze emiliane, da sempre luogo di socialità e spesso teatro di eventi culturali, si sono infatti trasformate, principalmente la notte, in luoghi in cui si sviluppano delinquenza e violenza dando luogo ad una vera e propria emergenza sociale;

i capoluoghi di provincia, ma anche le città più piccole del territorio emiliano, sono purtroppo coinvolte regolarmente in furti, rapine, risse, con interi quartieri in mano alla microcriminalità, in cui si percepisce un livello di insicurezza altissimo, tanto da inibire i cittadini ad uscire e da costringere gli esercenti a chiudere i locali senza adeguata assistenza;

la diffusione incontrollata dello spaccio di droga ha raggiunto livelli allarmanti: è un fenomeno criminale che si svolge in pieno giorno, nelle vie adiacenti alle stazioni ferroviarie ma anche in zone frequentate regolarmente da ragazzi e famiglie, addirittura davanti alle scuole;

è fondamentale puntare sulla sicurezza urbana, intesa come pieno godimento degli spazi comuni e come riqualificazione delle aree contraddistinte da degrado e illegalità diffusa, principalmente quelle limitrofe ai parchi e alle stazioni, che sembrano essere diventati dormitori per tossicodipendenti e sbandati, anche prevedendo l'intensificazione della presenza delle forze dell'ordine;

l'azione politica deve essere incisiva e gli interventi devono mirare, da una parte, a ristabilire l'ordine dove si è radicata la criminalità, e, dall'altra, a prevenire la degenerazione dei fenomeni illegali. Solo con azioni mirate e congiunte si può lavorare per migliorare la qualità di vita dei cittadini, che passa anche attraverso l'innalzamento del livello di sicurezza percepito,

si chiede di sapere quali azioni il Ministro in indirizzo stia mettendo in atto per rafforzare i sistemi di prevenzione e controllo del territorio emiliano, al fine di arginare il grave problema di sicurezza che la regione sta vivendo e che sta causando ripercussioni preoccupanti sulla qualità di vita dei cittadini, nonché sulle attività commerciali e turistiche.

(3-01353)

[BORGHI Enrico](#), [FREGOLENT](#), [MUSOLINO](#), [PAITA](#), [RENZI](#), [SBROLLINI](#), [SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso che:

i dati sulla criminalità che emergono dalle statistiche della banca dati interforze del Dipartimento di pubblica sicurezza del dicastero dell'interno, confrontati con gli anni precedenti, fanno emergere un quadro sconcertante: i reati denunciati in Italia nel 2023 sono tornati a salire per la prima volta dal 2013, registrando 2,34 milioni di reati, l'1,7 per cento in più rispetto al periodo pre COVID e addirittura il 3,8 per cento in più rispetto al 2022;

a destare preoccupazione, in particolare, è l'aumento dei reati violenti tra cui rapine in pubblica via (16.561 episodi nel 2023, in crescita del 9,5 per cento sul 2022 e del 24,5 per cento sul 2019), percosse (16.645 denunce, 3,1 per cento in più su base annua e 15,6 per cento in più sul 2019), omicidi volontari (pari a 341 episodi, dieci in più rispetto al 2018 e 13 in più rispetto al 2019): inoltre significativo risulta il dato relativo all'indice di criminalità per province, dove ai primi posti si collocano le grandi città, come Milano, Roma e Firenze, e le principali mete turistiche della penisola;

dai dati forniti dal Viminale il 15 agosto 2024, inoltre, preoccupa il totale dei delitti compiuti dal 1° gennaio 2023 al 31 luglio 2024, pari a 3.650.875, dei quali 44.166 rapine e addirittura 1.605.812 furti: emerge con evidenza una situazione preoccupante per la sicurezza dei cittadini, meritevole di attenzioni e di azioni urgenti da parte del Ministro;

nonostante la sicurezza e l'incolumità dei cittadini venga messa sempre più a repentaglio dal dilagare incontrastato della criminalità, lo scorso agosto il Ministro in indirizzo ha accennato a un presunto "trappolone" ai danni del Governo, senza fornire spiegazioni su che cosa intendesse nel merito e senza indicare gli eventuali "ideatori": tale dichiarazione appare infatti, secondo gli interroganti, ancora più grave alla luce del ruolo e delle funzioni conferite al Ministro dalla legge, alimentando una cultura del sospetto e complottista che rischia persino di fomentare il dilagare della criminalità all'interno del nostro Paese;

il Ministro dell'interno è responsabile della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, è autorità nazionale di pubblica sicurezza ed è chiamato ad adottare i provvedimenti necessari a garantire la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica: non è chiaro, tuttavia, se il Ministro si stia adoperando in tal senso, oppure giustifichi la sua sostanziale inerzia sulla base del contrasto dei suddetti, e mai comprovati, piani sovversivi a danno del Governo, che comunque costituirebbero argomento di preminente interesse nazionale di cui le Camere andrebbero informate senza indugio,

si chiede di sapere che cosa intenda fare il Ministro in indirizzo per garantire l'incolumità dei cittadini e contrastare il continuo aumento della criminalità all'interno del Paese, anche con particolare riferimento alle grandi città, fortemente esposte all'aumento di criminalità, e quali siano le ragioni per cui, negli ultimi due anni, l'incolumità dei cittadini sia stata messa sempre più a repentaglio dall'intensificarsi di fenomeni criminosi.



(3-01354)

[VERINI](#), [CAMUSSO](#), [ZAMBITO](#), [RANDO](#), [MALPEZZI](#), [NICITA](#), [ROSSOMANDO](#), [ALFIERI](#), [FRANCESCHELLI](#), [FURLAN](#), [ROJC](#), [GIACOBBE](#), [GIORGIS](#), [MANCA](#), [VERDUCCI](#), [IRTO](#), [D'ELIA](#), [MARTELLA](#), [LORENZIN](#) - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che:

da notizie via *web* e a mezzo stampa si è appreso che il sindaco di Terni, Stefano Bandecchi, durante un acceso confronto, avrebbe prima insultato e dato del provocatore, e poi avrebbe sputato per due volte dell'acqua, appena bevuta da una bottiglietta, sulla faccia di un cittadino ternano;

secondo quanto riportato dalla stampa, Bandecchi e il cittadino, noto in città anche come opinionista sportivo, si erano dati appuntamento davanti a palazzo Spada, sede del Comune di Terni, come confermato anche da un *post* "Instagram" del sindaco;

Bandecchi, proseguendo una disputa che era iniziata in precedenza *on line*, avrebbe sputato una prima volta dell'acqua addosso al cittadino, e sarebbe poi tornato sui suoi passi per ripetere il gesto, accusando l'interlocutore, che non ha mai reagito fisicamente, di essere un "provocatore politico";

l'episodio riportato rappresenta l'ennesima grave ferita alla città di Terni e ai suoi cittadini, ancora una volta costretti ad assistere alla mancanza di quel decoro istituzionale minimo che sarebbe doveroso da parte di tutti i rappresentanti delle istituzioni;

a quanto detto si aggiungano le espressioni sessiste, i diversi episodi di violenza verbale di cui Bandecchi si è reso protagonista nel corso delle sedute del Consiglio comunale, violenze rivolte a consiglieri comunali di opposizione, a dirigenti, o ancora le aggressioni ai danni di agenti della Polizia municipale e giornalisti;

il sindaco di Terni, infine, è stato raggiunto da un avviso di conclusione delle indagini dalla Procura di Roma in merito ad un'inchiesta per evasione fiscale. Nello specifico a Bandecchi viene contestata la sottrazione di 20 milioni di euro mediante l'acquisto di beni di lusso e spese di gestione della Ternana calcio, ceduta da pochi mesi, con fatturazione intestata all'università degli studi telematica di Roma "Nicolò Cusano", di cui è stato presidente fino al giugno 2023,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative urgenti intenda adottare, per quanto di competenza ed in relazione ai poteri conferiti all'amministrazione dell'interno dal testo unico sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, per garantire il ripristino di un clima di piena agibilità democratica nell'assemblea elettiva e un rapporto consono e rigorosamente istituzionale dell'amministrazione di Terni con i suoi cittadini;

se sia a conoscenza, ai fini di quanto sopra, di potenziali o attuali conflitti di interesse del sindaco, in relazione a ruoli, funzioni, ricoperti in passato o attuali nell'ambito dell'università, dello sport e della sanità.

(3-01355)

[CAMPIONE](#), [MALAN](#), [SALLEMI](#), [BERRINO](#), [SISLER](#), [RASTRELLI](#), [RAPANI](#), [SILVESTRONI](#) - *Al Ministro della giustizia.* - Premesso che:

secondo quanto riportato dalla stampa, dopo una serata trascorsa in un locale romano il 29 gennaio 2023, due giornalisti, Sara Giudice e Nello Trocchia, sono stati denunciati da una collega per il reato di violenza sessuale di gruppo, aggravata dalla somministrazione di droga e alcool, in particolare di acido gamma-idrossibutirrico, noto come "GHB" o "droga dello stupro";

secondo la denunciante, i due l'avrebbero sottoposta a molestie sessuali a bordo di un taxi, forse dopo la somministrazione, a sua insaputa, del GHB, di cui è stata rilevata la presenza nelle sue urine in un'analisi effettuata il giorno seguente, presenza però negata nelle controanalisi fatte effettuare dalla Procura di Roma; risulterebbe che, di conseguenza, gli avvocati della presunta vittima abbiano chiesto un'ulteriore analisi, quella tricologica, senza esito;

la denunciante ha, altresì, affermato di non essere stata ascoltata nello svolgimento delle indagini, come invece è previsto dall'articolo 2 della legge 19 luglio 2019, n. 69, denominata "codice rosso", che prevede l'obbligo per il pubblico ministero di assumere informazioni dalla persona offesa nel termine di tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato, nonostante l'esplicita richiesta in tal senso del legale, al contrario dei due giornalisti denunciati che sono stati, invece, ascoltati;

successivamente, non ritenendo che sussistessero elementi per formulare l'imputazione, la Procura ha chiesto l'archiviazione del procedimento alla quale la difesa della denunciante ha proposto opposizione;

sempre secondo notizie apprese dalla stampa, dalla documentazione allegata risulta che uno degli indagati avrebbe anche affermato che, a seguito della denuncia, la collega si sarebbe preclusa ogni possibilità di lavorare nella trasmissione "Piazza pulita", in quanto avrebbe ormai avuto "terra bruciata" intorno,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda avvalersi dei propri poteri ispettivi per verificare la corretta applicazione dell'articolo 362, comma 1-ter, del codice di procedura penale, introdotto dalla citata legge n. 69 del 2019.

(3-01356)

*Interrogazioni con richiesta di risposta scritta*

[SCALFAROTTO](#) - *Al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale.* - Premesso che: il 16 settembre 2022, la giovane Mahsa Amini è stata arrestata e successivamente uccisa dalle autorità iraniane con l'accusa di non indossare correttamente il velo (*hijab*), episodio che ha suscitato un'ondata di proteste in tutto il mondo, condannando l'oppressione dei diritti delle donne in Iran;

in Afghanistan, il regime talebano ha recentemente emanato una legge che vieta alle donne di cantare, recitare poesie, parlare ad alta voce in pubblico, oltre ad altre gravissime restrizioni che impediscono loro di partecipare alla vita pubblica, educativa e professionale;

queste vicende costituiscono palesi violazioni dei diritti umani fondamentali nei confronti delle donne, configurando una forma di vero e proprio *apartheid* di genere, giustificato attraverso un uso strumentale e distorto della religione;

le Nazioni Unite, in quanto principale organo internazionale deputato alla tutela dei diritti umani, non possono ignorare la gravità di queste violazioni, e devono intervenire con azioni concrete e risolutive per garantire la protezione e la dignità di tutte le donne nel mondo;

dal 22 al 30 settembre 2024, a New York, si terrà la 79a sessione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, la quale rappresenta un'importante occasione per affrontare temi di cruciale importanza in materia di diritti umani: l'Italia, in qualità di Paese fondatore dell'Unione europea e promotore storico dei valori democratici e del rispetto dei diritti umani, deve svolgere un ruolo di primo piano nel sostenere iniziative internazionali volte alla protezione delle donne, specialmente in quei Paesi dove le violazioni sono più gravi,

si chiede di sapere:

quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda promuovere in sede di Assemblea generale delle Nazioni Unite per sensibilizzare la comunità internazionale sulle gravissime violazioni dei diritti delle donne in Iran e Afghanistan;

se non intenda proporre, tramite i canali diplomatici delle Nazioni Unite, l'adozione di misure sanzionatorie o altri interventi concreti nei confronti dei governi che perpetrano e sostengono tali violazioni;

quali ulteriori azioni diplomatiche e politiche l'Italia intenda intraprendere, a livello sia bilaterale che multilaterale, per promuovere il rispetto dei diritti umani e la lotta contro l'*apartheid* di genere.

(4-01435)

[BORGHI Claudio](#) - *Al Ministro dell'economia e delle finanze.* - Premesso che:

l'articolo 178 del regolamento UE n. 575/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi, definisce i casi di *default* di un debitore, e affida all'EBA, l'Autorità bancaria europea, l'emanazione degli orientamenti sull'applicazione delle disposizioni contenute nel medesimo articolo, tenendo conto "in particolare della necessità di incoraggiare gli enti a intraprendere una ristrutturazione del debito proattiva, preventiva e significativa a sostegno dei debitori";

qualora si ritengano le linee guida EBA applicabili anche alla pubblica amministrazione si potrebbe per ipotesi configurare il ritardato pagamento di un debito commerciale dovuto alle tempistiche di verifica interna per l'emissione del mandato di pagamento come determinante lo stato di *default* del

debitore, con la conseguenza che l'ente creditore sarebbe tenuto a ponderare i titoli di Stato italiani detenuti al 150 per cento, derogando, di fatto, ad uno dei principi cardine della normativa europea in materia, che prevede un fattore di ponderazione pari allo 0 per cento per le amministrazioni centrali e pari al 20 per cento per gli altri soggetti appartenenti alla pubblica amministrazione;  
considerato che:

alla luce di quanto previsto dagli articoli 269 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, così come dall'articolo 182 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la spesa pubblica si articola nelle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento, fasi necessarie affinché il credito sia esigibile;

si ritiene necessario un chiarimento nella definizione del rapporto fra la normativa nazionale e le linee guida dell'EBA, al fine di comprenderne appieno la portata sul bilancio dello Stato,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza degli eventuali impatti sul bilancio dello Stato, con particolare riferimento all'esigibilità dei crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni e di conseguenza con riferimento all'eventuale ponderazione del debito pubblico nazionale, che possano derivare da una classificazione delle linee guida EBA come fonti normative comunitarie, e come tali sovraordinate alla normativa nazionale, e se non ritenga utile un chiarimento in tal senso.

(4-01436)

[FAZZONE](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

sui pagamenti dei premi PAC in relazione alle specie mellifere del 2023 sono emerse una serie di anomalie dovute agli eventi siccitosi che hanno caratterizzato molti territori, in particolare nel Mezzogiorno, che hanno bloccato il pagamento a molte aziende agricole;

dalle varie segnalazioni, pervenute ad AGEA, attraverso i vari centri di assistenza agricola, sulle domande relative all'eco-schema 5, è emerso che il blocco nei pagamenti deriva da un codice di errore (EC-07);

l'anomalia bloccante EC-07 configurerebbe l'esecuzione di operazioni di sfalcio, trinciatura e sfibratura su seminativi di interesse apistico;

in realtà, nella maggior parte dei casi tali errori deriverebbero da foto che evidenzierebbero un mancato accrescimento della sostanza secca sul campo;

ora, come è noto, negli areali del Mezzogiorno, tendenzialmente siccitosi in particolare in estate, la carenza di acqua impedisce l'accrescimento della vegetazione;

dopo mesi di siccità totale e temperature estive a 40 gradi e oltre, tutte le essenze presenti sul terreno non possono che seccarsi completamente e disgregarsi da sole sul campo, a meno che qualcuno non riesca a pensare che sarebbero rimaste verdi e vigorose, nonostante tali condizioni climatiche estreme;

pertanto, l'indice di accrescimento della vegetazione secca sul campo, almeno nelle aree siccitose del Mezzogiorno, appare uno strumento non idoneo per valutare le lavorazioni "vietate dalla norma";

i produttori, come previsto dalla normativa, non hanno eseguito alcun intervento "vietato" sulle superfici fino ai primi di ottobre;

il metodo dell'indice di accrescimento andrebbe dunque superato per consentire un rapido pagamento dei premi alle aziende agricole, già in forte crisi di liquidità,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo valuti che l'esito delle superfici dichiarate ad eco-schema 5 debba essere urgentemente revisionato da AGEA e che venga riconosciuto ai produttori il 100 per cento della superficie richiesta, con la conseguente erogazione del premio;

se ritenga opportuno che da parte di AGEA si possa giungere ad un superamento dell'indice di accrescimento quale parametro per il pagamento dei premi alle aziende agricole.

(4-01437)

[FAZZONE](#) - *Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.* - Premesso che:

l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura è l'organismo pagatore che gestisce direttamente a livello nazionale la maggior parte dei fondi destinati all'agricoltura con funzione di coordinamento anche per le Regioni in cui sono presenti organismi pagatori regionali, gestendo direttamente con il nuovo

sistema informatico anche gli OPR ARCEA (Calabria) e ARGEA (Sardegna);  
AGEA, per tramite del suo direttore, ha più volte vantato l'efficacia della sua azione e la *performance* dei suoi nuovi sistemi informatici con numerosi comunicati stampa, nonché in un'audizione alla Camera dei deputati il 3 aprile 2024, spiegando il miglioramento informatico ottenuto rispetto ai sistemi obsoleti precedenti;  
dalla lettura delle pagine di autorevoli testate giornalistiche ("Italia Oggi" del 24 gennaio, 21 agosto e 28 agosto 2024; "l'Espresso" del 9 agosto 2024) si rilevano numerosissime denunce sul malfunzionamento del sistema: cosa di fatto confermata dalle continue proroghe concesse dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;  
l'interrogante ha verificato direttamente l'esistenza di numerose lamentele, anche fatte da centri autorizzati di assistenza agricola appartenenti a confederazioni storiche, come Confagricoltura, della cui struttura tecnica e capacità operativa non è lecito dubitare;  
le numerose segnalazioni provenienti da tutto il territorio nazionale di competenza di AGEA, ARCEA e ARGEA contrastano, dunque, con i comunicati rilasciati dal direttore di AGEA, che smentisce i disservizi e scarica sempre la responsabilità sull'operato dei centri di assistenza, ritenuti inadeguati all'utilizzo del nuovo sistema;  
normalmente la campagna PAC viene aperta nel mese di gennaio e chiusa al 15 maggio con tradizionali proroghe al 15 giugno, mentre quest'anno dovrebbe terminare il 24 settembre;  
va anche ricordato che il giorno stesso della presentazione della domanda, entro il 15 maggio, gli agricoltori vanno in banca per chiedere un anticipo sulle somme che poi otterranno come aiuto dalla PAC, dimostrando il titolo per farlo con la copia della domanda. Quest'anno, molto più degli altri anni, l'anticipo PAC era atteso come la pioggia sui campi per far fronte con un po' di liquidità alla crisi dei prezzi di mercato, ai costi crescenti e alla siccità, ma non è stato possibile accedervi perché il sistema non ha consentito di ottenere la domanda stampata;  
a creare queste complicazioni è stata la novità introdotta dal sistema informatico che prevede di presentare le domande su particelle di riferimento e non più su particelle catastali. Si tratta di un'elaborazione grafica in base all'omogeneità del colore, una fotointerpretazione di dati satellitari e di droni. Se gli ettari dichiarati non coincidono, dev'essere presentata un'istanza di riesame perché quella particella fotointerpretata dal sistema venga valutata da una persona;  
il sistema che fa capo al sistema informativo nazionale non funziona da mesi, appare poco adeguato alle reali esigenze degli operatori e si blocca nonostante l'aggiornamento continuo ogni settimana: ad aprile c'era la versione 5.1, oggi c'è la versione 8.6. Ciò sta ritardando pesantemente la validazione dei fascicoli aziendali grafici e di conseguenza la presentazione delle domande;  
si aggiunge la farraginosità del metodo che produce molte pagine per ogni singolo atto, anche per le aziende più piccole;  
nel primo anno della nuova programmazione, al netto dei proclami fatti da AGEA in merito ai successi ottenuti a livello informatico, un rallentamento nell'erogazione dei pagamenti è stato fisiologico e potrebbe anche essere giustificato, ma considerata la confusione informatica attuale si rischia di mettere a repentaglio non tanto gli anticipi quanto i saldi;  
questa situazione mette in dubbio la prossima campagna e questo non sarebbe tollerabile visto come si sta chiudendo il 2024,  
si chiede di sapere:  
se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza della situazione dei malfunzionamenti, dell'impatto che questi potrebbero avere sui pagamenti alle aziende agricole, cruciali per la loro sopravvivenza, e delle recentissime scelte procedurali assunte da AGEA;  
se ritenga necessario assumere iniziative al fine di ovviare ad eventuali rischi che possano verificarsi in fase di acconto e saldo dei pagamenti;  
se ritenga necessario e urgente, a tutela delle aziende agricole, valutare l'opportunità di procedere ad una gestione straordinaria dell'Agenzia al fine di rimuovere gli ostacoli esistenti causati dall'attuale dirigenza.

(4-01438)

Risoluzioni in commissione

[CRAXI](#) - La 3<sup>a</sup> Commissione permanente,

a conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 50 del Regolamento del Senato, della proposta di risoluzione sulla situazione politica, economica e sociale in Tunisia in vista delle elezioni presidenziali previste per il 6 ottobre 2024;

premesso che:

l'Italia e la Tunisia sono Paesi legati da profondi sentimenti di amicizia, nonché *partner* privilegiati, accomunati dal medesimo destino di essere realtà mediterranee e ponti naturali fra aree geografiche, culture, tradizioni e religioni diverse, ed egualmente toccati dalle dinamiche delle migrazioni, recenti e passate;

il Paese nordafricano, la cui stabilità è fondamentale per tutta l'area del Maghreb e del Mediterraneo centrale e che svolge un ruolo di primo piano nell'azione di contrasto al terrorismo di matrice islamista e al traffico di esseri umani, è tuttora incluso fra quelli considerati prioritari dalla cooperazione italiana, con uno sforzo da parte dell'Italia, confermato anche con la recente sottoscrizione di uno specifico *memorandum* d'intesa bilaterale per il triennio 2021-2023, espressamente teso al consolidamento del processo di transizione democratica in atto da anni a Tunisi;

sul piano politico l'Italia si è sempre spesa, nelle sedi multilaterali e nel quadro dell'Unione europea, per favorire la Tunisia, la sua economia ed il percorso di consolidamento delle sue istituzioni democratiche;

una stabile collaborazione con Tunisi da parte dell'Italia e dell'Unione europea rappresenta anche uno strumento indispensabile per il controllo del traffico di esseri umani che origina in parte non trascurabile proprio dal Paese nordafricano;

le elezioni presidenziali del 6 ottobre 2024, in vista delle quali il Presidente uscente Kais Saïed ha già annunciato la sua candidatura per un secondo mandato, rappresenteranno per la Tunisia un crocevia fondamentale per il consolidamento delle sue istituzioni democratiche e per tracciare il percorso che il Paese dovrà assumere nel prossimo futuro anche sul piano internazionale;

considerato tuttavia che:

la Tunisia attraversa da tempo una congiuntura politica, economica e finanziaria particolarmente critica, potenzialmente foriera di gravi ripercussioni sul funzionamento della sua stessa democrazia, sulle dinamiche migratorie nel Mediterraneo centrale e sugli equilibri geopolitici dell'intera regione del Vicinato meridionale;

il Fondo monetario internazionale sembra intenzionato a rinviare a tempo indeterminato l'erogazione di un prestito da 1,9 miliardi di dollari a favore di Tunisi, finalizzato a favorirne la stabilità economica e finanziaria, nonostante il forte sostegno politico espresso dall'Italia, dalla Francia e dalla stessa Unione europea, e ciò in ragione del mancato accordo sulle riforme e della stessa ritrosia di Tunisi a sedersi ad un tavolo per rinegoziare un nuovo accordo con i rappresentanti dell'organizzazione internazionale;

nonostante la recente approvazione di due nuovi prestiti da parte della Banca mondiale nell'ambito del "Quadro di partenariato nazionale" (CPF) 2023-2027, finalizzati a fornire risorse finanziarie aggiuntive per affrontare la sfida della sicurezza alimentare del Paese e per bilanciare talune disparità regionali, e la parziale implementazione del *memorandum* d'intesa sottoscritto nel luglio 2023 fra l'Unione europea e la Tunisia, permangono interrogativi circa la capacità di Tunisi di preservare la sua stabilità finanziaria e di scongiurare i conseguenti rischi di destabilizzazione sociale e istituzionale;

rilevato altresì che:

invocando l'articolo 80 della Costituzione del 2014, che consente alla massima autorità del Paese di esercitare poteri eccezionali per un tempo limitato in caso di "pericolo imminente" per lo Stato e per il suo funzionamento, nel luglio 2021 il presidente Saïed ha di fatto accentrato il potere nelle sue mani, disponendo la destituzione dell'allora primo ministro Hichem Mechichi, e procedendo alla sospensione prima e allo scioglimento poi dell'Assemblea dei rappresentanti del popolo, nonché dell'Alta autorità indipendente per le elezioni, del Consiglio superiore della magistratura e di tutti i consigli comunali, e imponendo altresì l'arbitraria rimozione di numerosi giudici della magistratura ordinaria;

la nomina nell'ottobre 2021 di un nuovo Governo senza l'approvazione del Parlamento ha formalmente dato l'avvio ad una stagione di riforme per la Tunisia che ha portato all'elaborazione di una nuova Carta costituzionale;

il nuovo impianto costituzionale, approvato a larga maggioranza nel luglio 2022 con un *referendum* che ha visto la partecipazione di poco meno di un terzo degli aventi diritto, si informa su un modello marcatamente presidenzialista;

ricordato inoltre che:

la maggior repressione del dissenso in Tunisia, condotta mediante arresti spesso eseguiti in nome della lotta alla corruzione e al terrorismo, ha interessato oppositori politici, ma anche giudici, giornalisti, utenti dei *social media*, *leader* sindacali e esponenti di associazioni e organizzazioni umanitarie;

fra i nomi più illustri delle persone arrestate negli ultimi anni in Tunisia si annoverano anche quelli degli ex capi di Governo Hamadi Jebali, Ali Laarayedh, entrambi espressione del partito islamico moderato tunisino "Ennahdha", del *leader* storico del medesimo partito islamico "Ennahdha", Rached Ghannouchi, degli ex dirigenti politici dello stesso, Abdelhmed Jelassi e Sahbi Atig, dell'ex primo presidente della Corte di cassazione, Taieb Rached, del noto giornalista radiofonico Nouredine Boutar e del segretario generale del Partito repubblicano, Issam Chebbi;

consapevole:

dell'importanza del ruolo svolto dalla Tunisia nell'ambito della regione mediterranea e della necessità di continuare ad assicurarle un sostegno privilegiato, anche al fine di scongiurare il rischio che Tunisia opti per la ricerca di nuovo quadro di alleanze sul piano internazionale, contrario agli interessi italiani ed europei;

esprimendo l'auspicio che il percorso di avvicinamento alle prossime elezioni presidenziali possa essere caratterizzato da un clima di maggiore apertura alla pluralità delle idee della società civile tunisina e da una gestione trasparente dell'ordine interno al Paese,

impegna il Governo:

1) a proseguire ogni sforzo utile a sostenere la Tunisia, nell'ambito della comunità internazionale e nel quadro degli organi dell'Unione europea, al fine di consentirle di superare la perdurante congiuntura economica e finanziaria che sta da tempo attraversando;

2) a migliorare ulteriormente il dialogo con le autorità tunisine sul rispetto delle norme poste a tutela dei diritti umani, con particolare attenzione alle libertà democratiche;

3) a chiedere il rispetto delle condizioni di garanzia costituzionale in materia di libertà di espressione e di associazione per tutti i cittadini, in linea con quanto previsto dalle norme internazionali sui diritti umani, a partire dal Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR) e dalla Carta africana dei diritti dell'uomo e dei popoli, di cui la Tunisia è parte;

4) ad intraprendere ogni iniziativa utile a livello diplomatico e nelle sedi internazionali affinché le elezioni presidenziali tunisine previste il 6 ottobre 2024 si svolgano in condizioni di piena libertà, equità ed inclusività.

(7-00018)

Risoluzioni da svolgere in Commissione

A norma dell'articolo 50 del Regolamento, la seguente risoluzione sarà svolta presso la Commissione permanente:

3<sup>a</sup> Commissione permanente (Affari esteri e difesa):

7-00018, della senatrice Craxi, sulla garanzia dei diritti di libertà civile e politica in Tunisia.

Interrogazioni, ritiro

Sono state ritirate le interrogazioni 3-01330 del senatore Verini ed altri e 3-01331 della senatrice Campione.

---

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.